

1^a SERIE SPECIALE

ISTITUZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 luglio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le sentenze della Corte, dal n. 308/1992 al n. 312/1992 e n. 314/1992, saranno pubblicate nella prossima edizione della 1^a Serie speciale

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 306. Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Previsione, con legge regionale, del rilascio in forma tacita dell'autorizzazione mediante l'introduzione del silenzio-assenso nella materia dei rifiuti tossici e nocivi - Prospettato contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale e comunitaria che nella materia non prevede l'istituto del silenzio-assenso - Lamentata interferenza della regione in materia penale - Sussistenza - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, secondo e terzo comma, e 4, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti nocivi all'interno dell'azienda - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Lamentata illegittima interferenza della regione in materia penale - Questione relativa di norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, artt. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 116)

Pag. 11

n. 307. Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Liguria - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Esclusione con legge regionale, dello stoccaggio provvisorio effettuato secondo determinate modalità, dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante - Indebita interferenza della regione nella materia penale con incidenza sul principio costituzionale della imparzialità della pubblica amministrazione - Deviazione dai principi delle norme comunitarie - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 18, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 97, primo comma, e 117)

» 15

n. 313. Ordinanza 18 giugno-1° luglio 1992.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 22 aprile 1992

» 18

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 55. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 1992 (della regione Liguria).

Circolazione stradale - Possibilità di utilizzare, in via temporanea ed eccezionale, gli autocarri per il trasporto di persone nonché di impiegare, in via eccezionale, in servizio di linea, gli autobus normalmente destinati a noleggio con conducente (e viceversa), previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in base a nulla-osta del prefetto - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di linee automobilistiche, tramvie e filovie.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

» 19

- n. 353. Ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 19 dicembre 1991.
Usi civici - Commissario degli usi civici - Organo giurisdizionale - Potere di promuovere *ex officio* controversie per le quali sia competente a giudicare - Conseguente mancata distinzione tra parte e giudice - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa delle parti convenute - Violazione del principio di imparzialità del giudice - Lesione dell'autonomia amministrativa delle regioni.
 (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).
 (Cost., artt. 24, 101 e 118) Pag. 21
- n. 354. Ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 23 gennaio 1992.
Usi civici - Commissario degli usi civici - Organo giurisdizionale - Potere di promuovere *ex officio* controversie per le quali sia competente a giudicare - Conseguente mancata distinzione tra parte e giudice - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa delle parti convenute - Violazione del principio di imparzialità del giudice - Lesione dell'autonomia amministrativa delle regioni.
 (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).
 (Cost., artt. 24, 101 e 118) » 24
- n. 355. Ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 26 maggio 1992.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Abuso dello strumento del decreto-legge per la reiterazione dello stesso non convertito.
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 38 e 77) » 26
- n. 356. Ordinanza della pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni, del 28 marzo 1992.
Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 52) » 31
- n. 357. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Perugia dell'11 luglio-29 settembre 1991.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Presupposto d'imposta - Possesso di redditi in denaro o in natura - Mancata previsione fra i possessori di reddito di coloro che abbiano comunque concorso a conseguirli (nella specie: coniuge) - Irragionevolezza con incidenza sui principi della capacità contributiva e della tutela del matrimonio e del lavoro in tutte le sue forme.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 1; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 29, 35 e 53) » 32

- N. 358. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Brescia del 13 novembre 1991.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Obbligo per il contribuente di versare parte dell'imposta presunibilmente destinata a costruire e conservare armi - Omessa previsione della «obiezione di coscienza fiscale» - Prospettata violazione del principio di uguaglianza e dei principi di libertà religiosa e di manifestazione del proprio pensiero.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
 (Cost., artt. 3, 19 e 21) Pag. 34
- N. 359. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Brescia del 13 novembre 1991.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Obbligo per il contribuente di versare parte dell'imposta presunibilmente destinata a costruire e conservare armi - Omessa previsione della «obiezione di coscienza fiscale» - Prospettata violazione del principio di uguaglianza e dei principi di libertà religiosa e di manifestazione del proprio pensiero.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
 (Cost., artt. 3, 19 e 21) » 35
- N. 360. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma del 27 maggio 1992.
Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.
 (C.P.M.P., art. 147, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 13, 25 e 27) » 36
- N. 361. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 28 maggio 1992.
Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.
 (C.P.M.P., art. 147, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 13, 25 e 27) » 41
- N. 362. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 27 maggio 1992.
Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.
 (C.P.M.P., art. 147, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 13, 25 e 27) » 42

n. 363. Ordinanza del pretore di Trieste del 12 maggio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensioni erogati in misura non dovuta - Non ripetibilità, salvo il dolo del percipiendo - Sopravvenienza di legge, presentata come interpretativa, ma contenente quattro innovazioni relative alle condizioni per la ripetibilità delle somme pagate e non dovute - Applicabilità della stessa - Irragionevolezza, atteso il contrasto dell'interpretazione autentica con consolidata giurisprudenza - sottrazione agli organi giudicanti del potere di interpretazione delle norme - Violazione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della magistratura - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101 e 104) Pag. 43

n. 364. Ordinanza del pretore di Roma del 20 marzo 1992.

Competenza e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza per territorio del pretore di Roma in quanto giudice nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a. (ritenuto applicabile anche all'amministrazione della giustizia), attesa l'enorme concentrazione di cause presso la pretura di Roma pur se relative a dipendenti che prestano servizio presso uffici periferici dell'Ente lontani dalla sede centrale, con conseguenti rallentamenti dell'iter giudiziario ove sia necessario acquisire prove ed eseguire ispezioni in loco.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23; c.p.c., art. 413).

(Cost., art. 97) » 45

n. 365. Ordinanza del tribunale di Firenze del 25 febbraio 1992.

Elezioni - Ineleggibilità ed incompatibilità - Ineleggibilità dei consiglieri regionali a deputato o senatore - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla situazione del deputato che può candidarsi ed essere eletto al Parlamento europeo e quindi candidarsi anche per il consiglio regionale, con l'obbligo di optare, se eletto, per una delle due cariche - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1987, 1020/1988, 510/1989 e 97/1991.

[D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 7, primo comma, lett. a), secondo, terzo e quarto comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2].

(Cost., artt. 3 e 51) » 48

n. 366. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 febbraio 1992.

Comuni e province - Decisioni dei ricorsi per contestazione di confini tra comuni e province mediante decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato - Ritenuta applicabilità di detta procedura anche per la contestazione di confini di comuni di regioni diverse (nella specie: accertamento del confine tra il comune di Canazei (Trento) ed il comune di Rocca Pietore (Belluno), che è anche confine tra regione Veneto e regione Trentino-Alto Adige, con d.P.R. 29 maggio 1982) - Violazione dell'autonomia regionale sotto il profilo della lesione dell'integrità territoriale della regione - Illegittimo uso dell'atto amministrativo (d.P.R.) anziché della legge - Questione già decisa dalla Corte con l'ordinanza n. 591/1990 di restituzione atti per *ius superveniens* (legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha abrogato la norma impugnata) e riproposta dal giudice rimettente sul presupposto che la norma abrogata disciplini tuttora la fattispecie in virtù dei principi regolanti la successione delle leggi nel tempo.

(R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267).

(Cost., artt. 5, 132 e 134) » 51

n. 367. Ordinanza della pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni, del 28 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52)

Pag. 57

n. 368. Ordinanza della pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni, del 28 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52)

» 58

n. 369. Ordinanza della pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni, del 28 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52)

» 58

n. 370. Ordinanza della pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni, del 28 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52)

» 59

N. 371. Ordinanza della pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni, del 28 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52) Pag. 59

N. 372. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia del 13 febbraio 1992.

Ordinamento penitenziario - Beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale - Condannati per gravi delitti (nella specie: spaccio e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - Concedibilità del beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - Asserita impossibilità per il condannato di fornire la prova negativa in ordine alla sussistenza dei collegamenti con la criminalità accertata dagli organi di polizia - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 1, p.p.; d.l. 13 maggio 1991, n. 152).

(Cost., art. 24) » 60

N. 373. Ordinanza della pretura di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, del 24 gennaio 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. - Notifica alla parte offesa - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti offese citate a giudizio dal g.i.p. e quelle citate dal p.m. - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento pretorile - Parte offesa - Citazione a giudizio - Termine per comparire: giorni cinque - Disparità di trattamento rispetto all'imputato (giorni quarantacinque) nonché in ordine al concreto esercizio del diritto alla prova.

(C.P.P. 1988, artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 61

N. 374. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vibo Valentia del 9 aprile 1992.

Processo penale - Procedimenti speciali - Delitto di omicidio aggravato - Pena edittale: ergastolo - Conseguente inapplicabilità, in base a norma della legge di delega, del rito abbreviato e della diminuzione *ex art. 442*, secondo comma - Irragionevole disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53; c.p.p. 1988, art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 65

n. 375. Ordinanza del pretore di Palermo del 12 maggio 1992.

Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il pretore adito in mancanza della quale le notifiche si eseguono mediante deposito in cancelleria - Mancata previsione sia della possibilità che le notificazioni siano eseguite all'indirizzo dichiarato che della indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, in modo da renderne edotto il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle conseguenze della sua inosservanza - Prospettata disparità di trattamento fra i ricorrenti che risiedono nel comune e quelli che non vi risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 67

n. 376. Ordinanza del pretore di Palermo del 12 maggio 1992.

Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il pretore adito in mancanza della quale le notifiche si eseguono mediante deposito in cancelleria - Mancata previsione sia della possibilità che le notificazioni siano eseguite all'indirizzo dichiarato che della indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, in modo da renderne edotto il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle conseguenze della sua inosservanza - Prospettata disparità di trattamento fra i ricorrenti che risiedono nel comune e quelli che non vi risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 69

n. 377. Ordinanza del pretore di Torino dell'11 maggio 1992.

Lavoro (rapporto di) - Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio - Facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento non è stato intimato per causa di matrimonio - Limitazione a determinate ipotesi - Mancata previsione della facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 223/1991 relativa alla «mobilità» dei lavoratori - Riferimento alla sentenza n. 27/1969 di non fondatezza di identica questione ritenuta superata dal giudice rimettente.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, quinto comma).

(Cost., art. 3) » 70

n. 378. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 19 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Abuso dello strumento del decreto-legge per la reiterazione dello stesso non convertito.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293).

(Cost., artt. 3 e 38) » 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 306

Sentenza 18 giugno-1^o luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Previsione, con legge regionale, del rilascio in forma tacita dell'autorizzazione mediante l'introduzione del silenzio-assenso nella materia dei rifiuti tossici e nocivi - Prospettato contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale e comunitaria che nella materia non prevede l'istituto del silenzio-assenso - Lamentata interferenza della regione in materia penale - Sussistenza - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, secondo e terzo comma, e 4, quarto comma).
(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti nocivi all'interno dell'azienda - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Lamentata illegittima interferenza della regione in materia penale - Questione relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, artt. 7, primo e secondo comma).
(Cost., artt. 3, 25 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale *a)* dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti); *b)* degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1991 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Latisana, nel procedimento penale a carico di Locatelli Luciano, ed altri, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

I. — Il Pretore di Udine - Sezione distaccata di Latisana, nel corso del procedimento penale a carico di Locatelli Luciano ed altri, imputati del reato di cui agli artt. 110, 113, codice penale e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, in concorso o comunque in cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità di Presidente e di Consiglieri delegati della ditta ECO s.p.a., effettuato, presso la sede dell'azienda, un'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione regionale, con ordinanza del 4 dicembre 1991 (R.O. n. 51 del 1992), ha sollevato:

A) questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione (quest'ultimo integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963).

Ha rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, il quale aveva introdotto il concetto di ammasso temporaneo di rifiuti tossici (sent. Corte Cost. n. 370 del 1989), con l'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, coloro che avevano presentato denuncia di ammasso temporaneo di cui al predetto articolo erano autorizzati a proseguire la predetta attività, sempre che avessero presentato la domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine poi prorogato al 30 giugno 1990 con l'art. 100 della legge regionale n. 3 del 1990); con il secondo comma dello stesso art. 7 si era consentita la prosecuzione dell'attività di ammasso temporaneo sino alla data del provvedimento di concessione o del suo diniego e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990 (termine poi prorogato al 30 aprile 1991 con l'art. 2 della legge regionale n. 53 del 1990).

La ECO s.p.a. si era avvalsa di dette norme e aveva proseguito l'attività di ammasso temporaneo di rifiuti tossici.

Ha osservato che con la detta norma (art. 7, primo e secondo comma) la Regione travalicava la potestà legislativa costituzionalmente conferitale, regolando una fattispecie penalmente punita e quindi esercitando una potestà che spetta solo allo Stato, onde la violazione degli artt. 3, 25 cpv., 116 della Costituzione integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963;

B) Lo stesso Pretore ha, altresì, sollevato, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41.

Ha rilevato che per il regime transitorio l'art. 3, secondo comma, stabilisce che per le domande di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23 del 1989, nonché per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge in questione, la relativa autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, e il quarto comma, che tali domande si intendono accolte qualora, decorso inutilmente il suddetto termine, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego, introducendo così l'istituto del silenzio-assenso in materia di rifiuti.

A identico risultato conduce il successivo art. 4, che detta la disciplina generale attinente alle modalità di rilascio dell'autorizzazione, introducendo il comma 5-*quinquies* all'art. 2 della legge regionale n. 23 del 1989.

Ad avviso del giudice *a quo*, risulterebbe leso il principio della riserva allo Stato della potestà punitiva penale, considerandosi lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale e travalicate le competenze legislative regionali con l'introduzione del silenzio-assenso in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti. Le relative norme sarebbero in contrasto con quelle fondamentali della riforma economico-sociale realizzata con il citato d.P.R. n. 915 del 1982, e con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato essendo il detto d.P.R. attuativo di direttive C.E.E.

Infine, si sarebbe verificata disparità di trattamento tra chi effettua uno stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi nel Friuli-Venezia Giulia e chi lo esercita nel resto del territorio nazionale.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, che ha concluso per la inammissibilità della prima delle questioni sollevate, in quanto le disposizioni impugnate sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 504 del 1991, e per la infondatezza della seconda questione, in quanto le argomentazioni del giudice *a quo* sarebbero basate sull'erroneo convincimento che il sistema normativo apprestato dal d.P.R. n. 915 del 1982 comporti una riserva assoluta di attribuzioni amministrative, che precluderebbe ogni sia pur lieve modifica da parte del legislatore regionale.

3. — Nella imminenza della camera di consiglio il Presidente della Giunta regionale ha depositato memoria con la quale sulla seconda questione ha rilevato che lo smaltimento dei rifiuti rientra nella materia «urbanistica», di competenza esclusiva della regione e che, quindi, per l'attuazione delle direttive comunitarie, la legge regionale prevale su quella statale, tranne che per la parte in cui queste espressamente indicano i principi da seguire. Inoltre, l'introduzione del silenzio-assenso nel sistema autorizzativo non esorbiterebbe dalla sfera della potestà legislativa regionale, tanto più che esso è ammesso anche in altre discipline, quale quella delle concessioni edilizie (artt. 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9).

Del resto, l'art. 3, sesto comma, della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, impone, in ogni momento, le eventuali prescrizioni tecniche necessarie per un corretto svolgimento dell'attività.

Inoltre, in ordine all'aspetto precettistico delle norme penali (sent. Corte Cost. n. 26 del 1966), che è quello in discussione, la riserva penale è relativa e la definizione di tale aspetto mediante una forma alternativa di espressione sarebbe stata ampiamente adempiuta.

Considerato in diritto

1. — La Corte deve verificare:

A) se l'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nella parte in cui prevede, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, previa presentazione della domanda di autorizzazione, violi gli artt. 116, integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), 3 e 25, secondo comma, della Costituzione;

B) se l'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, e l'art. 4, quarto comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, nella parte in cui, in materia di rifiuti tossici, sia in regime transitorio che in via definitiva, introducono l'istituto del silenzio-assenso prevedendo la possibilità di una autorizzazione tacita per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio, violino gli artt. 116, integrato dalla legge Costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

In entrambe le fattispecie si sarebbero verificati:

a) un travalicamento della sfera delle competenze legislative regionali, essendosi legiferato in materia nella quale sussiste una legislazione statale di principio, emanata in adempimento di obblighi comunitari (il d.P.R. n. 915 del 1982, attuativo di direttive C.E.E.);

b) una irrazionale discriminazione tra coloro che operano nella suddetta Regione e coloro che operano in altre regioni;

c) la lesione del principio della riserva statale in materia di legislazione penale, trattandosi di una fattispecie (stoccaggio provvisorio non autorizzato) penalmente punita.

2. — La questione *sub A*) deve essere dichiarata inammissibile, perché la disposizione impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 504 del 1991) e, quindi, espunta dall'ordinamento.

3. — La questione *sub B*) è fondata.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 370 del 1989) dell'art. 15, quinto comma, della legge regionale del 7 settembre 1987, n. 30, che non richiedeva l'autorizzazione regionale per alcuni casi di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi, ha ridisciplinato la materia con l'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1991 n. 41, dando possibilità agli esercenti la detta attività in regime transitorio di chiedere l'autorizzazione regionale entro certi termini.

Dopo avere disposto che la richiesta autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ha previsto (quarto comma) che le domande devono intendersi accolte qualora entro il suddetto termine non sia intervenuto il provvedimento autorizzativo o il diniego motivato.

In tal modo, nella materia di cui trattasi, ha introdotto l'istituto del silenzio-assenso, ovvero ha previsto la possibilità della autorizzazione tacita in luogo di quella espressa.

Lo stesso istituto è stato previsto, per la disciplina generale, dal comma quinto-*quinquies*, aggiunto all'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1987, come modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23.

In tal modo non viene compiuta nessuna indagine e nessun accertamento sull'esistenza delle condizioni, soprattutto tecniche, richieste per l'esercizio dell'attività di cui trattasi ed, in particolare, sulle misure e sugli accorgimenti da apprestarsi per evitare che dall'attività medesima derivino danni alla salute e all'ambiente, in relazione alla natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati.

3.1. — Ora, le direttive C.E.E. n. 75/442, 76/403 e 78/319 qualificano quella di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come attività di pubblico interesse da controllare accuratamente; stabiliscono che essa debba essere soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità competenti secondo le legislazioni dei vari Stati membri e prevedono che l'autorizzazione sia espressa e specifica, nel senso che debbono indicarsi quale o quali attività siano consentite ed a quali condizioni, con riferimento alla natura dei luoghi, al tipo di attività, ai modi e alla quantità dei rifiuti, alla capacità economica e professionale dell'imprenditore, alle esigenze primarie di protezione della salute e dell'ambiente, ai molteplici criteri di economicità ed efficienza, alla pianificazione economica e territoriale.

La più recente direttiva n. 91/156 del 18 marzo 1991, a modifica della direttiva n. 75/442, da recepirsi dagli Stati membri entro il 1º aprile 1993, dispone, tra l'altro (art. 9), che le autorizzazioni devono riguardare, in particolare, i tipi e i quantitativi di rifiuti, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento e il metodo di trattamento. In via generale ribadisce (art. 4) che si debbano adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3.2. — Con il d.P.R. n. 915 del 1982 si è data attuazione alle suddette direttive.

Rivestono la portata di norme di principio quelle disposizioni del decreto che, in stretta correlazione con la esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie, delincono gli obiettivi essenziali e i limiti di operatività della disciplina dello smaltimento dei rifiuti (sentenza n. 192 del 1987).

In particolare, si tratta delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2, in cui si fissano le regole generali per la inderogabile necessità di evitare ogni rischio di inquinamento e di degrado dell'ambiente.

L'art. 4 regola le competenze dello Stato al quale spettano le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con la attuazione del decreto, come espressione di siffatte funzioni, e, tra l'altro (p.f.), la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni relative a tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo stoccaggio provvisorio, prevedendosi poi (art. 26) come reati le attività svolte senza l'autorizzazione.

Le suddette competenze e la connessa emanazione di norme tecniche sono correttamente volte a definire i principi di massima e i criteri generali da osservarsi nel settore per assicurare le indefettibili esigenze di uniformità alle quali deve ispirarsi la tutela dell'ambiente e della salute.

4. — Con l'art. 6, in adempimento anche delle direttive comunitarie le quali demandano agli stati membri di stabilire le autorità incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti (art. 5 direttiva n. 75/442, art. 6 direttiva n. 78/319), si conferma la competenza regionale in materia già trasferita con l'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977 e si demanda tra l'altro, alle regioni il rilascio delle autorizzazioni.

Sempre in attuazione delle direttive C.E.E., all'art. 16, si stabilisce che per il rilascio dell'autorizzazione, anche per lo stoccaggio provvisorio, deve essere accertata la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche dell'impianto, ai requisiti stabiliti nello stesso d.P.R. e che nella autorizzazione dovranno essere specificati i tipi e i quantitativi massimi trattabili annualmente.

Sia le direttive C.E.E. che il d.P.R. citato, che ad esse ha dato attuazione, escludono pertanto che per le fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si possa fare ricorso all'istituto del silenzio-assenso e, cioè, alla autorizzazione tacita.

5. — Anche l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso che, una volta accertata la natura tossica e nociva dei rifiuti, il regime delle attività di smaltimento non può prescindere dalla necessità di una espressa e specifica autorizzazione regionale, come si desume dall'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982.

Non vi è spazio per le autorizzazioni tacite e generiche, sia per la dizione letterale della norma, sia per le finalità da raggiungere, volte ad assicurare che ogni fase si svolga in assoluta sicurezza per la salute e l'ambiente, sulla base di prescrizioni puntuali e specifiche dell'atto di autorizzazione.

Anche l'art. 14 quarto comma, della recente legge n. 241 del 1990 esclude la possibilità del ricorso al silenzio-assenso per le amministrazioni dello Stato preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini.

5.1. — La stessa Corte C.E.E. (sent. del 28 febbraio 1991 in causa n. 360/87), ha escluso il ricorso al silenzio-assenso e alla autorizzazione tacita nella analoga materia dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose. La esclusione è stata motivata con il rilievo della mancata effettuazione dei controlli necessari prima e dopo il rilascio dell'autorizzazione e dell'accertamento delle condizioni richieste, dalle quali sorgono diritti soggettivi ed obblighi in capo alle parti.

6. — In tale situazione risulta violato l'art. 116 della Costituzione integrato dall'art. 4 della legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) il quale stabilisce che la potestà legislativa regionale si attua in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato nonché con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.

Tra le materie indicate vi è l'urbanistica che, secondo la Regione, comprenderebbe anche la tutela dell'ambiente.

L'art. 5 della suddetta legge costituzionale pone specificamente per la Regione l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in alcune materie tra cui l'igiene e la sanità.

Del resto si è già affermato (sent. n. 349 del 1991) che la competenza esclusiva delle Regioni, anche a Statuto speciale, è destinata a cedere di fronte all'attuazione di direttive comunitarie correlata al rispetto degli obblighi internazionali derivanti dal trattato istitutivo della C.E.E. e quindi in relazione alle disposizioni della legge statale direttamente attuativa della normativa comunitaria, nella misura in cui esse si presentano come necessarie al perseguimento della finalità attuativa.

Restano assorbite le censure poste in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione:

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

-A) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, e dell'art. 4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23), nella parte in cui, in materia di rifiuti tossici, sia in regime transitorio che in via definitiva, introducono l'istituto del silenzio-assenso, prevedendo la possibilità di una autorizzazione tacita per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio;

B) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Udine con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0791

N. 307

Sentenza 18 giugno-1° luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Liguria - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Esclusione con legge regionale, dello stoccaggio provvisorio effettuato secondo determinate modalità, dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante - Indebita interferenza della regione nella materia penale con incidenza sul principio costituzionale della imparzialità della pubblica amministrazione - Deviazione dai principi delle norme comunitarie - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 18, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 97, primo comma, e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal Pretore di Savona nel procedimento penale a carico di Ragogna Mario, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale della Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Savona, nel corso del procedimento penale a carico di Ragogna Mario, imputato del reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta «Sicis s.p.a.», effettuato, presso la sede dello stabilimento, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, senza essere munito dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del citato decreto, con ordinanza del 5 novembre 1991 (R.O. n. 76 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria n. 1 del 1990. Esso stabilisce che si considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) che i rifiuti, se allo stato liquido o fangoso pompabile, non superino per ciascuna unità o centro di produzione il quantitativo annuo complessivo di 10 mc. ed il quantitativo presente in detenzione di 5 mc.;

b) che, se allo stato solido o fangoso palabile, non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo di 50 mc. ed il quantitativo presente in detenzione di 10 mc.;

c) che i rifiuti siano custoditi in un sito al coperto all'uopo destinato secondo le disposizioni generali di cui al paragrafo 4, 4.1., della deliberazione 27 luglio 1984, del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

d) che vengano asportati almeno ogni sei mesi ovvero, nel caso che il loro quantitativo annuo non superi i 2 mc., almeno una volta l'anno.

Inoltre con il secondo comma dello stesso art. 18 si sarebbe riservata l'autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 915 ai soli casi di stoccaggio provvisorio realizzato al di fuori delle condizioni su indicate.

1.1. — L'art. 18, primo comma, della legge regionale n. 1 del 1990, siccome di fatto esonererebbe lo stoccaggio effettuato alle condizioni ivi previste dalla necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, si porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 117 della Costituzione, che fissa i limiti della competenza regionale, e con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva alla legge statale la materia penale.

In base alla direttiva comunitaria (n. 78/319 del 20 marzo 1978) e alla legge statale di attuazione (d.P.R. n. 915 del 1982) l'autorizzazione cui è soggetta ciascuna fase dello stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi deve essere concessa con un provvedimento specifico rilasciato dopo l'accertamento delle condizioni richieste.

La legge statale, poi, (art. 16 d.P.R. 915 del 1982) punisce penalmente colui che effettua le varie fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione.

Si sarebbero violati anche:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la discriminazione dei cittadini della Regione *de qua* rispetto a quelli di altre Regioni che richiedono l'autorizzazione espressa;

b) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, ledendosi il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Liguria, che concludendo per la manifesta infondatezza della questione, ha osservato che le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con le sentenze richiamate nella ordinanza di rimessione non si attagliano alla fattispecie.

Considerato in diritto

1. — La Corte deve verificare se l'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria n. 1 del 1990, che stabilisce che si considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore degli stessi, purché siano rispettate le condizioni ivi indicate, violi: a) l'art. 117, in quanto risulterebbero violati i limiti della competenza regionale, trattandosi di materia regolata da direttive comunitarie e da una legge statale (il d.P.R. n. 915 del 1982) di loro attuazione, la quale contiene le norme di principio da osservarsi nella materia; b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché si riterrebbero lecite fattispecie di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi effettuate senza l'autorizzazione regionale; c) l'art. 3 della Costituzione, discriminandosi i cittadini della Regione rispetto a cittadini di altre Regioni, per i quali si richiederebbe l'autorizzazione regionale per ogni ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi; d) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, risultando leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — La questione è fondata.

L'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria n. 1 del 1990 stabilisce che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi può essere effettuato senza autorizzazione specifica se si verificano alcune condizioni e cioè: *a)* se i rifiuti, allo stato liquido o fangoso pompabile, non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo annuo complessivo di 10 mc. e il quantitativo presente in detenzione di 5 mc.; *b)* se i rifiuti allo stato liquido o fangoso palabile non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo di 50 mc. ed il quantitativo presente in detenzione di 10 mc.; *c)* se i suddetti siano custoditi in un sito al coperto all'uopo destinato; *d)* se siano asportati almeno ogni sei mesi ovvero almeno una volta all'anno, se il loro quantitativo annuo non superi i 2 mc.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede, invece, l'autorizzazione in caso di inosservanza di una delle suddette condizioni.

La disposizione di cui trattasi, che è oggetto della proposta impugnativa, eccettua, quindi, dall'obbligo dell'autorizzazione alcune ipotesi di stoccaggio provvisorio.

Invece, sia le direttive C.E.E. (in specie la n. 78/319) che la disciplina statale di attuazione (il d.P.R. n. 915 del 1982), che dettano i principi fondamentali da osservarsi in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, tra cui lo stoccaggio provvisorio, prevedono per tutte le fasi l'obbligo della autorizzazione senza alcuna eccezione (art. 16 d.P.R. n. 915 del 1982) e, per giunta, la legge statale punisce penalmente lo stoccaggio provvisorio effettuato senza autorizzazione (art. 26 d.P.R. 915 del 1982).

I suddetti atti normativi, comunitari e statali, secondo la interpretazione giurisprudenziale, escludono anche la possibilità di una autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all'istituto del silenzio-assenso proprio perché si impone la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della Costituzione).

2.1. — Occorre, infatti, accertare l'esistenza delle condizioni tecniche specificamente richieste per il rilascio dell'autorizzazione. E cioè, secondo i tipi di rifiuti e i quantitativi da stoccare, la idoneità dei luoghi, i metodi dello svolgimento della attività da autorizzare (direttiva n. 78/349) ed, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti prescritti anche dalle norme tecniche emanate in proposito.

Nella autorizzazione devono essere specificati i tipi e i quantitativi massimi dei rifiuti stoccabili (art. 18, secondo comma, d.P.R. n. 915 del 1982).

La disposizione denunciata, invece, fissa solo delle condizioni, ma nulla prevede in merito alle modalità dell'accertamento e del controllo sulla loro ricorrenza ed osservanza; non indica nemmeno gli organi o le persone all'uopo incaricate.

3. — Risultano, quindi, violati i principi di indirizzo posti dalla legge statale, diretta ad attuare, con uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale, le direttive C.E.E. in materia, in adempimento dei contratti obblighi internazionali.

La potestà legislativa regionale deve cedere all'intervento legislativo statale determinato dalle suddette finalità.

In particolare, non può introdurre arbitrarie distinzioni o deroghe perché ne sarebbe sconvolta la complessiva logica della legge statale.

Restano assorbite le censure riferentesi agli altri precetti costituzionali di cui si denuncia la violazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 313

*Ordinanza 18 giugno-1^o luglio 1992***Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 22 aprile 1992.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 22 aprile 1992;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza n. 186 del 22 aprile 1992;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dispone che l'errore materiale occorso nel punto 1) del dispositivo della sentenza n. 186 del 22 aprile 1992 sia corretto nel modo che segue:**sostituire alle parole: «del giudice per le indagini preliminari» le parole «del giudice del dibattimento».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO*Il redattore:* SPAGNOLI*Il cancelliere:* DI PAOLADepositata in cancelleria il 1^o luglio 1992.*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

92C0798

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 55

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 1992
(della regione Liguria)*

Circolazione stradale - Possibilità di utilizzare, in via temporanea ed eccezionale, gli autocarri per il trasporto di persone nonché di impiegare, in via eccezionale, in servizio di linea, gli autobus normalmente destinati a noleggio con conducente (e viceversa), previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in base a nulla-osta del prefetto - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di linee automobilistiche, tramvie e filovie.

(D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Petrocelli, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, 1, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore* per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada».

Sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 è stato pubblicato il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto: «Nuovo codice della strada».

L'art. 82 di tale decreto, nel dettare norme per la destinazione e l'uso dei veicoli, così recita testualmente al sesto comma: «Previo autorizzazione dell'ufficio della direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla-osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa».

La regione Liguria assume la costituzionale illegittimità della suddetta norma, e pertanto, adisce codesta ecc.ma Corte onde sentirne dichiarare l'annullamento in base ai seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione come attuati dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Com'è noto, l'art. 117 della Costituzione annovera tra le materie appartenenti alla competenza legislativa regionale le «tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale».

Anteriormente alla creazione delle regioni ed al trasferimento ad esse delle funzioni statali attuato con i decreti legislativi nn. 1-11/1972, era il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) a disciplinare alcune delle funzioni esercitate da parte statale in quella materia; in particolare, l'art. 57, secondo comma, del testo unico citato, prevedeva l'esistenza di apposita autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile onde poter impiegare, in via eccezionale, in servizio di linea gli autobus normalmente destinati a noleggio con conducente (e viceversa).

A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario (art. 1); ovvio, dunque, considerare ormai di competenza regionale anche l'autorizzazione di cui s'è detto concernente all'impiego diversificato di autobus.

La regione Liguria ha esercitato direttamente quella funzione fino al 1975, allorché — con legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 — ha delegato alle province tutte le funzioni amministrative in materia di autoservizi pubblici di linea.

Successivamente, entrato in vigore il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, veniva ulteriormente rimarcata l'esclusiva imputazione alla sfera regionale di tutte le attività amministrative del settore, con la esplicitazione — all'art. 84 — che «Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci... esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, ed automobilistiche... anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione».

L'art. 85 del d.P.R. n. 616, prevedeva poi il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza.

In tale contesto normativo, ove appare chiaro che è ormai l'ente-regione a costituire l'effettivo centro di imputazione delle scelte in materia di trasporti di interesse locale, è sorprendentemente intervenuta la norma che qui si denuncia a riportare in ambito statale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'impiego degli autobus «fuori linea» quali autobus «di linea» e viceversa.

Di qui i vizi indicati in rubrica, giacché è evidente la violazione dei principi costituzionali in tema di riparto delle competenze tra Stato e regioni con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e la spoliazione da parte statale di un'attività già devoluta alla sfera di competenza regionale.

Quest'ultima affermazione risponde tanto più al vero in quanto si pensi che il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di servizi «fuori linea» è collegato al pagamento di apposita tassa sulle concessioni regionali, nella misura attualmente stabilita dalla tariffa n. 45 del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230: con il che viene confermata — se ancora ve ne fosse bisogno — la stretta appartenenza regionale di quella funzione.

II Violazione del canone di ragionevolezza.

Contraddittorietà con altra disposizione del medesimo corpo normativo.

Il sesto comma dell'art. 82 del nuovo codice della strada qui impugnato è probabilmente frutto di un errore sfuggito ai compilatori, giacché non trova la benché minima giustificazione logica — prima ancora che giuridica — l'aver attribuito ad uffici statali la singola funzione di cui si discute, quando poi la totalità delle funzioni amministrative della materia (appartiene alle) ed è svolta pacificamente dalle regioni.

L'opinione è avvalorata dalla constatazione che il contenuto dell'art. 82, sesto comma, del d.lgs. n. 285/1992 è in assoluto contrasto con quanto dispone il successivo art. 87, quarto comma, ove si riconosce che «il concedente la linea» (ovvero: la regione per le linee di interesse sovracomunale o il comune, in caso di concessioni di interesse comunale) può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa.

Dunque: dopo aver all'art. 82 rivendicato allo Stato il rilascio dell'autorizzazione in questione, il legislatore statale si contraddice clamorosamente, riconoscendo — all'art. 87 — che quella stessa identica funzione amministrativa appartiene alla regione (o al comune).

III Violazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'art. 82, sesto comma, del d.lgs. n. 285/1992 contrasta altresì con la norma costituzionale posta dall'art. 119 della Costituzione.

Va infatti posto mente alla già riferita circostanza che l'atto autorizzativo per cui è causa sconta — come s'è detto — il pagamento di apposita tassa sulle concessioni regionali.

La riappropriazione da parte statale della competenza autorizzatoria *de qua*, porterebbe ad un'assurda situazione di incertezza circa la identificazione dell'autorità beneficiaria del relativo gettito, in ogni caso, se anche si ammettesse che i proventi della tassa continuassero pervenire alla regione, ben si potrebbe pur sempre ipotizzare un danno alle finanze regionali, giacché diventerebbe estremamente difficile — se non impossibile — l'esercizio del controllo sulla regolarità dei versamenti afferenti la tassa stessa, con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria regionale.

Per tutti i motivi sopra esposti, si chiede che in accoglimento del presente ricorso, l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 82, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Si deposita: copia della deliberazione della giunta regionale n. 2559 del 5 giugno 1992 di autorizzazione alla proposizione del ricorso, nonché copia della norma impugnata.

Genova-Roma, addì 12 giugno 1992

AVV. GIUSEPPE PETROCELLI

N. 353

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 giugno 1992) dalla Corte di cassazione sez. unite civili, sul ricorso proposto da Comunità Montana della Maielletta zona P. contro comune di Rapino

Usi civici - Commissario degli usi civici - Organo giurisdizionale - Potere di promuovere *ex officio* controversie per le quali sia competente a giudicare - Conseguente mancata distinzione tra parte e giudice - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa delle parti convenute - Violazione del principio di imparzialità del giudice - Lesione dell'autonomia amministrativa delle regioni.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 118).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6308/90 del r.g. aa.cc., proposto da Comunità Montana della Maielletta zona P., in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiburtina Antica, n. 13 presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Catalano e dall'avv. Fabrizio Fabrizi giusta delega a margine del ricorso. Ricorrente, contro comune di Rapino. Intimato.

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi alla commissione regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo iscritto al n. 4.4.90.

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19 dicembre 1991 la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Di Ciò.

Udito l'avv. L. V. Moscarini p.d.

Udito il p.m., nella persona del dott. M. Di Renzo avv.to gen.le presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso: rimessione atti alla Corte costituzionale.

PREMESSO IN FATTO

Il comando della stazione forestale di guardiagrele con rapporto dell'11 novembre 1989, riferiva al commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo che in agro del comune di Rapino, sul fondo riportato in catasto al foglio n. 115, particella n. 119, era stato costruito un fabbricato a servizio dell'artigianato artistico della ceramica, per iniziativa ed a cura della Comunità montana, zona P della Maielletta.

Il commissario anzidetto promuoveva d'ufficio azione giurisdizionale, convocando dinanzi a sè il sindaco di Rapino e il presidente della Comunità montana della Maielletta. Nel presupposto che il cennato fondo fosse di natura demaniale civica universale, che non fosse stata concessa per l'edificazione l'autorizzazione prevista dall'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e che il comportamento della Comunità Montana comportasse implicita contestazione della ricordata natura del fondo abusivamente occupato, procedeva al fine di sentir dichiarare la natura demaniale civica universale del terreno indicato.

Prima dell'udienza di comparizione, la Comunità Montana della Maielletta zona proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo l'eccesso di potere giurisdizionale rilevabile nell'azione commissariale come sopra iniziata.

Il comune di Rapino non ha depositato scritti difensivi.

OSSERVA:

In ordine alla carenza di giurisdizione si assume:

a) il potere giurisdizionale del commissario, limitato alle controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, circa la *qualitas soli* e l'appartenenza dei beni, non comprende l'accertamento dell'invalidità di atti amministrativi e di negozi di diritto privato, riservato rispettivamente al giudice amministrativo ed al giudice ordinario;

b) il potere giurisdizionale sulle rivendicazioni presuppone che vi sia una lite fra soggetti diversi circa l'appartenenza del bene, con la conseguenza che, in mancanza della lite fra i soggetti interessati (come nel caso di specie) l'ordine di reintegrazione a favore del comune può rientrare nelle attribuzioni amministrative della regione e non in quelle giurisdizionali del commissario;

c) in ogni caso il potere giurisdizionale non può essere esercitato al di fuori di una espressa domanda della parte interessata.

Si deduce altresì che l'art. 29, primo comma, della legge n. 1766/1927, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che ha trasferito alle regioni le attribuzioni di carattere amministrativo dei commissari non può essere interpretato nel senso, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, che il commissario ha il potere di promuovere *ex officio* le controversie sulle quali ha giurisdizione, dovendosi ormai ritenere che l'iniziativa dei giudizi sia rimessa alle parti interessate ed alle regioni. Riconoscere, poi, la facoltà di promuovere il giudizio allo stesso giudice che deve pronunciare sulla fondatezza delle domande costituisce grave violazione del principio del contraddittorio, tale da rendere invalida la pronuncia.

Queste Sezioni unite ritengono che rivesta importanza centrale la questione relativa alla permanenza, dopo il trasferimento alle regioni delle attribuzioni di carattere amministrativo già devolute al commissario dalla legge n. 1766/1927, del potere del commissario di promuovere *ex officio* le controversie per le quali egli stesso ha funzione di giudice. Essa è stata già affrontata recentemente da questa Corte, in relazione ai ricorsi n. 5595 e 7068/1988, vertenti tra il comune di Pizzoferrato e la S.p.a. Delberg costruzioni junior ed altri: con ordinanza 20 settembre - 21 novembre 1991 è stato deciso di rimettere alla Corte costituzionale l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge n. 1766/1927 nella parte in cui prevede la promozione d'ufficio del giudizio commissariale in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

La questione, ad avviso della Corte, non può essere risolta sul piano meramente interpretativo, come auspicato tra l'altro dalla ricorrente, dal momento che queste sezioni unite, in precedenti pronunce dalle quali non v'è ragione di dissentire, hanno affermato che pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977, il commissario conserva il potere di promuovere d'ufficio i giudizi ad esso riservati (cfr. sent. 3 agosto 1989, n. 3586).

La possibilità di espungere dal testo del primo comma dell'art. 29 della legge n. 1766/1927 la previsione che il commissario, oltre che su istanza delle parti interessate, possa procedere «anche d'ufficio», può pertanto essere affidata solo all'intervento della Corte costituzionale, ravvisando questo collegio dubbi, non manifestamente infondati, di legittimità della norma in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 108, primo e secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza della questione nel presente giudizio è fuori discussione: da un lato nessun problema ad esso preliminare è delineabile; dall'altro basti rilevare che senza l'iniziativa giurisdizionale del commissario il giudizio in esame non sarebbe sorto.

Questa Corte ha sempre interpretato il primo comma dell'art. 29 nel senso che il commissario potesse procedere *ex officio* non solo per le operazioni di carattere amministrativo a lui affidate dalla legge n. 1766/1927, ma anche per i giudizi attribuiti alla sua giurisdizione. Al commissario è stato pertanto riconosciuto il potere non solo di decidere determinate controversie, ma anche di promuoverle, ossia di formulare le specifiche domande giudiziali della cui fondatezza egli stesso era chiamato a conoscere e quindi di rivestire nel processo sia la parte di attore sia quella di giudice. Nelle controversie poteva quindi accadere che i soggetti del rapporto sostanziale fossero parti processuali del tutto anomale: coinvolte, anziché in un contraddittorio fra di loro, insussistente e puramente formale, in un diverso contraddittorio reale fra loro congiuntamente da una parte, in veste sostanziale di convenuti, e il giudice dall'altra in veste di attore.

Una situazione del genere può trovare spiegazione nel fatto che, nel sistema della legge n. 1766/1927, il commissario non era soltanto un giudice speciale, ma era anche un organo di amministrazione attiva e, come tale, portatore di interessi pubblici concreti che era tenuto a realizzare. L'anomalia dell'attore-giudice era un riflesso dell'anomalia amministratore-giudice la quale, in linea di principio, non era ritenuta non conforme a principi costituzionali (cfr. Corte costituzionale 25 maggio 1970, n. 73), con riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 25 della Costituzione).

Senonché, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che ha trasferito alle regioni «tutte» le funzioni di carattere amministrativo in materia di usi civici attribuite dalle leggi anteriori al commissario ed al Ministero dell'agricoltura, deve ritenersi che il commissario oggi, sia soltanto un giudice che, come tale, non può e non deve essere portatore di alcun interesse particolare attinente alla materia degli usi civici, la cui cura non gli è più attribuita. Di conseguenza non sembra che possa essergli riconosciuto il potere di promuovere «di ufficio» i giudizi dinanzi a sé, la cui iniziativa dovrebbe essere rimessa in via esclusiva alle parti interessate ed alle regioni ex art. 10 della legge n. 1078/1930, richiamata dall'art. 66, sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977, ossia ai portatori di interessi concreti e contrapposti, pubblico o privati, nelle singole controversie.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

È stata già rilevata la grave anomalia processuale derivante dal riconoscimento della possibilità che il giudice rivesta contemporaneamente la figura di attore, il quale formula le domande e poi le istruisce in contraddittorio reale con i soggetti del rapporto sostanziale.

Questa anomalia, mentre elimina la necessaria distinzione tra giudice e parte insita nel riconoscimento del diritto di agire (primo comma dell'art. 24), appare tale da menomare gravemente il diritto di difesa delle parti del rapporto sostanziale (secondo comma dell'art. 24) il quale si esplica, e deve esplicarsi, nella contrapposizione dialettica delle parti medesime e non nella contrapposizione con lo stesso giudice.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato anche con riferimento all'art. 101 della Costituzione.

Se il giudice è soggetto «soltanto» alla legge e come tale si pone come garante del solo interesse generale della corretta applicazione della legge, non può, senza contraddizione, essere contemporaneamente portatore di interessi particolari e concreti, anche se di carattere pubblico, ma propri della pubblica amministrazione, necessariamente subordinati alla proposizione di una domanda giudiziale.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato infine con riferimento all'art. 118, primo e secondo comma della Costituzione.

Dal momento che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle regioni con il d.P.R. n. 616/1977 e che il potere di promuovere giudizi a tutela dell'interesse pubblico relativo rientra nelle funzioni amministrative (cfr. art. 10, della legge 10 luglio 1930, n. 1078, richiamata dall'art. 66, sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977), il riconoscimento di tale potere al commissario non sembra compatibile con l'autonomia delle regioni nell'ambito della sfera di amministrazione ad esse riservata dalla Costituzione. L'esercizio del diritto di azione, a tutela di un determinato interesse, comporta sempre una valutazione di carattere discrezionale che non sembra possa essere sottratta al soggetto, che in via esclusiva, in base alla legge, è portatore dell'interesse medesimo.

In definitiva l'indicata questione di legittimità costituzionale non sembra manifestamente infondata; onde, in applicazione dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la sua soluzione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica, dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai commissari degli usi civici possano essere promossi «anche di ufficio».

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite civili, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: ZUCCONI GALLI FORSECA

Depositato in cancelleria. Roma, li 14 aprile 1992.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 354

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili
sul ricorso proposto da Condominio Altair ed altri contro il comune di Ovindoli ed altri

Usi civici - Commissario degli usi civici - Organo giurisdizionale - Potere di promuovere *ex officio* controversie per le quali sia competente a giudicare - Conseguente mancata distinzione tra parte e giudice - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa delle parti convenute - Violazione del principio di imparzialità del giudice - Lesione dell'autonomia amministrativa delle regioni.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, primo comma).

(Cost., artt. 24, 101 e 118).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4028/1991 del r.g. aa.cc., proposto dal condominio Altair, nonché condominio Garage I e Garage II, in persona dell'amm.re *pro-tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, via di Vigna Stelluti n. 176, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Iannetti che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso, ricorrenti, contro il comune di Ovindoli, regione Abruzzo, Ministero dell'agricoltura e foreste - Ispettorato dipartimentale delle foreste dell'Aquila, e procuratore generale della corte dei conti, intimati, avverso la sentenza del commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, dep. il 16 gennaio 1991;

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23 gennaio 1992 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Di Ciò;

Udito l'avv. Iannetti;

Udito il p.m., nella persona del dott. Morozzo Della Rocca, sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità art. 29 della legge n. 1766/1927 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

RIEUNTO IN FATTO

A mezzo di contratto in data 24 marzo 1990 — definito dalle parti di «conciliazione ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1766/1927» — il sindaco di Ovindoli ed i condomini Altair, Garage I e II stipulavano la cessione definitiva, del comune ai condomini, della proprietà di un terreno di mq. 39.200. I contraenti intendevano in tal modo definire la controversia demaniale conclusasi con la sentenza del commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo del 12 novembre 1986, che aveva rigettato l'opposizione dei predetti condomini, avverso il progetto di verifica e sistemazione demaniale di alcuni terreni di Ovindoli, nel quale anche il terreno oggetto della conciliazione era stato classificato di natura demaniale civica.

Il commissario anzidetto — ritenendo che era stata ormai accertata la natura demaniale del fondo in questione in quanto la ricordata sentenza del 1986 era esecutiva nella parte in cui disponeva la reintegra del terreno in favore del comune di Ovindoli; e che pertanto dovesse considerarsi nullo qualsiasi atto di disposizione in contrasto con l'accertata natura demaniale — sospendeva gli effetti dell'atto di conciliazione e contestualmente ordinava la comparizione dinanzi a sé del sindaco di Ovindoli e del legale rappresentante del condominio Altair e del condominio I e II.

Instaurato il contraddittorio; lo stesso commissario con sentenza 10-16 gennaio 1991 dichiarava la natura demaniale civile del terreno in contestazione e, per l'effetto, la nullità assoluta ed insanabile sia dell'atto di vendita stipulato tra il comune ed il condominio nel 1970 — in ordine al quale già la precedente sentenza aveva dichiarato la nullità — sia del successivo atto di conciliazione tra le stesse parti, diretto a definire la controversia ancora pendente; con conseguente nuovo ordine di reintegra dell'immobile nel patrimonio comunale.

Contro detta sentenza hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, i tre condomini, in base a tre motivi di cassazione.

Il comune di Ovindoli non ha depositato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va attribuita importanza centrale alla questione, posta dal terzo motivo di ricorso, se dopo il trasferimento alle regioni delle attribuzioni di carattere amministrativo già devolute al commissario dalla legge n. 1766/1927, permanga nel commissario stesso il potere di promuovere *ex officio* le controversie nelle quali egli ha funzione di giudice.

In caso analogo (cfr. ordinanza 20 settembre-21 novembre 1991, in causa comune di Pizzoferrato contro S.p.a. Valle del Sole e S.p.a. Delberg Junior Costruzioni) queste sezioni unite hanno ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui autorizza i commissari per gli usi civici a promuovere d'ufficio procedimenti giudiziari.

La questione, ad avviso della Corte, non può essere risolta sul piano puramente interpretativo, come auspicato dai ricorrenti dal momento che queste sezioni unite, in precedenti pronunce dalle quali non v'è ragione di dissentire, hanno affermato che anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 il commissario conserva il potere di promuovere d'ufficio i giudizi ad esso riservati (cfr. sentenza 3 agosto 1989, n. 3586).

La possibilità di espungere dal testo del primo comma dell'art. 29 della legge n. 1766/1927 la previsione che il commissario, oltre che su istanza delle parti interessate, possa procedere «anche d'ufficio», può pertanto essere affidata solo all'intervento della Corte costituzionale, ravvisando questo collegio dei dubbi, non manifestamente infondati, di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Questa Corte ha sempre interpretato il primo comma dell'art. 29 nel senso che il commissario potesse procedere *ex officio* non solo per le operazioni di carattere amministrativo a lui affidate dalla legge n. 1766/1927, ha anche per i giudizi attribuiti alla sua giurisdizione. Al commissario è stato pertanto riconosciuto il potere non solo di decidere determinate controversie ma anche di promuoverle, ossia di formulare le specifiche domande giudiziali della cui fondatezza egli stesso era chiamato a conoscere, e quindi di rivestire nel processo sia la parte di attore sia quella di giudice. Nelle controversie poteva quindi accadere, com'è accaduto nel caso in esame, che i soggetti del rapporto sostanziale (nella specie il comune alienante ed i soggetti privati acquirenti del terreno) fossero parti processuali del tutto anomale, coinvolte, anziché in un contraddittorio tra di loro, insussistente e puramente formale, in un diverso contraddittorio reale fra loro congiuntamente da una parte, in veste sostanziale di convenuti, e il giudice dall'altra, in veste di attore.

Una situazione del genere può trovare spiegazione nel fatto che, nel sistema della legge n. 1766/1927, il commissario non era soltanto un giudice speciale, ma anche un organo di amministrazione attiva e, come tale, portatore di interessi pubblici concreti che era tenuto a realizzare. L'anomalia dell'attore-giudice era un riflesso dell'anomalia amministratore-giudice la quale ultima, in linea di principio, non era ritenuta non conforme a principi costituzionali (cfr. Corte costituzionale 25 maggio 1970, n. 73, con riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 25 della Costituzione).

Senonché, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977, che ha trasferito alle regioni tutte le funzioni di carattere amministrativo in materia di usi civici attribuite dalle leggi anteriori al commissario ed al Ministero dell'agricoltura, deve ritenersi che il commissario, oggi, è soltanto un giudice che, come tale, non può e non deve essere portatore di alcun interesse particolare attinente alla materia degli usi civici, la cui cura non gli è più attribuita. Di conseguenza non sembra che possa essergli riconosciuto il potere di promuovere «d'ufficio» i giudizi dinanzi a sé, la cui iniziativa dovrebbe essere rimessa in via esclusiva alle parti interessate ed alle regioni ex art. 10 della legge n. 1078/1930, richiamata dall'art. 66, sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977; ossia ai portatori di interessi concreti e contrapposti, pubblici o privati, nelle singole controversie.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene innanzi tutto prospettato con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Si è già rilevato la grave anomalia derivante dal riconoscimento della possibilità che il giudice rivesta contemporaneamente la figura di attore, il quale formula le domande e poi le istruisce in contraddittorio reale con i soggetti del rapporto sostanziale.

Questa anomalia, mentre elimina la necessaria distinzione tra giudice e parte insita nel riconoscimento del diritto di agire (primo comma dell'art. 24), appare tale da menomare gravemente il diritto di difesa delle parti del rapporto sostanziale (secondo comma dell'art. 24), il quale si esplica, e deve esplicitarsi, nella contrapposizione dialettica delle parti medesime, e non nella contrapposizione con lo stesso giudice.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato anche con riferimento all'art. 101 della Costituzione.

Se il giudice è soggetto «soltanto» alla legge e come tale si pone garante del solo interesse generale alla corretta applicazione della legge, non può, senza contraddizione, essere contemporaneamente portatore di interessi particolari e concreti, anche se di carattere pubblico, ma propri della pubblica amministrazione, necessariamente sottesi alla proposizione di una domanda giudiziale.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato infine con riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Dal momento che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle regioni con decreto presidenziale n. 616/1977 e che il potere di promuovere giudizi a tutela dell'interesse pubblico relativo rientra nelle funzioni amministrative (cfr. art. 10 della legge 10 ottobre 1930, n. 1078, richiamata nell'art. 66, sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977) il riconoscimento di tale potere al commissario non sembra compatibile con l'autonomia della regione, nell'ambito della sfera di amministrazione ad essa riservata dalla Costituzione. L'esercizio del potere di azione, a tutela di un determinato interesse, comporta sempre una valutazione di carattere discrezionale che non sembra possa essere sottratta al soggetto che in via esclusiva, in base alla legge, è portatore dell'interesse medesimo.

In definitiva, l'indicata questione di legittimità costituzionale non sembra manifestamente infondata: onde, in applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sua soluzione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visto il ricorso proposto dai condomini Altair, Garage I e II di Ovindoli, contro la sentenza in data 10-16 gennaio 1991 del commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica, dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai commissari degli usi civici possano essere promosso «anche d'ufficio»;

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, il 23 gennaio 1992.

Il presidente di sezione: BUE

Depositato in cancelleria, Roma, 14 aprile 1992

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C0778

N. 355

Ordinanza emessa il 26 maggio 1992 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cristiani Eleonora

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Abuso dello strumento del decreto-legge per la reiterazione dello stesso non convertito.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 77).

LA CORTE DI CASSAZIONE.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Pasquale Vario, Fabrizio Ausenda che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro Cristiani Eleonora, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 47 presso l'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Bologna in data 16 maggio 1990, dep. il 25 giugno 1990 (r.g. n. 1938/90);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14 maggio 1992 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. De Luca;

Udito l'avv. Agostini;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Aloisi che ha concluso: rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale.

RIEPIUNTO IN FATTO

Con sentenza del 25 giugno 1990, ora denunciata, il tribunale di Bologna — in parziale riforma della sentenza 28 febbraio 1989 del pretore della stessa sede, appellata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) — dichiarava che, dal 1° ottobre 1983, Eleonora Cristiani — essendo titolare di pensione diretta e di reversibilità a carico dell'Istituto — aveva, bensì, diritto all'integrazione al trattamento minimo soltanto sulla prima pensione (ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683), ma conservava, tuttavia, l'importo del trattamento non più integrabile (c.d. «cristallizzazione») fino al suo riassorbimento negli aumenti della pensione per effetto della perequazione automatica (quinto e settimo comma del citato art. 6).

Avverso la sentenza d'appello, l'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L'intimata resiste con controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo del ricorso — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 (art. 360, n. 3, del c.p.c.) — l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che — anche nell'ipotesi del concorso di più pensioni — trovi applicazione la cosiddetta «cristallizzazione» del trattamento non più integrabile, sebbene questa sia prevista soltanto per il caso di perdita del diritto all'integrazione — su un'unica pensione — in dipendenza del superamento del previsto limite di reddito.

2. — L'interpretazione della disposizione in esame (terzo e settimo comma del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), proposta dal tribunale, risulta conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze nn. 9664, 8015, 6192, 4963, 3331, 2747, 2458, 1469, 1438, 1436, 842 del 1991, 7315 e 3749 del 1990), sostanzialmente condivisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, ordinanza n. 21/1992, sentenza n. 164/1992).

Nelle more del giudizio di cassazione, tuttavia, è intervenuto l'art. 4 del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992 ed entrato in vigore il giorno successivo) — intitolato «norme di interpretazione autentica e in materia di personale» — che sancisce testualmente (al primo comma): «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo».

Nè pare revocabile in dubbio la natura di interpretazione autentica — e la connaturale efficacia retroattiva di quest'ultima disposizione (che costituisce, peraltro la reiterazione della disposizione, di contenuto identico prevista da precedenti decreti-legge non convertibili: art. 4, primo comma, del d.-l. 21 febbraio 1992, n. 14, investito da questione di legittimità costituzionale con ordinanza di questa Corte n. 142 del 21 febbraio 1992, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 11 dell'11 marzo 1992; art. 4, primo comma, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237).

Con il titolo («norme di interpretazione autentica...») ed il tenore letterale («si interpreta nel senso...») concorre — a sostegno dell'assunto — anche la «struttura» della disposizione in esame.

Questa, infatti, coniuga un momento logico-assertivo — consistente nella enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di una disposizione precedente (art. 6 del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1987), cui si ricollega nella formula e nella *ratio* — come un momento precettivo, consistente nell'imporre quel significato, con esclusione di ogni altro (vedi, per tutte, Cassazione nn. 2209, 2210 e 2043 del 1991, anche in motivazione).

Soccorrono, tuttavia, anche suggestioni dei lavori preparatori (v. le relazioni ai disegni di legge di conversione dei precedenti decreti-legge non convertiti).

Ne risulta, infatti, che — in consapevole contrasto con la ricordata giurisprudenza costante di questa Corte, «sostanzialmente condivisa» dalla Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) — il decreto-legge, con la disposizione in esame (art. 4, primo comma), intende proporre una più restrittiva interpretazione autentica (dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), nel senso di «escludere duplicità di integrazioni al minimo, nel caso di più pensioni (così testualmente, le relazioni citate).

Siffatta interpretazione, quindi, sembra imporre — per l'ipotesi di più pensioni integrate al trattamento minimo — la «conservazione» del trattamento minimo su una sola pensione (individuata in base ai criteri, di cui al terzo comma del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), mentre le altre pensioni concorrenti vanno corrisposte nella misura — inferiore ai minimi pensionistici — calcolata sulla base della disposizione contributiva del lavoratore.

Ne risulta una riduzione del trattamento pensionistico complessivo, «vigente» alla data considerata (entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983).

Discostandosi da siffatta interpretazione autentica — che retroagisce alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (art. 6 del d.-l. n. 463, convertita in legge n. 638/1983) ed è applicabile, perciò, alla dedotta fattispecie — la sentenza impugnata meriterebbe, quindi, le censure che le vengono mosse dall'istituto ricorrente.

Tuttavia è ammissibile, rilevante e «non manifestamente infondata», ad avviso della Corte, la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 38, 3 e 77 della Costituzione — del combinato disposto della norma interpretata (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) e di quella di interpretazione autentica (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992).

3. — In pendenza del termine per la conversione in legge (art. 77 della Costituzione), è ammissibile la questione di legittimità costituzionale, che abbia per oggetto — come nella specie — disposizioni o «norme» di decreto-legge.

Trattasi, infatti, di atto avente forza di legge (art. 77 della Costituzione) e, come tale, può formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (art. 134 della Costituzione).

Solo la mancata conversione in legge, poi, o l'inutile decorso del termine all'uopo stabilito, comporta (art. 77) che i decreti legge perdano efficacia fin dall'inizio (vedi, per tutte, Corte costituzionale ordinanze nn. 663, 664 e 665 del 1988, 70/1987, 382, 381, 380 e 379 del 1985).

Oltre che ammissibile — sebbene investa, appunto, una disposizione di decreto-legge — la prospettata questione di legittimità costituzionale è, ad avviso della Corte, anche «rilevante».

4. — La «rilevanza» — che è rimessa alla «motivata» valutazione del giudice *a quo* (in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 297 e 246 del 1986, 228 e 165 del 1985 e 293/1984) — si risolve, infatti, nell'influenza — ai fini della definizione, appunto, del giudizio *a quo* — delle disposizioni o delle «norme» (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 204/1982, Cassazione, sezioni unite n. 4823/1987), che risultino investite dalla questione di legittimità costituzionale (in tal senso, vedi, per tutte, Cassazione nn. 4389/1987, 5694 e 4789 del 1986 e 3802/1985).

In particolare, la questione di legittimità costituzionale «è rilevante», nel giudizio di cassazione, quando risulti strumentale rispetto alla soluzione — censurata con il ricorso — di questioni di diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cassazione n. 4389/1987, 5694/1986, 3802/1985, cit. e, con riferimento alle impugnazioni in generale, Cassazione n. 4789/1986), senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di merito (vedi, per tutte, Cassazione n. 4389/1987, cit.).

Ora, nel caso di specie, la decisione del ricorso dipende dall'applicazione — alla dedotta fattispecie — dell'art. 6, terzo e settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983, nella «interpretazione autentica» (di cui all'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992).

Di siffatta interpretazione — che comporterebbe, per quanto si è detto, l'accoglimento del ricorso — pare, tuttavia, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, 3 e 77 della Costituzione.

5. — È ben vero, infatti, che la legge (o, come nella specie, il decreto-legge) di «interpretazione autentica» non è, di per se, in contrasto con i precetti costituzionali, potendo, di regola, il legislatore, nell'esercizio della propria «discrezionalità», imporre un significato determinato — anche con effetto retroattivo — a disposizioni precedenti, senza interferire con ciò, nella sfera riservata al potere giudiziario (vedi Corte costituzionale nn. 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988, 283/1989).

Ciò non esclude, tuttavia, qualsiasi scrutinio di costituzionalità — ma ne impone, bensì, lo spostamento dagli «aspetti formali» al «contenuto sostanziale» — delle singole disposizioni legislative, appunto, di «interpretazione autentica».

Al pari di qualsiasi altra disposizione, infatti, anche le disposizioni «interpretative» possono — per il loro «retroattività» (che ne costituisce connotato «normale», anche se non essenziale) — risultare in contrasto con precetti costituzionali.

Per quel che qui interessa, c'è da domandarsi, se — discostandosi, per quanto si è detto, dalla ricordata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) — la disposizione di interpretazione autentica (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992), di cui si discute, risulta compatibile con norme, principi e valori costituzionali.

6. — Le relazioni ai disegni di legge di conversione dei due decreti-legge non convertiti (v., per tutti, A.C. n. 20), infatti, ammettono esplicitamente — come è stato già ricordato — di non conformarsi alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) — che sostanzialmente condivide l'interpretazione «adeguatrice» (dell'art. 6 del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), accolta dalla giurisprudenza costante di questa Corte — allegando, tra l'altro, che quel «tipo» di pronuncia (interpretativa di rigetto, appunto) della Corte costituzionale non ha efficacia vincolante *erga omnes*.

Ora è ben vero che siffatte pronuncie hanno efficacia giuridicamente vincolante — quanto all'interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima (interpretazione c.d. «adeguatrice») — soltanto nell'ambito del giudizio *a quo* (vedi, per tutte, Cassazione n. 2326/1990).

Tuttavia — oltre a costituire precedente particolarmente autorevole — siffatte pronuncie possono dar luogo, altresì, al meccanismo della c.d. «doppia pronuncia»: alla pronuncia interpretativa di rigetto, cioè, segue — in ipotesi di dissenso dalla interpretazione, che ne sia proposta — una pronuncia di accoglimento, che impone l'interpretazione stessa (vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 37/1985).

Tale meccanismo, invero, risulta impiegato, finora, soltanto in ipotesi di dissenso dei giudici dalla interpretazione proposta — in pronuncie di rigetto — dalla Corte costituzionale.

Nulla osta, tuttavia, all'estensione del medesimo meccanismo ad ipotesi di dissenso — da parte del legislatore — in disposizioni di «interpretazione autentica».

Anche in tal caso, infatti, viene disattesa la interpretazione «adeguatrice» — proposta dalla Corte costituzionale, in pronuncia di rigetto — sebbene l'interpretazione stessa venga prospettata come l'unica idonea ad assicurare la conformità alla costituzione della disposizione interpretata.

Pertanto la disposizione «interpretativa» in esame (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992, cit.) discostandosi dalla interpretazione «adeguatrice» di una disposizione precedente (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), accolta in pronuncia (interpretativa, appunto) di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.), può dar luogo ad una successiva pronuncia di accoglimento della stessa Corte, concernente il combinato disposto di quella norma di «interpretazione autentica» e della disposizione interpretata.

I parametri di costituzionalità (art. 3 e 38 della Costituzione) possono desumersi, poi, dalla stessa pronuncia di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.), che ha negato il contrasto — con quei precetti costituzionali — della disposizione impugnata (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), solo se questa venga interpretata nel senso, che risulta, ora, disatteso dalla norma di «interpretazione autentica» (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992).

La conclusione proposta si impone, vieppiù, ove si consideri che la Corte costituzionale (sentenza n. 164 del 30 marzo - 8 aprile 1992, cit.) — anche dopo la norma di interpretazione autentica (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 14 e n. 237 del 1992) — ha ribadito che «successivamente (alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983; n.d.c.) opera il principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato».

Tanto basta per ritenere «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale prospettata.

La incompatibilità — con i medesimi precetti costituzionali (art. 3 e 38) — del combinato disposto in esame, tuttavia, discende dalla stessa «natura» dell'istituto del trattamento pensionistico minimo (vedi Corte costituzionale n. 31/1986).

7. — Essendo volto a garantire ai «lavoratori» (non già ai «cittadini») «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione), sia pure senza soggiacere alla logica del sistema mutualistico-assicurativo, il trattamento pensionistico minimo non ha «natura prevalentemente assistenziale» — gli viene attribuita (dalle ricordate relazioni ai d.d.l. di conversione dei precedenti d.-l. 14 e 237 del 1992 — ma ha natura essenzialmente previdenziale (v. Corte costituzionale n. 31/1986, cit.).

Coerenti con tale natura, oltreché con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), anche sotto il profilo della «ragionevolezza» (sulla quale vedi, da ultima, Corte costituzionale n. 24/1992) risultano, quindi, le numerose pronunce della Corte costituzionale, che — sin dal 1974 (sentenza n. 230/1974) — hanno dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di legge (art. 2, secondo comma, della legge n. 1338/62 e 23 delle legge n. 153/1969; art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963; art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966), che recavano, appunto, il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo, nelle previste ipotesi del concorso di due o più pensioni (con riferimento alla prima delle disposizioni citate, vedi: Corte nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, nonché 314/1985, anche per ipotesi residue di cumulo non contemplate dalle precedenti

pronunce: con riferimento alla seconda delle disposizioni citate, vedi Corte costituzionale n. 34/1981, 184/1988, nonché 81/1989; anche per ipotesi residue di cumulo non contemplate dalle pronunce precedenti; con riferimento alla terza disposizione vedi Corte costituzionale nn. 102/1982, 1144/1988, 142/1983, 373, 488 e 502 del 1989, 69, 70 e 547 del 1990, 165/1992; con riferimento alla quarta disposizione, vedi: Corte costituzionale nn. 102 del 1982, 184 e 1086 del 1988, 179, 250, 502 e 504 del 1989, 182/1990, 114 e 164 del 1992, cit.).

Peraltro ciò non ha impedito che — in attuazione di «monito» della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 102/1982) — il legislatore (art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983 cit.) introducesse per l'avvenire (a far tempo, cioè, dal 1° ottobre 1983) — il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo — nel caso di concorso di due o più pensioni — ferme restando in via transitoria, le situazioni pregresse (siccome è confermato, tra l'altro, dalle ricordate pronunce successive di incostituzionalità dei pregressi divieti di cumulo).

Il divieto di cumulo (di cui all'art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), poi, ha superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte costituzionale n. 184/1988).

Volto a «razionalizzare» il regime dell'integrazione al minimo — siccome auspicato dalla stessa Corte costituzionale — quel divieto di cumulo, infatti, è stato ritenuto «espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei... riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo, peraltro, che tali mezzi non sono soltanto «quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta» (sentenza n. 173/1986)...» (così, testualmente, Corte costituzionale n. 184/1988 cit.).

Infatti la norma allora denunciata (art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) — come la Corte costituzionale sottolinea (nella stessa sentenza n. 184/1988) — «sancisce una generale regola in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo, però, la perequazione automatica del trattamento non integrato (c) si colloca nel divenire di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni».

Tuttavia restano impregiudicate — anche secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 184/1988) — le situazioni pregresse (anteriori, cioè, al 1° ottobre 1983).

Nel regime vigente fino a tale data — quale risulta dalle disposizioni di legge e dalle relative pronunce di accoglimento della Corte costituzionale (in tema, appunto, di «cumulo» delle integrazioni al minimo) — il diritto del lavoratore a che siano garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, secondo comma, della Costituzione) — nel senso precisato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 173/1986, cit.) — veniva assicurato, infatti, soltanto dal cumulo di più integrazioni, nel caso di concorso di due o più pensioni.

Il «diritto alla previdenza» (di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione) risulta, quindi, leso dalla negazione della «cristallizzazione» — sia pure in via transitoria — dell'importo delle integrazioni al minimo «cumulate» — che fosse stato maturato alla data del 30 settembre 1983 — una volta che tale importo — alla luce del regime allora vigente, — rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori, appunto, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».

In difetto della garanzia del «minimo», infatti, «non sono legittime norme che implicino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» (v. Corte costituzionale n. 204/1992). Prevedendo, quindi, la integrazione al trattamento minimo — soltanto per una delle pensioni concorrenti (individuata con i criteri all'uopo stabiliti) — il combinato disposto della norma «interpretativa» in esame (art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293/1992) è della disposizione, che ne risulta interpretativa (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) comporta, appunto, una «sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» — al di sotto del «minimo» indispensabile per garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» e, perciò, risulta incompatibile con il precetto costituzionale ricordato (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

8. — Ne risulta violato, altresì, il principio di «ragionevolezza» (ex art. 3 della Costituzione).

Appare sprovvista, infatti, di qualsiasi ragionevole giustificazione la negazione — risultante dal combinato disposto, investito dell'incidente di costituzionalità — della «cristallizzazione», sia pure in via transitoria, degli importi già maturati del trattamento minimo, per le pensioni non più integrabili, e la riduzione — che ne consegue — del trattamento pensionistico complessivo, al di sotto del livello che — secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione — era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

9. — La reiterazione dei decreti-legge (nn. 14, 237 del 1992 ed, ora, 293/1992) — che recano la disposizione «interpretativa» impugnata (art. 4, primo comma) — induce, tuttavia, a ritenerne non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, anche in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

«In via di principio, la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali ed ai principi costituzionali» — secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 302/1988) — e, perciò, non solo ispira alla stessa Corte l'«auspicio» di opportune riforme — «perché non venga svuotato il significato dei precetti contenuti nell'art. 77 della Costituzione» ma dà luogo, altresì, alla violazione di quei precetti.

Solo la conversione in legge, infatti, fa venir meno — secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 1033 e 474 del 1988, 106/1986, 34/1985) — le questioni di incostituzionalità del decreto-legge, che ne investano, tra l'altro, la natura iterativa di un precedente decreto decaduto.

10. — Pertanto — previa declaratoria di ammissibilità, «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della prospettata questione di legittimità costituzionale — va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

P. Q. M.

Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della Costituzione, e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 4, primo comma, del d.l. 20 maggio 1992, n. 293;

Sospende il presente giudizio di cassazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso Roma il 26 maggio 1992.

Il presidente: DONNARUMMA

92C0779

N. 356

Ordinanza emessa il 28 marzo 1992 dalla pretura di Brindisi, sezione distaccata di San Vito dei Normanni nel procedimento civile vertente tra Venezia Vincenzo e Ente FF.SS.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PREFETTORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO IN FATTO

che il ricorrente, dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, rivendica il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa ed ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, del periodo di servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopra citata;

che il ricorrente ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

che l'art. 7 della legge citata, dispone che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente»;

RITENUTO IN DIRETTO

che la norma denunciata crea una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni uguali, salvo che per il fattore accidentale dell'epoca della prestazione del servizio militare;

che la detta discriminazione in relazione all'epoca di prestazione del servizio militare non appare consentita dall'art. 52 della Costituzione laddove è prescritto che l'adempimento del servizio militare (senza distinzione) non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;

che il differenziato trattamento introdotto con la norma denunciata va invece a pregiudicare la posizione di lavoro di alcuni cittadini rispetto ad altri;

che la norma denunciata appare peraltro irrazionale ove privilegia il servizio prestato successivamente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispetto a quello anteriormente prestato, omettendo di considerare che quest'ultimo, in genere di più lunga durata, era più gravoso per il cittadino rispetto al servizio militare attuale;

che la questione, pertanto, appare non manifestamente infondata;

che la denuncia appare ammissibile essendo stata denunciata l'illegittimità costituzionale di una legge formale;

che la soluzione della questione ha rilevanza nel presente processo, atteso che dalla ritenuta illegittimità o meno della norma denunciata deriverà l'accoglimento o il rigetto della domanda, posto che le altre eccezioni dell'ente resistente appaiono prive di pregio e saranno tutte disattese in sede di deliberazione finale;

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3^o e 52 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

San Vito dei Normanni, addì 28 marzo 1992.

Il pretore: MANZO

92C0780

N. 357

Ordinanza emessa l'11 luglio-29 settembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 giugno 1992) dalla commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi riuniti proposti da Giannini Sergio contro l'ufficio distrettuale II dd. di Perugia.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Presupposto d'imposta - Possesso di redditi in denaro o in natura - Mancata previsione fra i possessori di reddito di coloro che abbiano comunque concorso a conseguirli (nella specie: coniuge) - Irragionevolezza con incidenza sui principi della capacità contributiva e della tutela del matrimonio e del lavoro in tutte le sue forme.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 1; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 1).

(Cost., artt. 3, 29, 35 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Letti i verbali d'udienza in data 4 dicembre 1985 ed in data 6 maggio 1990 relativi, rispettivamente, alla trattazione dei ricorsi proposti dal contribuente Giannini Sergio nei confronti dell'ufficio II dd. di Perugia e distinti con i numeri di registro generale n. 1436/1985 e n. 1756/1988, dai quali verbali risulta che il relatore ha esposto la propria relazione e che il ricorrente era presente unitamente al rappresentante delegato dall'ufficio;

Preso atto delle riserve formulate, letti gli atti di causa, disposta previamente la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, sciogliendo le riserve stesse, così provvede:

FATTO

Esponendo in dichiarazione annuale per l'anno 1981 il reddito conseguito, la parte ricorrente, di professione dottore commercialista, ha ritenuto di dover applicare il c.d. sistema dello *splitting*; ha così ripartito il reddito tra i componenti familiari maggiorenni, nella specie, con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Contro il ruolo emesso, che ha ricondotto l'intero reddito conseguito ad unica tassazione, si è gravata di tempestivo reclamo la parte chiedendo, in via principale, che venisse dichiarata non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione e, in via subordinata, deducendo la illegittimità della iscrizione a ruolo per palese violazione dell'art. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

All'udienza di trattazione la sezione si riservava la decisione.

Con altro tempestivo reclamo avverso l'iscrizione a ruolo per il periodo d'imposta 1984 la parte ha riproposto analoghe censure.

A questa udienza di trattazione la sezione formulava medesima riserva.

Nell'udienza dell'11 luglio 1991, la commissione disponeva preliminarmente la riunione dei ricorsi, sciogliendo le riserve dichiarava non manifestamente infondate le questioni prospettate in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e all'art. 1 del t.u.i.r. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

DIRITTO

Osserva la sezione, in via preliminare, come il riferimento alla sfera del soggetto passivo d'imposta, disposto dalla normativa tributaria vigente, agli effetti della individuazione del reddito conseguito, postula una materiale disponibilità, piuttosto che una vera e propria titolarità giuridica. Infatti, con la nozione di reddito imponibile imputabile al soggetto passivo d'imposta, viene, altresì, disciplinata una «introduzione» di redditi altrui nel globale assetto patrimoniale del *sofrens*, vale a dire di redditi, i cui cespiti produttivi, sebbene siano di persone fisiche distinte, sono attratti nella sua disponibilità.

Tale situazione non era dissimile sotto l'imperio della originaria formulazione dell'art. 4 del decreto sull'Irpef, il quale, da un lato, chiariva la struttura del presupposto d'imposta, definito dall'art. 1 (che consentiva di intendere il riferimento del reddito alla sfera del soggetto come materiale disponibilità e non come vera e propria titolarità giuridica) e, dall'altro, aveva la funzione di ampliare l'ambito del presupposto del tributo, includendo nella sfera della materiale disponibilità del soggetto passivo anche la materiale disponibilità dei redditi altrui.

Così delineato il sistema, il legislatore fiscale intendeva e, tutt'ora, intende accrescere la capacità contributiva di ciascun componente il nucleo familiare.

La giurisprudenza di merito, ritenne che la disciplina di cui al predetto art. 4 non solo concretizzasse un eccesso di delega, ma violasse, sotto ogni profilo, il principio di capacità contributiva e di eguaglianza, e che, soprattutto, si ponesse in contrasto con i precetti costituzionali che garantiscono l'eguaglianza giuridico e morale dei coniugi, con quelli che affermano il carattere personale della responsabilità penale, con quelli che tutelano il diritto alla riservatezza della moglie, la sua stessa libertà e autonomia di lavoro, nonché il diritto di difesa dinanzi agli organi giurisdizionali.

La legge 8 dicembre 1975, n. 576, così, riconosceva ad entrambi i coniugi la soggettività passiva tributaria, attribuendo ad essi una eguale posizione giuridica.

In tal modo, il criterio della considerazione unitaria dei redditi familiari, veniva rielaborato, trasformandosi, in definitiva, in un mero sistema di imputazione del tributo, in relazione al particolare *status* del reddituario (coniuge, figlio).

Rimaneva, in ogni caso, impregiudicato se un siffatto sistema trovasse diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento tributario agli effetti di quanto contenuto nell'art. 53 della Costituzione.

Pertanto, non appare derogata l'ipotesi contenuta nell'art. 4 del t.u., secondo il quale i redditi compresi nella comunione legale o nel fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.

Tutto ciò induce a ritenere che la nozione di reddito agli effetti tributari non si può evincere dalla definizione legale del presupposto d'imposta, né tantomeno dalla disciplina concernente la determinazione del c.d. reddito complessivo.

Difficilmente può, quindi, desumersi una completa coincidenza tra reddito fiscale e reddito prodotto, posto che, nella nozione di reddito residuale contenuta negli artt. 80 del d.P.R. n. 597/1973 e 85 del t.u.i.r., è preclusa ogni individuazione di c.d. redditi nominati, evidenziandosi, così, una nozione indecifrabile, o, comunque amplissima di reddito.

Se così è, i principi generali contenuti nel nostro sistema tributario vigente non precludono l'esposizione di un reddito «comunque» conseguito, purché legalmente si intende, e il relativo assolvimento del tributo.

Semmai è il sottrarlo che è inibito, sia pure mediante il pagamento di una minore imposta, come appunto è stato contestato alla parte ricorrente.

Ma la minore imposta risultante dalla ripartizione del reddito conseguito appare puntuale applicazione del principio di capacità contributiva contenuto nell'art. 53 della Costituzione, risultando, allo stato, che ciascuno dei coniugi ha concorso *pro quota* alla sua produzione.

Ed è a questo punto che l'art. 1 del d.P.R. n. 597/1973 e del t.u.i.r. contrasta con i precetti costituzionali ed esattamente nella parte in cui non prevede testualmente tra i possessori di redditi anche coloro che «comunque» abbiano concorso a conseguirli.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 1 del t.u.i.r. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione agli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Perugia, addì 11 luglio-29 settembre 1991

Il presidente: STINCARDINI

Il relatore: ARGENTO

92C0781

N. 358

Ordinanza emessa il 13 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 giugno 1992) dalla commissione tributaria di primo grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Mori Alfredo ed altri contro l'ufficio distrettuale imposte dirette di Brescia.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Obbligo per il contribuente di versare parte dell'imposta presumibilmente destinata a costruire e conservare armi - Omessa previsione della «obiezione di coscienza fiscale» - Prospettata violazione del principio di uguaglianza e dei principi di libertà religiosa e di manifestazione del proprio pensiero.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

(Cost., artt. 3, 19 e 21).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Mori Alfredo, Seggioli Silvana, Lamberti Silvana e Lamberti Renato avverso iscrizione a ruolo Irpef 1983;

Letti gli atti;

Sentite le parti presenti;

Udito il relatore Quaranta dott. Emilio;

Letti gli atti relativi ai ricorsi, riuniti per identità di questioni, proposti da Mori Alfredo, Seggioli Silvana, Lamberti Silvana e Lamberti Renato contro le cartelle esattoriali con le quali si ingiungeva loro il pagamento delle somme relative a quella parte percentuale delle tasse destinate alle spese militari e dagli stessi indebitamente trattenute;

Ritenuto che nella fattispecie è possibile ravvisare contrasto con alcuni articoli della Costituzione, nel senso che l'obiezione fiscale non è riconosciuta, alla stregua di altre legittime forme di obiezioni, comunemente ammesse nel nostro o.g., in particolare quelle in tema di servizio militare di leva e in tema di aborto, nonché in tema di insegnamento della religione nelle scuole elementari da parte dei maestri;

Rilevato che la mancata previsione di tale forma di obiezione, rispondente ad intimi convinzioni morali e sempre più praticata a fronte di un servizio militare non violento e sostitutivo di quello in armi, ma a questo equiparato a tutti gli effetti, anche nella durata, si pone in contrasto, per disparità di trattamento, con l'art. 3 della Costituzione *sub specie* di risposta ineguale pur a fronte di situazioni sostanzialmente identiche, in quanto nascenti, queste come quelle da profonde motivazioni religiose e quindi in contrasto con l'art. 19 della Costituzione;

Ritenuto che tale obiezione trova un fondamento altresì nella disparità in atto tra propaganda del servizio militare in armi e quello civile, nel senso che il Ministero della difesa o, comunque, altra amministrazione dello Stato, non pubblicizzano in nessun modo il servizio non violento, diversamente dalle forme di pubblicità per il servizio di leva ordinario;

Ritenuto che la mancata previsione come sopra esposta si pone altresì in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, venendo lesa la prerogativa costituzionale di quanti hanno opinioni diverse, ma pur sempre legittime, circa l'impiego e la destinazione delle somme provenienti dal gettito fiscale in tema di difesa nazionale;

Ritenuto che la questione appare pertinente e rilevante, in quanto non è possibile decidere i casi posti dai ricorrenti senza una preventiva pronuncia della Corte costituzionale sulla sussistenza o meno di un diritto civile all'obiezione in materia fiscale, con conseguente obbligo da parte del Ministero della difesa di destinare parte del suo bilancio oltre che alle spese militari *stricto sensu* ad attività connesse al servizio sostitutivo civile alternativo a quello militare armato (obiezione di coscienza);

Ed infatti il riconoscimento dell'obiezione fiscale non comporta alcuna deroga al dovere di contribuire da parte di tutti i cittadini, in proporzione alla loro capacità contributiva, alle spese pubbliche; né tantomeno il servizio sostitutivo, previsto dalla legge n. 772/1962, comporta deroga al dovere di difesa della Patria, in quanto espressione di intime convinzioni etico-religiose.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui obbliga i contribuenti obiettori a versare allo Stato anche quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per fini di difesa armata, ovvero nella parte in cui non prevede che quota del bilancio del Ministero della difesa o di altra amministrazione, nella specie sia destinata a supporto e propaganda del servizio alternativo non violento, con riferimento agli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento e manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per le notifiche ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte per gli adempimenti conseguenti, all'esito delle notifiche.

Brescia, addì 13 novembre 1991

Il presidente: MARIUZZO

Il relatore: (firma illeggibile)

92C/0782

N 359

Ordinanza emessa il 13 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 giugno 1992) dalla commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto da Cattozzo Lidia contro l'intendenza di finanza di Brescia

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Obbligo per il contribuente di versare parte dell'imposta presumibilmente destinata a costruire e conservare armi - Omessa previsione della «obiezione di coscienza fiscale» - Prospettata violazione del principio di uguaglianza e dei principi di libertà religiosa e di manifestazione del proprio pensiero.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

(Cost., artt. 3, 19 e 21).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Cattozzo Lidia avverso silenzio rifiuto Irpef 1988 dell'intendenza di finanza di Brescia;

Letti gli atti;

Sentite le parti presenti;

Udito il relatore Quaranta dott. Emilio;

Letti gli atti relativi al ricorso proposto da Cattozzo Lidia contro il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza sulla richiesta di rimborso delle somme relative a quella parte percentuale delle tasse destinate alle spese militari e dalla stessa indebitamente trattenute.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 358/1992).

92C0783

N. 360

Ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Ragozzino Massimo

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice a quo di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 27 maggio 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 1571/A/91, a carico del soldato Ragozzino Massimo, nato a Napoli il 18 giugno 1972, imputato del reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.), «perché dimesso idoneo dall'ospedale di Caserta in data 23 agosto 1991 e contestualmente avviato al reparto di appartenenza (primo centro di calcolo elettronico dell'Esercito in Roma), non vi si presentava — senza giusto motivo — entro il giorno successivo a quello prefissogli, ma soltanto il 26 agosto 1991».

FATTO E DIRITTO

1. Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del soldato Ragozzino Massimo per il reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma del c.p.m.p.).

All'udienza l'imputato e il pubblico ministero hanno chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi uno di reclusione militare convertita in reclusione (pena base mesi due, ridotta a mesi uno e giorni quindici per le attenuanti generiche e, infine, a mesi uno per la diminuzione di cui allo stesso articolo 444 del c.p.p.).

Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a sostegno dell'imputazione, e non può comunque essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 del c.p.p.; corrette si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Tuttavia la pena richiesta dalle parti — sia pur corrispondente al minimo edittale previsto per il reato di allontanamento illecito, e coincidente, peraltro, con la durata minima stabilita in assoluto dell'art. 26 del c.p.m.p. per la reclusione militare — non può essere applicata, in quanto appare, per la sua natura ed entità, del tutto sproporzionata, in eccesso, alla gravità del fatto contestato.

Poiché la incongruità della pena (ritenuta per le ragioni di seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle parti, ma dagli stessi limiti edittali fissati dal legislatore, e, prima ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato in oggetto una sanzione penale, piuttosto che disciplinare, questo giudice non può limitarsi a respingere la richiesta, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.

2. — Prima di passare ad esaminare il merito dei richiamati profili di costituzionalità, appare utile dedicare qualche cenno alla genesi del citato art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.

Nei codici penali militari per l'Esercito e per la Marina del 1869 (vigenti fino al 1941) non era previsto un reato corrispondente all'attuale fattispecie di cui all'art. 147, secondo comma. Gli artt. 138 e 139 del cod. pen. es. prevedevano, in tema di reati di assenza dal servizio, soltanto il reato di diserzione, nella duplice tradizionale configurazione della diserzione di pieno diritto (condotta definita attualmente come «allontanamento») e della mancata presentazione dopo un'assenza legittima. Il termine di rilevanza penale dell'assenza era stabilito in entrambi i casi in cinque giorni; tuttavia, ma solo per la diserzione di pieno diritto, era stabilito che il comandante di corpo potesse «dichiarare disertore» il militare assente dopo ventiquattro ore. Proprio nella «dichiarazione di diserzione» si è ravvisato da parte della dottrina l'antecedente storico della procedibilità a richiesta del comandante di corpo del reato di allontanamento illecito, ritenendosi che l'allontanamento illecito altro non è che «la trasformazione nominalistica della diserzione dichiarata dal comandante secondo gli abrogati codici militari». Ma tale assunto non interessa ai fini del presente giudizio di costituzionalità, dato che esso può riferirsi solo alla fattispecie di cui all'art. 147, primo comma, che non è qui in discussione. La dichiarazione di diserzione non era prevista infatti nel caso di mancato rientro da un'assenza legittima (art. 139 del cod. pen. es.).

In definitiva, i fatti adesso compresi nella fattispecie in esame (art. 147, secondo comma), erano secondo i codici penali militari previgenti sempre e soltanto passibili di sanzioni disciplinari (in proposito si veda anche Manzini, *Diritto penale militare*, Padova, 1932, p. 212)."

Le ragioni per l'introduzione nella legislazione penale militare del reato di allontanamento illecito sono espresse nei lavori preparatori dei codici penali militari del 1941. Così, nella redazione al progetto preliminare, pubblicata nel 1938, si precisa anzitutto che l'introduzione del reato di allontanamento illecito, non contemplato dai codici (allora) vigenti, appare necessaria, ritenendosi che già un'assenza protrattasi per due giorni (indicata come rilevante nel progetto preliminare) fosse «indubbiamente apprezzabile per il danno che può derivarne al servizio».

Si ricorda poi un progetto senatorio del 1907 (il quale, stabilendo in cinque giorni il tempo minimo per incorrere nel reato di allontanamento illecito «veniva ad allentare i freni» e si esprime l'intendimento «cui è ispirato il testo attuale, di rendere cioè, in tempo di pace, più rigorosa la disciplina delle assenze dal servizio»). Il rigore della disciplina prevista nel progetto preliminare e poi nel progetto definitivo del codice penale militare di pace (in cui manteneva rilievo penale un'assenza protratta per almeno due giorni) veniva poi ulteriormente e definitivamente aggravato con l'approvazione del codice penale militare di pace del 1941, in cui il periodo di assenza penalmente rilevante era indicato in un giorno.

Al termine di questa breve digressione storico-normativa, può essere formulata una prima osservazione: la norma della cui legittimità costituzionale si dubita, punisce non solo condotte penalmente irrilevanti nel Regno d'Italia dal 1869 al 1941, ma anche condotte (assenze dal corpo di un giorno che non avrebbero dovuto costituire reato nemmeno secondo i rigorosi intendimenti dei compilatori dei progetti, preliminare e definitivo, del codice penale militare di pace.

Né può essere sostenuto che vi fosse allora scarsa sensibilità alla esigenza di tutelare l'interesse inerente alla prestazione del servizio militare.

Ovviamente le suddette osservazioni avrebbero rilievo solo sul piano della politica legislativa, estraneo a questa sede, se non potessero trovare sviluppo, nella puntuale rilevazione di vizi di legittimità costituzionale. Va peraltro rilevato che l'art. 147 prevede, sotto l'unico *nomen iuris* di allontanamento illecito, sia il fatto del vero e proprio «allontanamento» (primo comma) sia, al comma secondo, il fatto che già è stato individuato e continuerà ad essere definita come «ritardata presentazione» e che costituisce oggetto della presente questione di costituzionalità.

3. — Il primo e fondamentale principio di rilevanza costituzionale che fa apparire illegittima la previsione di un trattamento sanzionatorio penale per i ritardi di breve durata (da uno a quattro giorni) nella presentazione al corpo è il principio della necessaria proporzione fra gravità del fatto e conseguenze sanzionatorie. Sulla rilevanza costituzionale di tale principio, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non sembrano sussistere dubbi.

Così, nella circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su «Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative», si afferma che il principio di proporzione «può ritenersi implicitamente costituzionalizzato; per il diritto penale, dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto».

In termini ancora più espliciti la Corte costituzionale — nella sentenza 26 giugno 1990, n. 313, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. — dopo aver esaminato in modo approfondito il significato dell'art. 27, terzo comma, nel nostro ordinamento costituzionale, ha concluso che «se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogni qualvolta specie e durata della sanzione non

fossero state calibrate né in sede normativa né in quella applicativa alle necessità rieducative del soggetto... Dev'essere, dunque, esplicitamente ribadito che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché le stesse autorità penitenziarie».

Naturalmente, la rilevanza costituzionale del principio di proporzione non può essere tale da legittimare la proposizione di questioni di costituzionalità ogni qualvolta il giudice ritenga che una certa fattispecie dovrebbe essere depenalizzata, ovvero comunque ritenga più adeguato alla gravità del fatto un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto dalla legge.

Al riguardo la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «le valutazioni relative alla proporzione tra le pene previste ed il fatto contemplato rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore»; tuttavia, l'esercizio di tale potere può «essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il criterio di ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria» (v. Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 1989, n. 49).

Facendo applicazione dei principi ora richiamati al caso di specie, appare certo, a questo giudice, che la gravità dei fatti di reato sanzionati dall'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. sia così esigua ed irrisoria da non giustificare assolutamente l'applicazione di un mese di pena detentiva.

Pur se infatti l'interesse tutelato (prestazione del servizio militare obbligatorio) ha un carattere sicuramente «primario», tale da giustificare la previsione di reati come quello di diserzione, è minima, nel caso di specie, la gravità dell'offesa: in questo senso depone non solo la tradizione secolare (già indicata) sorta subito dopo l'unità d'Italia e terminata in tempo di guerra nel 1941, ma, soprattutto, una generalizzata valutazione etico-sociale in base alla quale il giudizio di disvalore collegato a brevissimi ritardi nella presentazione al reparto non presenta i connotati di riprovevolezza tipici dell'illecito penale.

In particolare non pare che la gravità del danno o del pericolo per gli interessi tutelati sia tale da giustificare l'applicazione di una sanzione penale: ma di ciò si dirà meglio in relazione al rispetto del principio di offensività.

La migliore conferma della tesi sostenuta circa l'esiguità dei fatti di cui all'art. 147, secondo comma, è data dall'atteggiamento dei comandanti di corpo, cui è attribuita, ai sensi dell'art. 260 del c.p.m.p., la facoltà di chiedere il procedimento penale ovvero perseguire il fatto con sanzioni disciplinari.

Non si intende certamente qui riproporre, né in modo diretto, né in modo surrettizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del c.p.m.p., già più volte dichiarata infondata dalla Corte costituzionale (in ultimo con ordinanza 18 dicembre 1991, n. 495). La richiesta di procedimento di cui all'art. 260 del c.p.m.p. appare direttamente collegata alla originaria configurazione della giurisdizione militare, come giustizia dei comandanti militari, in cui confluivano sia l'aspetto disciplinare che quello penale: un istituto che, quindi, ha fatto il suo tempo e dovrebbe essere eliminato dall'ordinamento penale.

Ma ciò non è in questione in questa sede.

Ebbene, risulta che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992, il p.m. presso il tribunale militare di Roma ha adottato 146 provvedimenti conclusivi delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all'art. 147. Di questi 136 sono stati richieste di archiviazione (in tutti i casi, tranne eventuali eccezioni, per mancanza di richiesta) e 10 richieste di rinvio a giudizio.

Questo dato oggettivo, pur riferito a un campione ben delimitato, appare comunque significativo. Se gli stessi comandanti di corpo, nella stragrande maggioranza dei casi, addirittura nella quasi totalità, ritengono ingiustificata la sanzione penale per il reato in oggetto e con riguardo all'esigenza di mantenere il buon andamento e la disciplina nei reparti militari, ciò dimostra il riconoscimento di una valutazione sociale che non corrisponde alla precisione legislativa di rilevanza penale dei fatti in questione.

In tempo di pace il comportamento del militare che, già legittimamente assente, ritarda per non più di quattro giorni la presentazione al reparto integra quindi sicuramente una violazione dei doveri inerenti allo stato militare, ma non ha un carattere di antisocialità tale da richiedere la rieducazione del colpevole attraverso la pena. Appare cioè improponibile, in quanto del tutto superflua, la rieducazione, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, del soggetto che abbia violato il precetto di cui all'art. 147, secondo comma cit.

La realizzazione della finalità rieducativa presuppone infatti il compimento di una condotta tale da dimostrare una significativa difformità rispetto a modelli di comportamento conformi alle esigenze dell'ordinamento. Ciò che nel caso di specie non si verifica.

4. — La scelta del legislatore tra sanzioni penali e amministrative deve rispettare, oltre al criterio di proporzione, il criterio di sussidiarietà, in base al quale il ricorso alla sanzione penale, come *ultima ratio*, si giustifica solo in mancanza di tecniche di controllo sociale provviste di un analogo grado di efficacia.

In tema di sussidiarietà non sembrano sussistere vincoli costituzionali, così come con riguardo al criterio di proporzione; tuttavia la razionalità delle scelte del legislatore, quando già la sanzione penale appare sproporzionata alla gravità del fatto, può essere apprezzata anche con riferimento alla natura ed efficacia delle sanzioni extrapenali che risultano applicabili.

Nel caso di specie la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 147, secondo comma, non renderebbe lecito il comportamento di chi rimane assente dal servizio militare per non oltre quattro giorni.

Sarebbero infatti applicabili le sanzioni disciplinari indicate dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal regolamento di disciplina militare approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che hanno introdotto garanzie sia in ordine al procedimento di applicazione sia, per la più grave di tali sanzioni, la consegna di rigore, in ordine alla tassativa predeterminazione degli illeciti disciplinarmente rilevanti. Si tratta di sanzioni la cui incisività, immediatezza ed indefettibilità è tale da farle sicuramente ritenere, per molti aspetti, più efficaci della stessa sanzione penale, come, d'altro canto, è confermato dal fatto che i comandanti militari ritengono quasi sempre che per sanzionare le condotte di ritardata presentazione siano più adeguate le sanzioni disciplinari.

La determinazione dei comandanti di perseguire quasi sempre in via disciplinare la «ritardata presentazione» può mostrarsi inoltre incompatibile con l'esigenza di conoscibilità del precetto penale (ineludibile corollario del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione): al di là della possibilità di poter configurare un caso di «ignoranza inevitabile», ai sensi dell'art. 5 del c.p., non pare rispondente alla *ratio* dell'art. 25 della Costituzione che un militare possa essere perseguito penalmente quando abbia agito nella convinzione di compiere solo una trasgressione disciplinare, avendo visto in precedenza puniti con sanzione disciplinare altri militari per fatti analoghi a quello da lui commesso.

5. — La previsione come reato delle condotte indicate all'art. 147, secondo comma, è in contrasto non solo con il principio di proporzione, ma anche con il principio costituzionale di offensività.

Non si tratta in realtà di profili del tutto distinti, dato che comminare una sanzione penale ad un fatto inoffensivo, o non sufficientemente offensivo, significa, senza dubbio, venir meno alla esigenza di proporzione.

Tuttavia, anche per la parziale diversità di riferimenti costituzionali, è opportuno dedicare a questo profilo qualche cenno specifico.

Anzitutto, la Corte costituzionale ha già riconosciuto la possibilità per il giudice di accertare la concreta offensività di condotte tipiche, al fine di determinare la soglia del penalmente rilevante (v. sent. 19 marzo 1986, n. 62, nonché, sent. 11 gennaio 1989, n. 24).

Più in generale, si è ritenuto, in base al collegamento fra gli artt. 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, che la sanzione penale, che incide (direttamente o indirettamente) sul bene primario della libertà personale, possa essere utilizzata solo per la tutela di beni costituzionalmente significativi e solo quando sussista una concreta lesione o messa in pericolo dei beni protetti.

Nel caso della ritardata presentazione non pare che sussista una significativa lesione al bene giuridico protetto, che si è già indicato nella prestazione del servizio militare obbligatorio.

La breve durata dell'assenza dimostra infatti che non vi è una vera e propria omissione di prestazione (come nel reato di diserzione) ma un semplice ritardo di assunzione del servizio, che non produce un danno significativo al buon andamento del servizio militare (né tantomeno alla sua obbligatorietà, e ancora meno al bene finale della difesa della Patria); ci può essere qualche ripercussione sulla regolarità dell'attività amministrativa militare — rendendosi ad esempio necessaria la sostituzione del militare assente, ove già assegnato a turni di servizio — ma nulla di più: in proposito l'applicazione di una sanzione disciplinare appare più che sufficiente.

Al riguardo già appare notevolmente differente l'offensività dell'«allontanamento illecito» (art. 147, primo comma), rispetto alla «ritardata presentazione» (art. 147, secondo comma). Mentre infatti l'allontanamento arbitrario di un militare presente al reparto, o di un numero indeterminato di militari, potrebbe in certi casi pregiudicare l'operatività di un reparto militare (ciò che spiega perché per tali fatti i codici del 1869 prevedevano la possibilità di una «dichiarazione di diserzione»), tale effetto lesivo mai può verificarsi nel caso di breve ritardo nella presentazione, da parte di militare già legittimamente assente. È chiaro infatti che i comandanti militari, nel programmare la concessione di licenze e permessi al personale dipendente, devono tenere in considerazione la necessità di assicurare il buon

andamento del servizio. Così che, se la quota di militari legittimamente assenti, rispetto a quelli che prestano servizio presso un determinato ente militare, non può mai essere tale da impedire il regolare svolgimento dei compiti assegnati a quell'ente, anche il ritardo di uno, o di qualcuno, o sia pure di tutti i militari che in certo momento siano assenti, non può seriamente pregiudicare il servizio militare.

D'altro canto, in casi in cui, per circostanze particolari, l'assenza del militare, anche se di minima durata, ha una rilevante offensività (per esempio nel caso di militare che si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile cui è assegnato) sono applicabili le norme di cui all'art. 149 del c.p.m.p. (diserzione immediata).

6. — L'incostituzionalità dell'art. 147, secondo comma del c.p.m.p., finora sostenuta con riferimento agli artt. 13, 25 e 27, terzo comma della Costituzione, dev'essere specificata con riferimento al principio di razionalità delle scelte legislative, desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

La violazione dei principi di proporzione ed offensività non può infatti condurre a declaratorie di incostituzionalità se non in presenza di una incriminazione palesemente e macroscopicamente arbitraria, quando si dimostri che siano assoggettati a sanzione penale fatti palesemente inoffensivi, ovvero comunque sia stabilita una pena del tutto sproporzionata alla gravità del fatto.

Già sono stati evidenziati elementi che confortano la tesi circa l'assoluta arbitrarietà della previsione come reato dei brevi ritardi di presentazione al Corpo.

Occorre tuttavia anche rilevare specifici profili di disparità di trattamento che si verificano a danno di chi viene imputato per il reato di cui all'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.

In primo luogo va ricordato che per altre categorie di soggetti che, in tempo di pace, svolgono compiti non meno essenziali e rischiosi di quelli svolti dai militari (così il personale dalla Polizia di Stato o della Polizia penitenziaria; i Vigili del fuoco) non esistono norme corrispondenti all'art. 147, secondo comma. La legge 12 giugno 1990, n. 146, ha poi soppresso gli artt. 330 e 333 del c.p. (abbandono di pubblico ufficio). L'art. 331 (interruzione di pubblico servizio) presuppone invece un dolo specifico (il fine di turbare la regolarità del servizio) ed è comunque comparabile con altre incriminazioni del cod.pen.mil., come l'abbandono di posto (art. 118 e segg. del c.p.m.p.).

In secondo luogo, la durata del ritardo penalmente rilevante per il militare chiamato alle armi è di cinque giorni (art. 151 del c.p.m.p.: mancanza alla chiamata). Se anche si possa ritenere che la situazione di chi non sia ancora incorporato in un reparto militare sia leggermente diversa rispetto a quella del militare già incorporato, non sembra comunque ragionevole una così marcata disparità nella valutazione di rilevanza penale della ritardata presentazione.

Infine è da osservare che la previsione di una pena detentiva per il fatto in oggetto comporta una irragionevole equiparazione rispetto a condotte previste dagli stessi codici penali militari, la cui gravità è di gran lunga maggiore: a titolo di esempio, sono puniti con la pena minima di un mese di reclusione militare, oltre all'allontanamento illecito proprio (art. 147, primo comma), le lesioni personali o l'omessa presentazione in servizio, reati cioè la cui idoneità lesiva ha ben altro carattere di significatività.

7. — Si è cercato finora di dimostrare: la minima lesività, in tempo di pace, dei brevi ritardi nella riassunzione del servizio militare; l'irragionevole severità e, quindi, l'assoluta incongruità, ai fini della rieducazione del condannato, della pena minima, stabilita dalla legge, di un mese di reclusione militare.

Al fine di sottolineare la fondatezza (o, quantomeno, la non manifesta infondatezza) della questione, due elementi sono apparsi di particolare rilievo: il fatto che nei codici militari del 1869 la condotta in esame non fosse sanzionata penalmente e quindi, nonostante le indicazioni costituzionali a favore di una limitazione nell'uso dello strumento penale, la normativa attuale risulta per questo aspetto più rigorosa di quella vigente anche sotto il regime fascista, fino al 1941; il fatto che, oggi, la ritardata presentazione sia perseguita penalmente solo in modo sporadico, nei rari casi in cui i comandanti, ai sensi dell'art. 260, deliberano, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione, di richiedere il procedimento penale.

Nessun dubbio sussiste sulla rilevanza della presente questione di costituzionalità, dato che il suo accoglimento comporterebbe il rigetto della richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti e l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 del c.p.p.

In conclusione, questo giudice osserva che sarebbe certo auspicabile che il legislatore proceda finalmente alla riforma del codice penale militare di pace, adeguando ai principi costituzionali una normativa che contiene norme antiquate e spesso di dubbia legittimità costituzionale. È noto come un progetto di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace venga regolarmente e vanamente presentato alle Camere da diverse legislature.

Di fatto gli interventi legislativi più importanti in tema di legislazione penale militare sono stati operati, negli ultimi decenni, solo in conseguenza di decisioni della Corte costituzionale (la legge 26 novembre 1985, n. 689, è conseguente alla sentenza 5 maggio 1979, n. 26 e 20 maggio 1982, n. 103; la legge 30 dicembre 1988, n. 561 alla sentenza 8 marzo 1988, n. 266).

Inoltre, in diversi casi in cui la Corte costituzionale ha inizialmente respinto la questione di legittimità costituzionale sollecitando il legislatore ad intervenire, per adeguare alla Costituzione determinate norme in tema di legislazione penale militare, nulla è accaduto finché la stessa Corte, di nuovo chiamata a pronunciarsi per l'inerzia del legislatore, non ha dichiarato l'incostituzionalità di tali norme (così alla sentenza 14 marzo 1984, n. 67, ha fatto seguito la sentenza 8 marzo 1988, n. 266; alla sentenza n. 473/1990 ha fatto seguito la sentenza 4 dicembre 1991, n. 448).

Ritiene pertanto questo giudice che, al fine di eliminare norme, come quella in esame, che sembrano in chiaro e diretto contrasto con i principi costituzionali, non sia percorribile altra strada che quella della proposizione di questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 27 maggio 1992

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C0784

N. 361

Ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Malcotti Renzo

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 28 maggio 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 1833/A/91, a carico del soldato Malcotti Renzo, nato a Milano il 9 marzo 1972, imputato dei reati di: «reato continuato di allontanamento illecito (artt. 81 cpv. del c.p. e 147, secondo comma, del c.p.m.p.) perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:

a) avviato dal distretto militare di Roma all'ospedale militare di medicina legale della stessa città, in data 19 agosto 1991, non vi si presentava — senza giusto motivo — entro il giorno successivo a quello prefissogli, ma soltanto il 22 agosto 1991;

b) essendo in servizio alle armi presso la Compagnia genio guastatori «Granatieri di Sardegna» in Civitavecchia e trovandosi legittimamente assente per licenza di convalescenza con scadenza il 22 settembre 1991, ometteva — senza giusto motivo — di ripresentarsi alle armi entro il giorno successivo a quello prefissogli, perdurando in arbitraria assenza sino al 25 settembre 1991 allorchè si ripresentava spontaneamente presso l'ospedale militare di Roma.

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del soldato Malcotti Renzo per il reato continuato di allontanamento illecito (artt. 81 cpv. del c.p. e 147, secondo comma, del c.p.m.p.).

All'udienza l'imputato e il pubblico ministero hanno chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione militare (pena base mesi due, ridotta a mesi uno e giorni quindici per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione a mesi due e, infine, ridotta a mesi uno e giorni dieci per la diminuzione di cui allo stesso art. 444 del c.p.p.).

Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a sostegno dell'imputazione, e non può comunque essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 del c.p.p.; corrette si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Tuttavia la pena richiesta dalle parti — sia pur lievemente superiore al minimo edittale previsto per il reato di allontanamento illecito, che coincide, peraltro, con la durata minima stabilita in assoluto dall'art. 26 del c.p.m.p. per la reclusione militare — non può essere applicata, in quanto appare, per la sua natura ed entità, del tutto sproporzionata, in eccesso, alla gravità del fatto contestato.

Poiché la incongruità della pena (ritenuta per le ragioni di seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle parti, ma dagli stessi limiti edittali fissati dal legislatore, e, prima ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato in oggetto una sanzione penale, piuttosto che disciplinare, questo giudice non può limitarsi a respingere la richiesta, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 360/1992).

92C0785

N. 362

Ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Vicanò Alessandro

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice a quo di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

II. GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 27 maggio 1992, la seguente ordinanza nel proc. n. 1530/A/91, a carico del soldato Vicanò Alessandro, nato a Roma il 23 luglio 1971, imputato del reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) «perchè, essendo in servizio alle armi presso il 1° battaglione Granatieri «Assietta» in Roma, e trovandosi legittimamente assente per riposo medico domiciliare sino al 20 luglio 1991, ometteva — senza giusto motivo — di ripresentarsi alle armi entro il giorno successivo a quello prefissogli, perdurando in arbitraria assenza sino al 24 luglio 1991, allorchè otteneva ulteriori giorni quattro di riposo domiciliare dal sanitario di fiducia».

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del soldato Vicanò Alessandro per il reato di allontanamento illecito (artt. 147, secondo comma, del c.p.m.p.).

All'udienza l'imputato e il pubblico ministero hanno chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi uno di reclusione militare (pena base mesi due, ridotta a mesi uno e giorni quindici per le attenuanti generiche e, infine, a mesi uno per la diminuzione di cui allo stesso art. 444 del c.p.p.).

Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a sostegno dell'imputazione; e non può comunque essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 429 del c.p.p.; corrette si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Tuttavia la pena richiesta dalle parti sia pur corrispondente al minimo editale previsto per il reato di allontanamento illecito, e coincidente, peraltro, con la durata minima stabilita in assoluto dall'art. 26 del c.p.m.p. per la reclusione militare non può essere applicata, in quanto appare, per la sua natura ed entità, del tutto sproporzionata, in eccesso, alla gravità del fatto contestato.

Poichè la incongruità della pena (ritenuta per le ragioni di seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle parti, ma dagli stessi limiti editali fissati dal legislatore, e, prima ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato in oggetto una sanzione penale, piuttosto che disciplinare, questo giudice non può limitarsi a respingere la richiesta, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 360/1992).

92C0786

363

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal pretore di Trieste
nel procedimento civile vertente tra Tomasi Anna ed altra e F.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensioni erogati in misura non dovuta - Non ripetibilità, salvo il dolo del percipiando - Sopravvenienza di legge, presentata come interpretativa, ma contenente quattro innovazioni relative alle condizioni per la ripetibilità delle somme pagate e non dovute - Applicabilità della stessa Irragionevolezza, atteso il contrasto dell'interpretazione autentica con consolidata giurisprudenza - sottrazione agli organi giudicanti del potere di interpretazione delle norme - Violazione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di indipendenza della magistratura - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 38, 101 e 104).

IL PRETORE

Sciogliendo fuori udienza la riserva, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa promossa da Anna Tomasi e Maddalena Stener con l'avv. Pasino contro F.N.P.S. con gli avvocati Dolcher, Formicola e Rando;

Letti gli atti di causa;

OSSE R V A

Con separati ricorsi depositati il 4 ed il giorno 8 settembre 1989 Anna Tomasi e Maddalena Stener si rivolgevano a questo pretore, giudice del lavoro, esponendo di essere entrambe titolari di pensioni erogate da parte dell'I.N.P.S. a far tempo da epoca anteriore al settembre 1983, di aver dato all'istituto tempestiva comunicazione del reddito posseduto, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 463 1983 e della legge n. 638 1983, di aver però ricevuto da parte dell'ente cennato, che aveva continuato ad erogare le rispettive pensioni nelle misure adottate ed in atto al settembre 1983, richiesta di ripetizione delle somme indebitamente loro erogate per L. 4.389.715 (Tomasi) e per L. 2.450.050 (Stener); richiamandosi quindi alla norma di cui all'art. 52, della legge n. 88 1989, già in vigore all'epoca delle richieste di cui si è detto, le ricorrenti chiedevano che questo pretore, accertata l'illegittimità di siffatte richieste, dichiarasse l'inesistenza di obbligo alcuno di restituzione di tali somme da parte loro e l'illegittimità di ogni e qualsivoglia iniziativa dell'I.N.P.S. tesa al recupero degli indebiti in questione. Si costituiva in entrambi i giudizi, ritualmente e tempestivamente, F.N.P.S. che rilevava l'inapplicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 52, della legge n. 88, 1989, in assenza di un qualche errore da parte dell'istituto, l'avvenuta spontanea restituzione delle somme dovute e, quindi, l'applicabilità dell'art. 2034 del c.c. al caso di specie, l'assoluta buona fede dell'operato dell'Istituto stesso, ciò ai fini dell'eventuale spettanza alle interessate degli accessori (interessi e rivalutazione) sul capitale indebitamente ottenuto in restituzione.

Chiedeva quindi il convenuto la reiezione delle domande attoree tutte. Disposta l'unione delle due distinte cause in ossequio all'art. 151 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la causa veniva trattata a mezzo dell'assunzione di informazioni presso il Patronato I.N.A.S. sul conto della vicenda delle interessate nonché con l'assunzione della prova testimoniale indicata ed esposta da parte dell'I.N.P.S.

Avute poi le note defensionali autorizzate delle parti, all'udienza del 12 maggio 1992 questo giudice si riservava la decisione e provvedeva come da provvedimento qui steso.

Viene qui sollevata, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione; detta norma infatti troverebbe pacifica applicazione nella fattispecie, come riconosciuto dalle parti nelle note conclusive essendo venuta ad incidere in materia proprio «lite dependente». In punto rilevanza si nota che la norma di cui all'art. 13 citato sopra si presenta e si atteggia, per quel che attiene in specie al suo primo comma, come una norma di interpretazione autentica (vedi rubrica) e mira («le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano ...») come una vera e propria disposizione interpretativa idonea a valere anche per le situazioni ancora in atto, quali quelle delle interessate. L'interpretazione e l'applicazione del dettato dell'art. 13 della legge n. 412/1991 costituiscono elemento ineludibile ai fini delle decisioni visto che non vi è spazio per il ricorso all'applicazione dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 88/1989 nel suo testo originario e, come è stato asserito sul tema, ben è possibile il ricorso a norme interpretative aventi efficacia *ex tunc* e miranti a vincolare l'operato dell'interprete ad attribuire a certe norme un senso anziché un altro. Questo, beninteso, nel caso in cui sul tema non vi sia un'uniforme opera interpretativa da parte della prassi e, quindi, degli organi giudicanti in prima istanza; dunque la norma interpretativa si attaglia ai casi di norme per la cui applicazione sia in atto un vivo ed acceso contrasto di orientamenti. Questo invece non pare proprio essere il caso dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 88/1989 sull'interpretazione del quale non è dato rinvenire contrasto di tale portata e natura; l'art. 13, primo comma, della legge n. 412 citata ha in realtà la natura di una norma con diversi profili innovativi che è tesa a far attribuire all'art. 52 emanato una portata assai differente rispetto a quella sino ad allora pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza. Infatti, rifacendosi ad autorevolissimo suffragio (vedi ordinanza n. 235/1992 della Corte di cassazione nella causa I.N.P.S./Ferrari Tenca) il lavoro interpretativo della stessa Corte suprema (vedi, in particolare, cassazione n. 1839/1991, cassazione n. 828/1991 e cassazione n. 10061/1990 fra le tante citate dalla stessa Corte suprema nel sollevare la medesima questione) era orientato nel senso che l'art. 52, secondo comma, della legge n. 88 citata prima si riferiva ad ogni ipotesi di errore e con riferimento ad ogni fase indistintamente dello svolgersi del rapporto previdenziale e pensionistico. Quindi, ci si trovava in presenza di un orientamento giurisprudenziale del tutto costante anche con riferimento a casi del tutto simili a quello presente (ci si riferisce in particolar modo all'ipotesi di cui all'art. 19 della legge n. 843/1978 e di cui alle sentenze nn. 828/1991 e 1839/1991 su ricordate) nel quale l'avvenuta introduzione di una nuova normativa (nel caso specifico, l'art. 6, primo comma, d.-l. n. 463/1983 così come convertito nella legge n. 638/1983) ha determinato l'errato pagamento alle interessate di somme loro non più dovute e, di conseguenza, l'indebito per cui è lite. Ora l'art. 13 della legge n. 412/1991 ha introdotto quattro innovazioni in materia: l'esigenza che le somme siano state erogate in base a provvedimento formale e definitivo, che detto provvedimento sia stato comunicato agli interessati, che l'errore risulti dal provvedimento, che non vi sia stata omessa od incompleta segnalazione da parte dei ricorrenti di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta. Mentre l'art. 52 dava rilevanza all'errore verificatosi in qualsiasi fase del rapporto pensionistico senza necessità di provvedimento formale la nuova norma esige detto provvedimento affinché possa operare la sanatoria di cui all'art. 52, della legge n. 88/1989 senza peraltro considerare le ipotesi, assai frequenti, di indebiti venuti in essere a causa di atti applicativi di nuove norme.

Circoscrivere l'errore rilevante ai soli casi di formale e definitivo provvedimento significa escludere ad esempio l'errore occorso in sede di erogazione cui si rifaceva espressamente l'art. 52 citato; l'esclusione poi dalla sanatoria di tutti i casi di omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione costituisce l'introduzione di un onere a carico degli interessati prima inesistente e anche di una presunzione generalizzata di conoscibilità delle norme regolanti la materia che pare ingiusto ed ingeneroso creare a peso degli interessati (pensionati non certo al corrente delle frequenti, ripetute e, a volte, caotiche novità legislative sul tema). Si condivide infatti quanto sostenuto dalla Corte suprema (ordinanza n. 235/1992 citata) secondo cui si è equiparato al dolo il silenzio dei pensionati in materia (possesso di altri redditi, titolarità di altre pensioni ...) senza tener conto del generale principio di buona fede cui è improntato il nostro ordinamento. Pertanto non ci troviamo di fronte ad una norma interpretativa ma a qualcosa di più e di diverso: non vi era incertezza veruna sul reale dettato dell'art. 52 della legge n. 88 e la norma di cui all'art. 13 ha ampliato a dismisura la portata dell'art. 52 suddetto, per le ragioni esposte prima. Si è così sottratto agli organi giudicanti tutti, in presenza di una normativa del tutto nuova, ogni potere di interpretare la vecchia normativa di cui alla legge n. 88; di qui il possibile contrasto dell'art. 13, primo comma, della legge n. 412/1991 con gli artt. 3 (principio di ragionevolezza) 101 (soggezione dei giudici alla legge soltanto) e 104 (indipendenza della Magistratura) della Costituzione.

Ancora, non vi è chi non veda la disparità di trattamento che verrebbe in essere fra i vari tipi di indebiti, quelli derivati da un formale provvedimento viziato e quelli non derivati da tale evenienza, quali quelli che qui ci riguardano. Giova poi rammentare quanto affermato dalla stessa Consulta (vedi sent. n. 383/1990) in materia, allorché la Corte stessa si occupò dell'art. 52 della legge n. 88/1989 e cioè che «... in altri termini è sancita la irripetibilità delle somme erogate, sia che l'errore sia caduto sull'*an* sia sul *quantum* ... la suddetta interpretazione ... è adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su un piano di parità il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello dei pensionati *ex* dipendenti pubblici ...»: diversamente opinando verrebbe di nuovo in essere la disparità di trattamento lamentata e denunciata a suo tempo dal pretore di Ferrara. Il ripetere poi da persone quali i pensionati, modesti consumatori, degli importi percepiti per errore ed in buona fede, importi notoriamente impiegati dagli interessati per il proprio sostentamento e la conseguente compressione delle entrate dei pensionati stessi potrebbero far venire in essere una violazione del diritto a disporre di mezzi adeguati alle esigenze di vita rispetto agli eventi tutelati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Ricordato quindi che, in merito alla rilevanza, la norma di cui all'art. 13, primo comma, della legge n. 412/1991 appare nel caso di specie di immediata applicazione laddove essa si riferisce al caso dell'omessa ed incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a pensione ... (nel caso delle ricorrenti leggasi l'omessa comunicazione del reddito posseduto, fatto emergente dagli atti di causa e confermato nella sua sussistenza dal teste Vatta) è necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale acché sia risolta la questione di legittimità qui prospettata. Il giudizio va dunque sospeso e si deve provvedere agli adempimenti di rito *ex* art. 23 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, della legge n. 87/1953, dispone la sospensione del presente giudizio, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge n. 412/1991 di interpretazione autentica dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 88/1989 in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, eseguite le notificazioni e le comunicazioni di rito, perché risolva detta questione;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Trieste, addì 12 maggio 1992

Il pretore: PELLEGRINI

92C0787

N. 364

Ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sinopoli Francesco ed ente FF.SS.

Competenza e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza per territorio del pretore di Roma in quanto giudice nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a. (ritenuto applicabile anche all'amministrazione della giustizia), attesa l'enorme concentrazione di cause presso la pretura di Roma pur se relative a dipendenti che prestano servizio presso uffici periferici dell'Ente lontani dalla sede centrale, con conseguenti rallentamenti dell'iter giudiziario ove sia necessario acquisire prove ed eseguire ispezioni in loco.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23; c.p.c., art. 413).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 3 ottobre 1990 Sinopoli Francesco esponeva di essere stato assunto dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per espletare servizio di accudienza, pulizia e custodia del dormitorio del personale di macchina presso il deposito locomotive di Novara, con atto predisposto dall'azienda ferroviaria presso il deposito ferroviario di Torino il 13 maggio 1978; che la durata della convenzione era di un anno, rinnovabile fino a nove anni; che le mansioni da lui svolte erano del tutto identiche a quelle svolte dai dipendenti con profilo professionale di ausiliario ai sensi della legge n. 42/1979 in materia di qualifiche del personale ferroviario; che infatti nell'atto di assunzione era previsto che egli effettuasse personalmente il servizio di pulizia, inoltre la frequenza e le modalità di dette pulizie erano parimenti precisate nell'atto di assunzione; che l'orario da lui osservato

era stato sempre di 8 ore al giorno per 7 giorni a settimana e quindi sempre di 56 ore settimanali; che i riposi e le assenze erano stati sempre regolati dall'amministrazione ferroviaria, che il lavoro era stato sempre svolto con l'uso dei mezzi di lavoro forniti dall'impresa ferroviaria e sotto la direzione ed il controllo dei responsabili degli uffici dell'ente F.S.; che il suo compenso era assolutamente analogo a quello previsto per i dipendenti, dal momento che comprendeva salario, contingenza, assegni familiari, indennità per lavoro straordinario e notturno ecc.; che dal 1° gennaio 1987 era stato assunto alle dipendenze dell'ente F.S. con contratto di lavoro a tempo indeterminato con applicazione dell'apposito contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei servizi;

Deduceva il ricorrente che il suo rapporto con l'ente F.S. configurava un rapporto di lavoro subordinato, prima con l'ente pubblica azienda autonoma ferrovie dello Stato e quindi con l'ente F.S., essendovi, per le caratteristiche sopra elencate il requisito della subordinazione;

Deduceva ancora che in forza della legge n. 42/1979 avrebbe dovuto essere inquadrato tra i dipendenti di seconda categoria aventi la qualifica di ausiliario dal primo ottobre 1978 e quindi, dal 1° gennaio 1983 avrebbe dovuto essere inquadrato, sempre con il profilo di ausiliario, in terza categoria in forza della legge n. 292/1984;

Deduceva il ricorrente che dal riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra lui e l'ente F.S. senza soluzione di continuità dal 15 febbraio 1978, conseguiva il suo diritto alla ricostruzione di tutta la carriera, ricostruzione giuridica ed economica che con riferimento a tutti i vari istituti si riservava di chiedere in altro giudizio, mentre con il presente giudizio chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle ore di lavoro straordinario da lui prestate, dal momento che l'orario di lavoro degli ausiliari era di 40 ore settimanali ed egli aveva sempre lavorato per 56 ore settimanali; che infatti il lavoro straordinario era stato compensato in misura non corrispondente agli aumenti stipendiali succedutisi nel tempo, in forza dell'art. 17 della legge n. 42/1979, dell'art. 1 della legge n. 885/1980, dell'art. 1 della legge n. 426/1982, dell'art. 2 della legge n. 426/1982, dell'art. 7 della legge n. 292/1984 e dell'art. 8 della legge n. 719/1985, disposizioni tutte che dovevano essere applicate anche a lui in quanto doveva appunto essere riconosciuto dipendente dell'ente;

Chiedeva quindi il ricorrente venisse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato prima con l'Azienda autonoma e quindi con l'ente F.S. dal 15 febbraio 1978, con diritto all'inquadramento come ausiliario in seconda categoria dall'inizio fino al 31 dicembre 1982 e quindi in terza categoria;

Chiedeva poi la condanna dell'ente F.S. a pagargli per lo stesso periodo la somma di L. 50.007.020 per compenso delle ore di lavoro straordinario effettuate, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio;

Si costituiva in giudizio per l'ente F.S. l'avvocatura dello Stato opponendosi alla domanda per il fatto che il ricorrente doveva essere considerato lavoratore autonomo in forza della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, che consentiva all'azienda autonoma di provvedere all'espletamento di particolari servizi, come quello di pulizia, mediante i cosiddetti «assuntori» iscritti nell'apposito albo e che quindi non spettava al ricorrente, non essendo lavoratore subordinato, la richiesta maggiorazione delle ore straordinarie effettuate.

RIEPIUNTO IN DIRITTO

Rileva il pretore che per la decisione della presente controversia occorre fare applicazione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quale dispone che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'ente ferrovie dello Stato sono di competenza del pretore del lavoro e quanto alla competenza territoriale vigono gli ordinari principi di competenza di cui all'art. 413 del c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990, che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di detto art. 23 della legge n. 210/1985 laddove prevedeva il radicamento della competenza presso il foro erariale (pretore del luogo sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovava il giudice competente secondo le norme ordinarie).

Ai sensi dunque dell'art. 413 del c.p.c., cui fa rimando l'art. 23 della legge n. 210/1985 modificato dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale, il dipendente può adire il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto; ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza alla quale è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto.

Si tratta quindi di tre fori concorrenti e facoltativi, nel senso che le parti possono a loro piacimento scegliere uno di essi.

Nel caso di specie si radica la competenza del pretore di Roma in quanto sede dell'azienda, intesa come sede legale dell'ente ferrovie dello Stato (sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata in tal senso), in quanto il foro della dipendenza radicherebbe la competenza del pretore di lavoro di Novara, sede a cui il ricorrente è stato addetto dal 1978 ed a cui è addetto tuttora, mentre scegliendo il luogo di stipulazione del contratto, la competenza si radicherebbe a Torino ove l'atto di assunzione era stato sottoscritto.

Pertanto, per poter affermare la propria competenza territoriale il pretore di Roma deve necessariamente fare applicazione dell'art. 23 della legge n. 210/1985.

Della costituzionalità di detta norma si dubita per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

In punto di fatto occorre rilevare in primo luogo che le controversie relative ai dipendenti dell'ente ferrovie dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 210/1985, sono state di numero notevolissimo presso la pretura del lavoro di Roma ed il loro andamento è in continuo aumento (4.292 cause iscritte nel 1987, 5.750 iscritte nel 1988, 6.163 nel 1989, 6.548 nel 1990 e 7.500 nel 1991).

Un gran numero di queste controversie atteneva ed attiene, come nel caso di specie, a dipendenti dell'ente che lavorano presso compartimenti diversi da quelli di Roma e del Lazio, ossia, in via di fatto un gran numero di dipendenti dai compartimenti più lontani (dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia) preferiscono adire il pretore di Roma, anziché il pretore del luogo della dipendenza cui sono addetti, trattandosi di foro facoltativo, in quanto Foro della sede legale dell'ente F.S.

Alla stregua delle norme vigenti il pretore del lavoro di Roma non può quindi declinare la propria competenza territoriale, ma ciò comporta in primo luogo un aumento del carico di lavoro per l'ufficio, aumento peculiare solo per la pretura di Roma, che non trova corrispondenza in altre sedi, in quanto solo a Roma trovano appunto la sede legale dell'ente.

Inoltre i problemi aumentano quando la controversia, intentata a Roma, comporti la necessità di effettuare delle prove testimoniali o delle ispezioni sui luoghi di lavoro o anche accertamenti tecnici, perché ciò implica o lo spostamento del pretore per effettuare in loco le prove, con tutti i prevedibili inconvenienti in ordine al dispendio di tempo o di spese, ovvero di ricorrere a prove delegate al pretore del luogo ove l'attività lavorativa viene prestata, con altrettanto dispendio di energia per il pretore delegato, di notevole aumento dei tempi di durata delle cause, nonché di snaturamento del rito che deve essere improntato, com'è noto, alla concentrazione, alla oralità ed alla immediatezza, ed infatti alcuni interpreti escludono che nel rito del lavoro si possa far ricorso a prove delegate.

Inoltre è da rilevare che il contenzioso relativo ai dipendenti dell'ente F.S. è e sarà, prevedibilmente, sempre di enorme entità, di talché la concentrazione, resa astrattamente possibile dall'art. 23 della legge n. 210/1985, ed in via di fatto già parzialmente attuata, di tutte le controversie di «tutti» i dipendenti dell'ente F.S. presso la pretura di Roma, rende il carico di lavoro insopportabile e la trattazione delle relative cause incoerente rispetto al rito, che almeno in alcuni casi, sarebbe gravemente snaturato.

Si consideri infatti che i dipendenti dell'ente sono circa 150.000 e talvolta uno stesso dipendente propone anche più di una causa, com'è avvenuto già per le controversie relative alla maggiorazione del compenso per lavoro straordinario o per il riconoscimento del servizio militare a fini di scatti di anzianità.

Il radicamento generalizzato di tutte queste controversie presso la pretura del lavoro di Roma potrebbe allora costituire violazione dell'art. 97 della Costituzione, che prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.

Il principio del buon andamento deve essere affermato anche in relazione all'amministrazione della giustizia, non potendosi individuare le ragioni che consentirebbero una sua deroga proprio in un settore così importante e delicato.

Con la sentenza del 10 maggio 1982, n. 86, la Corte costituzionale ha ritenuto infatti che i principi di cui all'art. 97 della Costituzione si applicano anche all'amministrazione della giustizia in quanto, dice la Corte, «sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento».

Al di là delle espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 della Costituzione e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del "potere discrezionale" riservato al Parlamento».

Si potrebbe obiettare che, ove fosse ritenuto incostituzionale l'art. 23 della legge n. 210/1985, solo i dipendenti dell'ente F.S., a differenza di tutti gli altri dipendenti privati, non avrebbero la possibilità di scegliere liberamente tra i tre fori concorrenti, in quanto solo ad essi sarebbe precluso di adire il pretore del luogo ove trovatisi la sede legale dell'azienda.

A tale obiezione si può rispondere in primo luogo che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto avrebbero piena e migliore tutela giurisprudenziale intentando la causa presso il pretore del luogo della dipendenza in cui lavorano, ed infatti sembra questa l'esigenza essenziale ed insopprimibile, come ritenuto anche alla sentenza della Corte sopra citata n. 117/1990, ove proprio sulla base di questa necessità si è dichiarata incostituzionale la previsione della competenza territoriale presso il foro erariale.

E non vi sarebbe neppure una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione in quanto sussiste una notevole differenza di situazioni e di ragionevoli esigenze, dal momento che i dipendenti dell'ente F.S. sono in numero incommensurabilmente superiore rispetto degli altri enti pubblici per i quali vi è la giurisdizione del giudice del lavoro.

Di taleché, ritenuta la pienezza della tutela giurisdizionale radicando la causa nel foro della dipendenza, nulla dovrebbe ostare all'eliminazione di un foro facoltativo che nulla aggiunge in termini di tutela e che comporta invece una irrazionale distribuzione dei processi, caricando a dismisura «un solo» ufficio giudiziario in tutta Italia e creando per lo stesso gravi problemi nella trattazione delle controversie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non-manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del c.p.c. laddove consente di adire il pretore di Roma, competente per territorio in quanto giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda ente ferrovie dello Stato, anche per le controversie dei dipendenti dello stesso ente, che lavorano presso tutte le altre dipendenze dell'ente stesso che si trovano al di fuori della circoscrizione della pretura di Roma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Roma, addì 20 marzo 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria, il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C0788

N. 365

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento di volontaria giurisdizione proposto da Lessona Carlo nei confronti della regione Toscana ed altro

Elezioni - Ineleggibilità ed incompatibilità - Ineleggibilità dei consiglieri regionali a deputato o senatore - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla situazione del deputato che può candidarsi ed essere eletto al Parlamento europeo e quindi candidarsi anche per il consiglio regionale, con l'obbligo di optare, se eletto, per una delle due cariche - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1987, 1020/1988, 510/1989 e 97/1991.

[D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 7, primo comma, lett. a), secondo, terzo e quarto comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2].

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritta a ruolo con il n. 352/1992 del ruolo di volontaria giurisdizione promosso da: Lessona Carlo elettivamente domiciliato a Firenze, in via Gino Capponi n. 26, presso e nello studio dell'avv. Stefano Grassi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, ricorrente; contro: regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, elettivamente domiciliato a Firenze, in via Gino Capponi, n. 26, presso e nello studio dell'avv. Paolo Barile, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, resistente; e contro: Passigli Stefano elettivamente domiciliato a Firenze, in via Gino Capponi n. 26, presso e nello studio dell'avv. Vittorio Donato Gesmundo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, resistente, avente ad oggetto: illegittimità deliberazione del consiglio regionale della Toscana.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 24 gennaio 1992, proposto ai sensi dell'art. 49 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, Carlo Lessona esponeva che alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana era risultato primo dei candidati non eletti nella lista del P.R.I. e che invece nelle liste dello stesso partito era stato eletto Stefano Passigli; che quest'ultimo, avendo deciso di candidarsi nella lista del P.R.I. alle prossime elezioni per il parlamento nazionale, aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale, così come imposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 7, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; che il consiglio regionale della Toscana, con la deliberazione n. 202/2.102.5-2.109.3, del 13 gennaio 1992 aveva espresso dubbi sulla costituzionalità della norma che imponeva le dimissioni al consigliere e, ritenuto che si doveva configurare una situazione di incompatibilità piuttosto che di ineleggibilità, aveva sospeso la presa d'atto delle dimissioni.

Sosteneva il Lessona che tale deliberazione aveva violato la disciplina risultante dai primi due commi dell'art. 7, del d.P.R. n. 361/1957, la cui *ratio* era quella di evitare che il consigliere regionale potesse abusare della sua carica e dei suoi poteri nel corso della campagna elettorale, e chiedeva quindi al tribunale di Firenze di dichiararne l'illegittimità, accertando l'obbligo del consiglio di prendere atto delle dimissioni del Passigli.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio, sia la regione Toscana che il Passigli, che hanno preliminarmente e pregiudizionalmente eccepito l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, per disparità di trattamento nella disciplina elettorale tra i parlamentari nazionali, i ministri, i sottosegretari, i parlamentari europei e i consiglieri regionali, chiedendo altresì, all'esito di tale superiore pronuncia, il rigetto del ricorso proposto dal Lessona.

Il ricorso veniva discusso all'odierna udienza in camera di consiglio, con la partecipazione del p.m. e, all'esito della discussione, il tribunale ha pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Toscana e dal Passigli è sicuramente rilevante ai fini del decidere sulla domanda proposta dal Lessona.

Se, infatti, l'art. 7 del d.P.R. n. 361/1957 fosse ritenuto conforme al dettato costituzionale, la deliberazione del consiglio regionale che è stata impugnata sarebbe sicuramente illegittima perché adottata nell'unico presupposto dell'illegittimità costituzionale di quella normativa ed il ricorso non potrebbe non essere accolta.

Nell'ipotesi in cui invece il citato art. 7 fosse ritenuto incostituzionale, nella parte in cui dichiara che i consiglieri regionali sono ineleggibili al parlamento nazionale, la deliberazione impugnata troverebbe il suo fondamento in tale pronuncia ed il ricorso del Lessona dovrebbe essere respinto.

La questione sollevata dai resistenti è perciò rilevante e, a parere di questo tribunale, anche non manifestamente infondata.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che la regola generale dettata dalla Costituzione in materia di elettorato passivo è rappresentata dalla più ampia apertura a tutti i cittadini, senza discriminazioni, così come sancito nell'art. 51, e le limitazioni poste dalla legge ordinaria, avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale, non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalità (Corte costituzionale 30 novembre 1989, n. 510, giur. cost. 1989, I, 2367).

Il legislatore pertanto è legittimato ad introdurre eccezioni al diritto di elettorato passivo ma non può introdurre nel loro ambito ingiustificate, discriminazioni (Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, giur. cost. 1987, I, 221), per cui qualsiasi limitazione al diritto di elettorato passivo deve essere calibrata con estrema cautela e sempre in stretta aderenza ai principi costituzionali (Corte costituzionale 9 novembre 1988, n. 1020, I e regioni 1990, 231).

E, nell'interpretazione delle norme elettorali non si può prescindere dal principio generale del cosiddetto *favor* dell'eletto; secondo il quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, per cui le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità devono essere interpretate restrittivamente in quanto individuano alcune situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale e l'espletamento delle correlative funzioni (cfr.: Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, giur. cost. 1987, 221; cass., sez. un., 13 marzo 1972, n. 1440, giur. it. 1972, I, 1, 1700).

È perciò sicuramente consentito alla Corte costituzionale di valutare lo scopo perseguito da una norma elettorale, tanto da trasformare in semplici incompatibilità taluna delle situazioni qualificate dalla legge come cause di ineleggibilità quando essere mirino piuttosto a prevenire un conflitto di interessi che non ad evitare una *captatio benevolentiae* degli elettori (Corte costituzionale 20 gennaio 1977, n. 45; foro it. 1977, I, 554; 28 maggio 1975, n. 129; giur. cost. 1975, I, 1311).

Infatti, mentre le cause di ineleggibilità sono correlate all'esercizio di funzioni che, in quanto idonee ad influire sul regolare svolgimento dei comizi elettorali e sulla volontà degli elettori, incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo, le cause di incompatibilità sono invece correlate a situazioni che, confliggendo con il corretto esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva, vietano all'eletto di ricoprirla (cfr. tra le altre: cass., 22 aprile 1983, n. 2777).

Del resto, a conferma di un *trend* legislativo e giurisprudenziale più favorevole ad una restrizione dei limiti all'elettorato passivo, si deve rilevare che la stessa legge 23 aprile 1981, n. 154, intesa a disciplinare la materia per le elezioni amministrative, ha sostanzialmente recepito le indicazioni provenienti dalla dottrina per una riduzione le ipotesi di ineleggibilità e le loro trasformazioni in casi di incompatibilità perché ha attenuato le differenze tra i due tipi di impedimenti mostrando di non attribuire eccessiva rilevanza alle indebite influenze sulla libertà dell'elettorato quando ammette che la maggior parte delle cause di ineleggibilità derivanti da cariche coperte possa cessare per una ragione temporanea come la collocazione in aspettativa (Corte costituzionale 2 marzo 1991, n. 97, *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale, 6 marzo 1991, n. 10).

Tanto premesso, rileva il tribunale, sulla base di un attento esame dei lavori preparatori del quarto comma dell'art. 7 del t.u. 30 marzo 1957, n. 361 e tenendo presente che il terzo comma dell'art. 51 della Costituzione sancisce il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro, che il legislatore, nel disporre la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali che abbiano accettato la candidatura a deputato, non abbia dato valore tanto alla possibilità di influire sull'elettorato quanto all'inconciliabilità di quei importanti incarichi di natura politica, che normalmente assorbono l'intera attività di una persona, con il mandato parlamentare.

Infatti, se lo scopo perseguito dal legislatore fosse stato quello di evitare la cosiddetta *captatio benevolentiae* e il non cumulo delle cariche il divieto non sarebbe stato esteso a tutto il territorio nazionale ma sarebbe stato limitato alla regione in cui il consigliere esercita le sue funzioni e, poi, avrebbe riguardato anche i sindaci dei comuni con meno di ventimila abitanti.

D'altra parte, se la *ratio* delle ipotesi di ineleggibilità consiste nel vietare che un candidato possa, grazie alla posizione o alla carica occupata, influire sulla libera espressione del voto (Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, giur. cost. 1987, I, 221), nel caso del consigliere regionale il rischio della *captatio benevolentiae* è praticamente inesistente in quanto questi partecipa all'esercizio dei poteri attribuiti al consiglio in forma collegiale senza alcun potere amministrativo proprio e non si ravvisa alcuna seria possibilità di indurre un *metus potestatis* sulle scelte del corpo elettorale tale da giustificare la prevista ineleggibilità.

Peraltro, nel caso di specie l'art. 7 del d.P.R. n. 361/1957 determina una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del consigliere regionale che, pur avendo poteri ridotti e limitatissime possibilità di influenzare il corpo elettorale, non può candidarsi al parlamento nazionale e quella del deputato nazionale, del ministro o del sottosegretario, che invece esercitano ampi poteri di amministrazione attiva e possono senza dubbi utilizzare le proprie cariche per esercitare un notevole condizionamento sugli elettori, e ciononostante, in base alla previsione dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, possono candidarsi alle elezioni regionali, dovendosi soltanto dimettere da una delle due cariche in caso di elezione.

Del resto, la legge non prevede alcuna causa di ineleggibilità neppure nei confronti dei parlamentari europei che intendano candidarsi al Parlamento nazionale e consente loro persino di cumulare le due cariche (art. 5 della legge 6 aprile 1977, n. 150).

Per lo stesso consigliere regionale — ed anche per i membri della giunta e per il suo presidente — a differenza di quanto previsto per il parlamento nazionale, l'art. 18 della legge 24 gennaio 1979 non prevede alcuna causa di ineleggibilità al parlamento europeo, benché le circoscrizioni territoriali per le elezioni europee siano disegnate in modo tale che la supremazia che un candidato può ottenere in una regione con uno scorretto esercizio dei suoi poteri risulta sicuramente più rilevante ai fini dell'aggiudicazione del seggio.

Così che il deputato italiano può candidarsi ed essere eletto al parlamento europeo, il parlamentare europeo può essere eletto ed espletare il mandato anche al parlamento nazionale, il consigliere regionale può partecipare alla competizione elettorale per il parlamento europeo ma non può candidarsi al parlamento nazionale.

La disposizione più rigorosa adottata nei confronti dei consiglieri regionali (cause di ineleggibilità) rispetto ai deputati nazionali (causa di incompatibilità) ed a quelli europei (possibilità di cumulo delle cariche) non trova quindi una razionale giustificazione dato che non può certamente configurarsi una diversa e maggior possibilità di condizionamento dei primi rispetto ai secondi e i terzi (cfr. anche, sull'illegittimità del terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 154 del 23 aprile 1981: Corte costituzionale 17 ottobre 1991, n. 388, *foro it.* 1991, I, 2958).

Vi è inoltre una ingiustificata differenziazione tra le varie categorie previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 361/1957, perché i consiglieri regionali non devono soltanto astenersi dall'esercizio delle loro funzioni, ma devono dimettersi definitivamente dalla carica molti mesi prima della presentazione della candidatura, senza avere alcuna certezza di essere poi effettivamente candidati.

Conseguentemente, poiché è ravvisabile nella disciplina in parola una disparità di trattamento tra i consiglieri regionali, i deputati nazionali ed europei, i ministri e i sottosegretari, oltre che tra i primi e le altre categorie previste dal citato art. 7, e la normativa non pare giustificarsi sotto il profilo della razionalità, deve sospendersi il giudizio e disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi primo, lett. a), secondo, terzo e quarto del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, nella parte in cui estende la disciplina dell'art. 7 del d.P.R. n. 361/1957 alle elezioni per il Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso il 25 febbraio 1992, nella camera di consiglio del tribunale di Firenze, su relazione del dott. Valentino Pezzati.

Il presidente: SICU

Depositato in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C0789

n. 366

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1992 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, Roma sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Rocca Pietore ed altri contro Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri

Comuni e province - Decisioni dei ricorsi per contestazione di confini tra comuni e province mediante decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato - Ritenuta applicabilità di detta procedura anche per la contestazione di confini di comuni di regioni diverse (nella specie: accertamento del confine tra il comune di Canazei (Trento) ed il comune di Rocca Pietore (Belluno), che è anche confine tra regione Veneto e regione Trentino-Alto Adige, con d.P.R. 29 maggio 1982) - Violazione dell'autonomia regionale sotto il profilo della lesione dell'integrità territoriale della regione - Illegittimo uso dell'atto amministrativo (d.P.R.) anziché della legge - Questione già decisa dalla Corte con l'ordinanza n. 591/1990 di restituzione atti per *ius superveniens* (legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha abrogato la norma impugnata) e riproposta dal giudice rinnettente sul presupposto che la norma abrogata disciplini tuttora la fattispecie in virtù dei principi regolanti la successione delle leggi nel tempo.

(R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267).

(Cost., artt. 5, 132 e 134).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

1) n. 88/1983, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco D'Audino, Flavio e Luca Dalle Mule, Mario Angelici, Giovanni Cristostomo Sciacca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Generale dello Stato, e nei confronti del comune di Canazei, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Valeanover, Giorgio de Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti, della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso

dall'avv. Giuseppe Guarino, domiciliato come in atti; della regione Trentino Alto Adige, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato; della Regione Veneto e della Provincia di Belluno, non costituite in giudizio; e con l'intervento *ad adiuvandum* dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del D.P.R. in data 29 maggio 1982 e conferma dell'attuale linea confinaria ufficiale dall'I.G.M.;

B) n. 183/1983, proposto dalla regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller, Italo De Giacinto e Federico Sorrentino, domiciliati come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, ed il Ministro degli interni, in persona del Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della regione Trentino-Alto Adige, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato; della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in atti; del comune di Canazei, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rento Valcanover, Giorgio de Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti; della provincia di Belluno e del comune di Canazei, non costituiti in giudizio; e con l'intervento *ad adiuvandum* dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del D.P.R. in data 29 maggio 1982, con il quale è stato deciso un ricorso *ex art.* 267 l.u. n. 383/1934 del comune di Canazei e accertamento del confine tra le regioni Trentino-Alto Adige e Veneto sul monte Marmolada quale risulta dalla attuale cartografia dell'I.G.M. di Firenze;

C) n. 2917/1988, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio e Luca Dalle Mule, Mario Angelici, Giovanni Crisostomo Sciacca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto datato 17 giugno 1988, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto al comune di Rocca Pietore, all'Ustif e al Ministero dei trasporti di trasmettere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti funiviari interamente dislocati entro i confini (sciovia «Doss del Mul» — leggi Sass del Mul — Serauta 3 e Serauta 5) nonché della nota 1° agosto 1988, con cui la provincia autonoma, servizi impianti a fune, sollecita il comune di Rocca Pietore, a dare risposta dalla richiesta di trasmissione atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti nuovi ghiacciaio Marmolada;

D) n. 859/1989, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio e Luca Dalle Mule, Franco Gaetano Scoca e Massimo Colarizi, domiciliato come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto 11 gennaio 1989, prot. n. 136-IV-1/39, con cui la provincia autonoma di Trento afferma che il d.P.R. n. 5577 del 29 maggio 1982 ha stabilito un confine tra la provincia autonoma di Trento e la regione Veneto, che corre lungo il crinale della Marmolada e che, nel territorio conteso compreso tra in confine naturale lungo il crinale e la linea di demarcazione indicata sulle carte pubblicate dall'I.G.M., la titolarità dei terreni spetta alla provincia autonoma di Trento, in forza degli atti catastali e tavolari della regione Trentino-Alto Adige, ufficio tavolare di Cavalese, affermando altresì di essere soggette al pieno dominio ed alla potestà amministrativa della provincia autonoma di Trento tutte le attività poste in essere nelle particelle indicate nell'atto stesso, invitando quindi il comune a «prendere contatti» con l'amministrazione al fine di «chiarire i rapporti che scaturiscono dalla situazione sopra descritta»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei controinteressati;

Visto l'atto di intervento dell'ente provinciale per il turismo di Belluno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 5 febbraio 1992 relatore il consigliere Marcello Borioni uditi gli avv.ti Colarizi, Gattamelata per delega dell'avv. Scoca per il Comune di Rocca Pietore ricorrente, gli avv.ti Sorrentino e Benvenuti per la regione Veneto, agli avv.ti Lorenzoni e Valcanover per il comune di Canazei, l'avv. Panunzio per la provincia autonoma di Trento e l'avv. dello Stato Favara per l'amministrazione statale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto è in diritto quanto segue:

FATTO

1. — Il 2 agosto 1973, il Sindaco di Canazei (prov. di Trento) proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 267 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, contestando il confine con il comune di Rocca Pietore (prov. di Belluno) nel tratto Punta Penia, passo di Fedaiia sulla Marmolada. Il ricorrente chiedeva venisse accertato e dichiarato che il confine amministrativo fra i due comuni coincideva con quello indicato dalla commissione internazionale per la fissazione del confine Austriaco-Italiano nel 1911 e segnato con doppia linea rosso-blu sulla cartografia allegata al relativo verbale dei lavori.

In sede di istruttoria sul ricorso, il Ministero dell'interno ritiene di acquisire il parere del consiglio di Stato sulla competenza, nel vigente ordinamento, relativa alla definizione delle contestazioni di confine fra i Comuni. La Prima sezione, con parere n. 1457/1974 del 17 ottobre 1975, si esprime nel senso che la decisione dei ricorsi per contestazione di confini fra comuni di regioni diverse compete allo Stato ai sensi dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, il quale, per questa parte, deve ritenersi tuttora in vigore. Peraltro, poiché la decisione, sebbene non comporti una modifica delle circoscrizioni comunali (e quindi un mutamento del territorio delle regioni alle quali i comuni appartengono), incide pure su interessi regionali, determinando implicitamente anche i confini regionali, la Sezione affermò la necessità di acquisire, ai fini della pronuncia sulla contestazione, le deduzioni delle regioni interessate.

Ricevuto il parere del consiglio di Stato, il Ministero dell'interno acquisiva le deduzioni delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto e costituiva una Commissione incaricata di esaminare la documentazione relativa al ricorso nonché di compiere indagini e rilevamenti in loco.

Conclusi i lavori della Commissione, veniva chiesto al consiglio di Stato il parere previsto dal primo comma dell'art. 267; la prima sezione, con parere n. 18/1980 del 7 marzo 1980, si esprimeva per l'accoglimento del ricorso del comune di Canazei, ed il ricorso veniva accolto con d.P.R. 29 maggio 1982.

2. — Con ricorso (n. 88/1983) depositato il 15 gennaio 1983, il comune di Rocca Pietore ha impugnato il d.P.R. 29 maggio 1982, deducendo sei motivi.

I) Incompetenza. In subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 267 e, occorrendo, degli artt. 32 e 35 t.u. legge comunale e provinciale.

Con il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di circoscrizioni comunali è venuta meno, senza eccezioni di alcun genere, la competenza del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 267 del t.u. n. 383, 1934. Una sopravvivenza della norma, sia pure limitatamente alle controversie di confine tra i comuni appartenenti a regioni diverse sarebbe in contrasto con l'art. 133 della Costituzione, che, a garanzia delle autonomie degli enti locali, pone una riserva di legge regionale per la modificazione delle circoscrizioni comunali, e con l'art. 3 della Costituzione, per la conseguente disparità di trattamento tra Comuni ed anche tra cittadini dello stesso Comune, che vedrebbero tutelata in maniera difforme l'integrità del loro territorio rispettivamente dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di confine verso un comune appartenente ad altra o alla stessa regione.

II) Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti, contraddittorietà, violazione di legge e sviamento di potere.

Erroneamente è stato ritenuto applicabile l'art. 267 T.U.L.C.P., perché quella proposta dal comune di Canazei non era un'azione di regolamento di confini bensì una vera e propria rivendica. Mancavano infatti i presupposti dell'azione di regolamento, che richiede in ogni caso o incertezza oggettiva, derivante da possesso promiscuo, o incertezza soggettiva, per impossibilità di indicarne il tracciato.

III) Eccesso di potere per contraddittorietà, errore di fatto e violazione di legge.

Contrastante con l'affermata natura di regolamento di confini è il dispositivo del provvedimento impugnato, che ha modificato, con una imponente variazione, il precedente confine ufficiale, risultato questo che non poteva ottenersi, con l'atto amministrativo previsto dall'art. 267.

IV) Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento contraddittorietà, erroneità di presupposti ed errore di fatto.

Erroneamente si è ritenuto che il deliberato della commissione internazionale dal 1911 aveva acquisito efficacia esecutiva con l'approvazione governativa, senza che fosse necessaria ratifica parlamentare. È mancato l'intervento dei comuni, necessario ove si fosse trattato di ricognizione. Non si è considerato che i lavori della Commissione internazionale non erano ancora conclusi e contraddittoriamente si è attribuito ai lavori della commissione in parola valore ricognitorio mentre veniva invece operato un mutamento di confine, la cui entità non può essere sminuita, per l'intero ghiacciaio.

V) Violazione della legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed erronea valutazione della rilevanza della cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare.

Erroneamente il provvedimento impugnato ha escluso valore probatorio alla cartografia ufficiale italiana dell'Istituto geografico militare.

Inesattamente si è ravvisata un'azione di confinazione nel ricorso proposto dal comune di Canazei, inteso invece alla modifica di un confine certo ed ufficiale.

VI) Violazione di legge ed erroneo apprezzamento in ordine alla valutazione dei poziori diritti del comune di Pietore.

Illegittimamente è stato disconosciuto valore probatorio alla documentazione esibita dal comune di Rocca Pietore, ivi compresa la cartografia ufficiale dell'Istituto geografico militare, ed attribuito invece valore alla documentazione presentata dal comune di Canazei.

Con ricorso (n. 183/1983) depositato il 25 gennaio 1983, la regione Veneto ha impugnato il d.P.R. 29 maggio 1982, deducendo quattro motivi.

I) La ricorrente nega anzitutto la competenza degli organi dello Stato a risolvere, utilizzando la potestà prevista dall'art. 267 t.u. n. 383/1934, la contestazione di confini tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore: poiché la controversia riguarda i confini non solo tra due comuni ma tra due regioni; la sua soluzione deve essere data con legge del Parlamento ovvero con sentenza della Corte Costituzionale.

II) Il procedimento seguito e dal resto illegittimo perché, trasferita alle regioni (art. 1, lett. d, del d.P.R. n. 1/1972) la competenza amministrativa in materia di determinazione, rettifica e contestazione di confini tra comuni, dall'art. 267 dovrebbe desumersi il principio per il quale, attesa la natura degli interessi pubblici coinvolti in simili controversie, le stesse fra Comuni appartenenti alla stessa regione debbano preferibilmente risolversi con legge regionale, mentre tra comuni di regioni diverse la legge statale diviene l'unico strumento ipotizzabile.

III) Il provvedimento impugnato è comunque illegittimo perché non ha tenuto conto del fatto che il comune di Canazei, avendo ripetutamente prestato acquiescenza alla linea di confine indicata dal comune di Rocca Pietore, non era legittimato a promuovere il procedimento previsto dall'art. 267 del t.u. del 1934.

IV) Il parere n. 18/1980 del 7 marzo 1980 della prima sezione del consiglio di Stato sul quale è basato l'impugnato d.P.R. è errato, perché non ha considerato che la deliberazione 4 ottobre 1991 della commissione internazionale Italo-Austriaca per la migliore demarcazione del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria non poteva avere carattere meramente ricognitorio ma, in quanto inteso a risolvere una controversia confinaria, aveva carattere innovativo e costitutivo sicché, per la valida formazione nella sede internazionale della volontà delle parti contraenti era necessaria, l'emanazione, che di fatto è mancata, di legge di ratifica o di decreto reale recante l'ordine di esecuzione interna del deliberato della commissione. Se, invece, si ritiene che la commissione si sia limitata a formulare una proposta di provvedimento di polizia di frontiera, allora il deliberato della Commissione stessa non sarebbe stato idoneo a stabilire (allora) il confine di Stato e (ora) il confine tra regioni e comuni.

Erroneamente, infine, il Consiglio di Stato ha attribuito alla deliberazione della commissione internazionale sui confini di Stato valore decisivo al fine di risolvere la controversia di confine tra Comuni e tra Regioni, perché l'art. 2 r.d. 22 luglio 1920, n. 1233, quando identifica i territori delle nuove province con quelli «posti oltre l'antico confine del Regno» si riferisce verosimilmente a confini definiti antichi perché precedenti la determinazione del 1911.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio in entrambi i ricorsi col patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 14 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati.

La regione Trentino-Alto Adige si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi con patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 29 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati.

La provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Il comune di Canazei si è costituito in giudizio e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Con memoria depositata il 31 ottobre 1989, la regione Veneto, dopo aver ampiamente illustrato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 267 t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 183/1983.

Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore, dopo un'ampia esposizione dei motivi di illegittimità costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 88/1983.

Con atto depositato il 15 ottobre 1983, l'ente provinciale per il turismo di Belluno è intervenuto *ad adiuvandum* in entrambi i ricorsi.

Con atto del 18 gennaio 1983, la regione Veneto proponeva altresì davanti alla Corte costituzionale ricorso per conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al d.P.R. 29 maggio 1982, ma il ricorso è stato rigettato con sentenza 20-30 giugno 1988, n. 743.

3. — Con ricorso (n. 2917/1988) depositato il 27 ottobre 1988, il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento in data 17 giugno 1988 e la successiva nota del 1º agosto 1988, meglio specificati in epigrafe, deducendo tre motivi.

I) Eccesso di potere per violazione di legge per travisamento di fatti, per difetto o comunque falsità di presupposti.

Il d.P.R. 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso proposto dal comune di Rocca Pietore, non ha ancora prodotto effetti, non esistendo, allo stato, alcuna nuova delimitazione dei confini oggetto di contestazione.

II) Eccesso di potere per violazione di legge sviamento di potere e per falsità di presupposti.

Nella nota impugnata viene richiamato anche il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 («Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale»), che però nulla stabilisce al riguardo, limitandosi a disciplinare tutta una serie di attività che ricadano ovviamente nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

III) Illegittimità per difetto, falsità e contraddittorietà di presupposti.

La richiesta formulata con l'atto impugnato è illegittima, in quanto pende dinanzi al t.a.r. del Lazio ricorso avverso il provvedimento del Capo dello Stato (d.P.R. 29 maggio 1982), che è pertanto tutt'altro che definitivo.

Con ricorso (n. 859/1989) depositato il 31 marzo 1989 il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento dell'11 gennaio 1989, prot. n. 136-IV-1/39, meglio specificato in epigrafe, deducendo tre motivi.

I) Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di fatti e per difetto o comunque falsità di presupposti.

Il d.P.R. 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso, non ha ancora ricevuto attuazione, non essendo intervenuta una nuova delimitazione confinaria.

II) Eccesso di potere, violazione di legge e sviamento di potere.

È illegittimo ritenere che la titolarità di determinati beni, situati nell'area contraversa, possa spettare alla provincia autonoma di Trento per effetto ed in forza degli «atti catastali e tavolari» della regione Trentino-Alto Adige, ufficio tavolare di Cavalese.

III) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Il d.P.R. 29 maggio 1982 è stato impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio. L'illegittimità da cui esso è effetto vizia in via derivata anche l'atto impugnato con presente ricorso.

La provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con memoria depositata il 2 novembre 1989, ha eccepito che i ricorsi sono inammissibili ed infondati.

Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

Con ordinanza 11 giugno 1990, n. 551 la sezione, riuniti i ricorsi in epigrafe, ha dichiarato con manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, con riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La Corte, con ordinanza 28 dicembre 1990, n. 591, ha restituito gli atti per il riesame della rilevanza dopo che l'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entrato in vigore nel frattempo, aveva abrogato il citato r.d. n. 383/1934, facendo salvi alcuni articoli, fra i quali non figura l'art. 167.

DIRITTO

Con ordinanza 11 giugno 1990, n. 551 questa sezione, riuniti i ricorsi in epigrafe, ha dichiarato con manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, con riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La Corte, con ordinanza 28 dicembre 1990, n. 591, ha restituito gli atti per il riesame della rilevanza dopo che l'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ha abrogato il r.d. n. 383/1934, facendo salvi alcuni articoli, fra i quali non è compreso l'art. 267.

All'esito del riesame la sezione ritiene che l'accertata rilevanza della questione permanga.

Se anche il citato art. 267 del r.d. n. 383/1934, sospettato di illegittimità costituzionale, dovesse intendersi abrogato, la rimozione avrebbe effetto, in virtù dei principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, soltanto dalle entrate in vigore della norma abrogativa.

Pertanto il sindacato di legittimità richiesto a questo Tribunale amministrativo deve tuttora essere esercitato, assumendo come parametro lo stesso art. 267 del r.d. n. 383/1934, in base al quale è stato adottato l'impugnato d.P.R. 29 maggio 1982, e la cui caducazione, con effetti incidenti nel presente giudizio, non può che essere operata dal giudice delle leggi, ove ritenga sussistente il dedotto contrasto con la Costituzione.

Permane invero il dubbio, già espresso nella precedente ordinanza n. 551/1990, che la norma in questione, nel consentire che le controversie confinarie insorte fra comuni appartenenti a regioni diverse siano risolte con atto di competenza governativa (l'impugnato d.P.R. 29 maggio 1982, che ha risolto per contestazione di confini proposto dal comune di Canazei), si ponga in contrasto con l'art. 5 della Costituzione, che enuncia il principio del riconoscimento delle autonomie locali e richiede l'adeguamento della legislazione statale alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, e con l'art. 132 della Costituzione, che stabilisce la forma legislativa e particolari modalità partecipative per la variazione del territorio regionale.

Neppure può escludersi, come già è stato osservato, che l'attribuzione al governo della predetta potestà configga, sotto un più generale profilo, con il principio ispiratore delle norme costituzionali (gli artt. 119, 123, 125 e 133 oltre ai già citati artt. 5 e 132), che pongono una riserva di legge a tutela dell'autonomia regionale nelle sue più significative espressioni.

Ritiene, inoltre, la sezione di dover sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, siccome non manifestamente infondati, gli ulteriori rilievi di incostituzionalità mossi dalla regione Veneto con riferimento all'art. 5 in connessione agli artt. 131 e 134 della Costituzione.

Appare infatti, pertinente la considerazione che le controversie insorte sulla consistenza dei confini fra regioni incidono su materie che ha rilievo costituzionale, in quanto l'ordinamento territoriale delle regioni trova implicita definizione nell'art. 131 della Costituzione.

La conseguenza è che la sede appropriata per la risoluzione non può essere individuata in un'autorità amministrativa, ma nel Parlamento (art. 132) o nella Corte costituzionale (art. 134).

Per le considerazioni esposte, la questione va nuovamente sottoposta all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, con riferimento agli artt. 5, 132 e 134 della Costituzione, nei termini indicati in motivazione.

Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alla parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992.

Il presidente: SCHINIA

Il consigliere estensore: BORGONI

Il consigliere: TAVARSI

Publicata mediante deposito in segreteria il 6 aprile 1992.

Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

N. 367

Ordinanza emessa il 28 marzo 1992 dal pretore di Brindisi, sez. distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente tra Camposco Romeo e ente FF.SS.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO IN FATTO

che il ricorrente, dipendente dell'ente ferrovie dello Stato, rivendica il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa ed ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, del periodo di servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopra citata;

che il ricorrente ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

che l'art. 7 della legge citata, dispone che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente»;

RITENUTO IN DIRITTO

che la norma denunciata crea una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni uguali, salvo che per il fattore accidentale dell'epoca della prestazione del servizio militare;

che la detta discriminazione in relazione all'epoca di prestazione del servizio militare non appare consentita dall'art. 52 della Costituzione laddove è prescritto che l'adempimento del servizio militare (senza distinzione) non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;

che il differenziato trattamento introdotto con la norma denunciata va invece a pregiudicare la posizione di lavoro di alcuni cittadini rispetto ad altri;

che la norma denunciata appare peraltro irrazionale ove privilegia il servizio prestato successivamente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispetto a quello anteriormente prestato, omettendo di considerare che quest'ultimo, in genere di più lunga durata, era più gravoso per il cittadino rispetto al servizio militare attuale;

che la questione, pertanto, appare non manifestamente infondata;

che la denuncia appare ammissibile essendo stata denunciata l'illegittimità costituzionale di una legge formale;

che la soluzione della questione ha rilevanza nel presente processo, atteso che dalla ritenuta illegittimità o meno della norma denunciata deriverà l'accoglimento o il rigetto della domanda, posto che le altre eccezioni dell'ente resistente appaiono prive di pregio e saranno tutte disattese in sede di deliberazione finale.

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

San Vito dei Normanni, addì 28 marzo 1992

Il pretore: MANZO

92C0800

N. 368

Ordinanza emessa il 28 marzo 1992 dal pretore di Brindisi, sez. distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente tra Valente Antonio e ente FF.SS.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1992).

92C0801

N. 369

Ordinanza emessa il 28 marzo 1992 dal pretore di Brindisi, sez. distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente tra Palmieri Antonio e ente FF.SS.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1992).

92C0802

n. 370

Ordinanza emessa il 28 marzo 1992 dal pretore di Brindisi, sez. distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente tra D'Alessio Cosimo e ente FF.SS.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1992).

92C0803

n. 371

Ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dal pretore di Brindisi, sez. distaccata di San Vito dei Normanni, nel procedimento civile vertente tra Spagna Silvio e ente FF.SS.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro, nonché dei principi di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVATO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 367/1992).

92C0804

N. 372

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Perugia
nel procedimento penale a carico di Colavito Vittorio*

Ordinamento penitenziario - Beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale - Condannati per gravi delitti (nella specie: spaccio e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - Concedibilità del beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - Asserita impossibilità per il condannato di fornire la prova negativa in ordine alla sussistenza dei collegamenti con la criminalità accertata dagli organi di polizia - Prospettata violazione del diritto di difesa.

(Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 1, p.p.; d.l. 13 maggio 1991, n. 152).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 13 febbraio 1992, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza iscritto al n. 1190/91 r.g.t.s. promosso da Colavito Vittorio nato a Grumo Appulla (Bari) il 24 aprile 1935, ristretto nella casa di reclusione di Orvieto condannato definitivo in esecuzione della pena di cinque anni e due mesi di reclusione, di cui alla sentenza in data 9 maggio 1990 della Corte di appello di Lecce.

Premesso che il condannato, con istanza del 30 ottobre 1991 ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale che l'istante è detenuto dal 9 aprile 1991 con scadenza della pena al 12 agosto 1993;

Esaminati gli atti e sentite le conclusioni del p.g. e del difensore,

OSSERVA IN FATTO

Il Colavito Vittorio prima della condanna per la quale è in stato di detenzione, in espiatione della pena inflittagli di cinque anni e due mesi di reclusione per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, era incensurato (v. fg. 22 degli atti): espletava attività di ragioniere-commercialista a Taranto ed era iscritto nell'albo dei periti del tribunale.

Coinvolto in una vicenda di droga, è stato condannato alla pena su specificata ed è in detenzione presso la casa di reclusione di Orvieto, dove ha costantemente tenuto condotta esemplare e gode della fiducia più completa della direzione dell'istituto (cfr. la relazione a fg. 37). È iscritto alla facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Perugia e fruisce di regolari permessi, in via eccezionale e ad horas, per attendere ai suoi impegni di studio; in occasione di tali permessi non ha mai dato luogo a rimarchi di sorta.

Ha ancora da espiare un anno e sei mesi di pena e, a' sensi di legge, ha chiesto, in data 30 ottobre 1991, di essere affidato in prova al servizio sociale per riprendere l'attività di ragioniere — libero professionista — in quel di Taranto e così poter seguire l'attività continuata dal figlio, ragioniere anch'egli.

Stando alla formulazione dell'art. 1, prima parte, della legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, poichè le informazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubbliche presso la prefettura competente (quella del luogo di detenzione!) risultano, al solito, fumose ed inconcludenti, senza escludere il collegamento attuale del Colavito Vittorio con la criminalità organizzata (v. fg. 35), il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal predetto Colavito, attesa la presunzione *ex lege* della sussistenza dei collegamenti di cui sopra nell'assenza di un esplicito riscontro da parte dei comitati previsti dalla legge.

Non sembra che questo rientri nella logica di una equa applicazione del diritto, posto che la pretesa inversione dell'onere della prova a carico dell'interessato, appare concretamente impossibile, ingiusta ed anticostituzionale.

INVERO IN DIRITTO

La pretesa legislativa deve ritenersi assurda ed impossibile!

Viene pretesa la prova positiva di un fatto negativo e ciò a carico di cittadino detenuto da anni e in detenzione, quindi, con limitata possibilità di azione nella materiale impossibilità di procurarsi una siffatta prova «diabolica».

Tanto a parere di questo tribunale di sorveglianza, inficia, in concreto, la norma costituzionale dell'art. 24, secondo la quale: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», difesa che, nella fattispecie di legge, non è esplicabile perchè, di fatto impossibile!

A parere di chi scrive è lecito pretendere dai comitati, che la legge deputa a fornire informazioni alla magistratura, dei resoconti precisi e dettagliati in ordine ai collegamenti attuali di un detenuto con la criminalità organizzata ed eversiva, mentre nell'ipotesi di riscontri fumosi ed inconcludenti, (ed è la norma in concreto), è assurdo voler pretendere che sia il detenuto a dover fornire la prova, di fatto non fornita, *a contrariis*, dai Comitati competenti: ciò viola la Costituzione e contrasta con il buon senso che deve presiedere ad ogni cosa umana, specie se ha riguardo a giustizia, tant'è che lo stesso p.g. d'udienza ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza proposta dal Colavito (v. verbale d'udienza).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; il tribunale di sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale e ritenuta, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, prima parte, della legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203;

Sospende il presente giudizio, e, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Demanda alla cancelleria di notificare l'ordinanza de quo all'interessato, alla procura generale della Repubblica in sede, alla Corte di cassazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso a Perugia, addì 13 febbraio 1992.

Il presidente estensore: POGGI

Il collaboratore di cancelleria: MASCAZZONI

Depositato in cancelleria il 17 febbraio 1992.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C0805

N. 373

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dalla pretura di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Torri Alberto

Processo penale - Procedimento pretorile - Decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. - Notifica alla parte offesa - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra le parti offese citate a giudizio dal g.i.p. e quelle citate dal p.m. - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento pretorile - Parte offesa - Citazione a giudizio - Termine per comparire: giorni cinque - Disparità di trattamento rispetto all'imputato (giorni quarantacinque) nonché in ordine al concreto esercizio del diritto alla prova.

(C.P.P. 1988, artt. 555, terzo comma, e 558, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 64 del registro generale affari penali dell'anno 1992;

Osserva in fatto ed in diritto quanto segue.

1) Introduzione.

A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinanzi a questo pretore, Torri Alberto per rispondere del reato p. e p. dall'art. 589 del c.p. per avere cagionato, per eccesso di velocità, la morte della velocipede Falconi Silvia.

Le parti offese venivano citate *ex art. 558/2 del c.p.p.*,

In data 15 gennaio 1992 le parti offese depositavano una lista testimoniale e all'udienza del 17 gennaio 1992 si costituivano parte civile. Alla medesima udienza il difensore dell'imputato eccepeva *ex art. 79 3 del c.c.p.* la tardività dell'istanza istruttoria suddetta. Questo pretore provvedeva con la presente ordinanza dandone lettura in udienza.

Onde comprendere il *thema decidendum*, su cui si chiede la pronuncia della Corte, è opportuna l'analisi, per la parte che qui interessa, dell'attuale sistema normativo introdotto con il d.P.R. n. 447/1988. Come è noto, nei giudizi di competenza del pretore, instaurati a seguito di rinvio a giudizio da parte del p.m. (come nel caso di specie) la citazione della parte offesa è disciplinata dall'art. 558/2 del c.c.p. il quale prevede la semplice citazione «almeno 5 giorni prima della data di udienza indicata nel decreto di citazione». Il contenuto della suddetta citazione è delineato dall'art. 142 del d. lgs. n. 271/1989 (che si fa rilevare non contiene alcuna descrizione del fatto concreto per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio).

Mentre, sempre in tal caso, all'imputato va notificato, nei termini di cui all'art. 555/3, il decreto di citazione a giudizio.

Con il presente provvedimento viene impugnato proprio il disposto degli artt. 555/3 e 558/2 del c.p.p., in relazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono:

- a) che alla parte offesa venga notificato il decreto di citazione;
- b) che anche la parte offesa, decorrano termini minimi di comparizione di giorni 45.

2) Sulla non manifesta infondatezza.

La questione, come sopra delineata, a parere di questo giudicante non è manifestamente infondata.

È opportuno preliminarmente, evidenziare l'assetto normativo costituzionale, parametro di valutazione delle norme impuginate.

Come è noto l'art. 3 della Costituzione impone, per la parte che qui interessa, identità di disciplina normativa per identità di situazioni disciplinate (cfr. Corte costituzionale del 25 giugno 1981, n. 111).

L'art. 24 della Costituzione (peraltro anch'esso espressione del più generale principio di uguaglianza) impone ed esige che qualunque sia la forma di tutela del proprio diritto scelta, da essa, non possono derivare delle *deminutio* sostanziali alla tutela stessa. Particolare aspetto di essa risulta essere il diritto alla prova (cfr. Corte costituzionale 22 marzo 1971, n. 55) fondamentale per poter adeguatamente sostenere in giudizio le proprie domande.

È ovvio che limitazioni a tale diritto alla difesa, così come connotato dall'art. 24 della Costituzione, sono non solo inevitabili, ma anche legittime (cfr. Corte costituzionale 5 luglio 1973, n. 106), proprio in riferimento a termini processuali perentori; ciò rientra nella logica: il processo è attività disciplinata, per cui l'esercizio del diritto, in quanto si estrinsechi in azioni, deve necessariamente svolgersi secondo i «binari» tracciati dalle norme processuali. Ma è del pari ovvio che qualunque limitazione sostanziale, non obiettivamente giustificata dalle esigenze processuali, sarebbe, comunque, per ciò stesso, illegittima.

Orbene, ciò premesso, e delineati in tali termini i parametri costituzionali di riferimento, si può ora passare a trattare il caso di specie.

Analiticamente, in ordine alla questione sub 1) le norme impuginate violano l'art. 3 della Costituzione. Invero va evidenziato che *ex artt. 429 4, 456 e 464 del c.p.p.* (questi ultimi applicabili anche a giudizi innanzi al pretore) il decreto di citazione emesso dal g.u.p. o dal g.i.p. va notificato alla parte offesa, mentre quello emesso dal p.m. per giudizi immediati dinanzi al pretore non va notificato alla suddetta parte sulla base del contemporaneo disposto appunto degli artt. 555/3 e 558 2.

Tale diversità di disciplina ridonda in disparità di trattamento per la parte offesa. Invero pur in presenza di atti strutturalmente e diachronicamente identici (quali indubbiamente sono i decreti di citazione emessi da g.i.p. o dal p.m.) — atteso che sono entrambi diretti ad evocare in giudizio lo imputato e a contestare a questi il fatto concreto sul quale dovrà essere giudicato — il legislatore ha connotato in modo diverso il correlato diritto della parte offesa ad essere avvisata del dibattimento; nel primo caso prevedendo la notifica del decreto di citazione, nel secondo semplicemente con la citazione. Tali disparità di trattamento è ancor più evidente ove si ponga mente che essa, in funzione di una scelta di rito operata discrezionalmente ed insindacabilmente dal titolare dell'azione penale, per comprendere ciò può essere di pregio un esempio. Così ove il p.m. ritenga di richiedere per un episodio configurante ipotesi criminosa di cui

all'art. 590 del c.p. un decreto penale (cosa astrattamente possibile atteso che il reato in questione può essere punito con la sola pena pecuniaria) e l'imputato faccia opposizione il relativo decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. va notificato anche alla parte offesa; «a contrario» nell'ipotesi in cui il p.m. rinvii a giudizio, per lo stesso fatto, direttamente dinanzi al pretore competente, la parte offesa ha semplicemente diritto ad essere citata *ex* art. 558/2 del c.p.p. Si deduce da tutto ciò che la connotazione di un diritto processuale (quale indubbiamente è il diritto della parte offesa ad essere informata compiutamente sui fatti di cui è causa onde consentirle di esercitare in concreto ed adeguatamente i poteri riconosciutele dalla legge) della parte offesa è subordinata ad una scelta del p.m., giova ribadire, insindacabile.

Ciò dimostra, vieppiù, la arbitrarietà della disciplina dettata dalle norme qui impugnate. Ma vi è di più. Mentre il provvedimento emesso *ex* art. 429 del c.p.p. viene pronunciato in contraddittorio delle parti (anche della parte offesa *ex* art. 419, la quale, quindi, è completamente informata anteriormente al dibattimento ed in sede di udienza preliminare dei fatti potenzialmente lesivi del suo diritto nonché delle indagini fino ad allora espletate dal p.m.), il provvedimento emesso *ex* art. 555 del c.p.p., nonostante che sia pronunciato «inaudita altera parte», non è notificato; con la conseguenza che, astrattamente, in tal caso, la parte offesa potrebbe essere a conoscenza dei fatti concreti potenzialmente lesivi del suo diritto solo cinque giorni prima del dibattimento (ritenendo la relativa citazione *ex* artt. 558/2 del c.p.p. come atto che autorizza la parte ad estrarre copia degli atti del fascicolo del dibattimento).

Tali disparità di trattamento, dopo quanto detto sopra, è evidente che viene ad incidere sulla posizione della parte offesa la quale, in caso di decreto di citazione emesso da g.i.p. è tempestivamente e compiutamente a conoscenza dei fatti sin «*ab origine*» mentre nel caso di decreto emesso dal p.m. tale conoscenza è posticipata a 5 giorni prima del dibattimento.

Si deve, quindi, concludere e ribadire che gli artt. 555/3 e 558/2 del c.p.p. nei limiti in cui non prevedano che il decreto di citazione venga notificato anche alla parte offesa, realizza, se posti in relazione alle correlate norme di cui agli artt. 429/4, 456 e 464 del c.p.p., una disparità di trattamento irragionevole tra le parti offese citate a giudizio dal p.m.; e come tale essa configura una violazione al precetto di cui all'art. 3 della Costituzione che impone, sul punto, un adeguamento dalla prima alla seconda.

3) ...Segue.

Più complesso è il discorso in merito alla prospettazione *sub* I/B.

A tal fine è necessario «in limine», per la parte che qui interessa, enucleare l'assetto normativo nel quale si inquadra l'atto di costituzione di parte civile *ex* art. 74 del c.p.p..

La funzione del suddetto atto, come è noto, è quella di consentire alla parte offesa del fatto-reato di richiedere, ai sensi degli artt. 1218 e 2043 e segg. del codice civile, il risarcimento dei danni, da esso conseguenti. Dogmaticamente esso costituisce estrinsecazione del più generale diritto alla difesa atteso che, appunto, l'azione per la tutela del diritto, con il suddetto atto, viene realizzata nel processo penale. Tale atto, poi, va inquadrato e sistematicamente collegato col disposto degli artt. 76 e 79 del c.p.p. dai quali si evince che, nei giudizi pretorili (atteso che ivi non è prevista l'udienza preliminare), la Costituzione, può avvenire solo dopo che il p.m. abbia esercitato, con la notifica del decreto di citazione a giudizio, l'azione penale e prima dell'apertura del dibattimento. In coerenza poi, con tale assetto normativo, il legislatore ha statuito che, mentre la sentenza di proscioglimento del g.i.p. non fa stato nel giudizio civile, quella dibattimentale di merito ha tale efficacia (almeno per quanto afferisce all'*an debeatur*) *ex* artt. 651 e 652 del c.p.p..

È in tale quadro normativo che va letto ed interpretato il disposto dell'art. 558/2; esso, nelle intenzioni del legislatore, ha la funzione di rendere edotta la parte offesa dal rinvio a giudizio dell'imputato onde consentirle di esercitare i poteri di cui all'art. 74 del c.p.p..

Orbene, col presente provvedimento, viene impugnata proprio la suddetta norma. È evidente che tale giudizio non riguarda la congruità del termine ivi fissato; invero ciò rientra nella discrezionalità del legislatore. Invece il suddetto termine viene impugnato sotto una diversa prospettiva: la disparità di trattamento, tra il termine minimo di comparizione concesso all'imputato *ex* art. 555/3 (45 gg.) e quello concesso, dalla suddetta norma, alla parte offesa-partite civile (5gg.).

Sul punto, giova ribadire, una volta prevista la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale ed una volta attribuita alla sentenza di merito efficacia di cosa giudicata nel processo civile (subordinando, questa, esclusivamente all'adempimento al precetto di cui all'art. 558/2 del c.p.p.), alla parte offesa, *ex* art. 24 della Costituzione, vanno concesse tutte le possibilità difensive che vengono riconosciute all'imputato. Invero, nel momento

in cui la parte offesa si costituisce parte civile, propone *ex art. 99* del c.p.p. una domanda nei confronti dell'imputato; è evidente e conseguenziale, allora, che in forza del principio del contraddittorio tipico principio del processo civile (e comunque non ultroneo a quello penale) costituente espressione del più generale diritto alla difesa, la parte offesa-parte civile debba avere, una volta avuto compiutamente conoscenza dei fatti sui quali l'imputato deve rispondere, fatti potenzialmente lesivi del suo diritto, lo stesso tempo concesso a questi per preparare e adeguatamente sostenere le sue domande civili nel processo penale. Ciò è imposto non solo dall'art. 3 della Costituzione, ma anche dal successivo art. 24.

Ciò è ancora più vero, ove si ponga mente che, nel caso in cui il p.m. abbia rinviato a giudizio l'imputato ai sensi dell'art. 555 del c.p.p., la parte offesa-parte civile, al fine di tutelare adeguatamente il suo diritto potenzialmente leso dal fatto-reato, ha una sola via: quella di esercitare l'azione civile nel processo penale atteso che, nel nostro sistema normativo, la sentenza penale fa comunque stato nel processo civile nonché il fatto che la pendenza di quello impone la sospensione di questo. Se ciò è vero, allora, la parte civile non può e non deve subire *ex art. 24* della Costituzione dalla scelta operata (appunto perché essa è quasi imposta), delle *deminutio* rispetto alla tutela civile (ovviamente ciò compatibilmente con la struttura e la finalità del processo penale); quindi deve avere le stesse possibilità di partenza dell'imputato, sua controparte. Ciò impone ed esige, *ex artt. 3 e 24* della Costituzione che essa abbia quanto meno, gli stessi termini minimi di comparizione dell'imputato; termini la cui funzione è proprio quella di consentire una adeguata e reciproca difesa tra le due parti (parte civile-attore e imputato-convenuto).

È il caso di far rilevare che una tale estensione non è certo incompatibile con la struttura e la finalità del processo penale.

Un'ultima osservazione si impone per corroborare la prospettazione qui proposta.

Come è noto anche nel nuovo processo penale pretorile vige il principio *index debet iudicare secundum probata et allegata partium*. Orbene se tale principio viene calato nel sistema dell'attuale processo si deve concludere che, mentre l'imputato ha sostanzialmente 45 gg. di tempo per cercare e trovare prove a discarico, la parte offesa-parte civile, stante il contemporaneo disposto degli artt. 558/2 e 79/3 del c.p.p., ne potrebbe avere in astratto solo 5. È evidente allora che la norma qui impugnata viene a creare una disparità di trattamento in ordine al concreto esercizio del diritto alla prova; ciò costituisce indubbiamente una violazione al precetto di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Quindi si deve concludere e ribadire che la parte offesa-parte civile deve avere *ex artt. 3 e 24* della Costituzione gli stessi termini minimi di comparizione che il sistema consente ed impone a favore dell'imputato (che *ex art. 555/3* sono di 45 gg.).

4) Conclusioni.

Da tutto ciò si deve quindi concludere che l'art. 558/2 del c.p.p. è incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; mentre l'art. 555/3 del c.p.p. lo è nei limiti in cui non preveda che alla parte offesa non venga notificato il decreto di citazione a giudizio negli stessi termini minimi previsti per l'imputato.

È evidente che le due prospettazioni sono solo in parte logicamente connesse. Invero è evidente che solo con l'accoglimento di entrambe, a parere di questo giudice, il sistema appare omogeneo con le forme costituzionali; ma ovviamente sono possibili, da parte della suprema Corte, anche soluzioni alternative; analiticamente si può ritenere infondata la prima questione e fondata la seconda, modificando così (con sentenza additiva) il 558/2 del c.p.p. sostituendo ai 5 gg. ivi previsti, i 45 gg. che sarebbero i termini minimi di comparizione fissati a favore dell'imputato. Ciò viene detto onde evitare equivoci.

5) Sulla rilevanza della questione.

La questione come sopra esposta, è rilevante ai fini di decidere il caso di specie. Invero ove la Corte ritenesse di aderire alle prospettazioni di questo pretore, il decreto di citazione a giudizio emesso nel procedimento del *de quo* sarebbe nullo ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 del c.p.p.; si imporrebbero, così, i provvedimenti conseguenziali. A confutare ciò non può essere di pregio l'eventuale osservazione che sulla base del principio *tempus regit actum*, il decreto di citazione *de quo* al momento in cui è stato emesso, era legittimo ed il rapporto processuale si è validamente costituito; con la logica conseguenza che, ciò non può venire meno sulla base della sentenza della Corte costituzionale, la quale, quindi, non avrebbe alcun rilievo pratico nel processo *de quo*. Tale prospettazione è infondata atteso che, come è noto, la sentenza della Corte costituzionale è una sostanziale sentenza di annullamento e quindi deve necessariamente avere efficacia retroattiva e i suoi effetti non possono essere limitati da un principio, come quello suddetto, afferenti a tutta altra ipotesi, quale quella della abrogazione di una norma ad opera di un'altra norma.

Altri termini le norme qui impugnate, ove la Corte ritenesse di aderire alle prospettazioni di questo Pretore, sono invalide sin *ab origine*, per cui non possono e non debbono legittimare la validità e l'efficacia degli atti posti in essere sulla base di esse; i quali, quindi andrebbero valutati alla luce dell'art. 555/3 del c.p.p. secondo la lettura qui proposta.

Si deve quindi ribadire e concludere che la questione come sopra prospettata, è indubbiamente rilevante ai fini del decidere il caso di specie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 234 e seguenti della legge n. 81/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 555/3 e 558/2 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nei limiti di cui a parte motiva.

Sospende il giudizio in corso.

Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di cui all'art. 23/4 della legge n. 81/1953.

Gardone, Val Trompia, addì 24 gennaio 1992

Il pretore: TOSELLI

Depositata nella cancelleria della prefettura di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, oggi 6 febbraio 1992.

Il collaboratore di cancelleria: MINELLI

92C0806

N. 374

Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Battaglia Giuseppe,

Processo penale - Procedimenti speciali - Delitto di omicidio aggravato - Pena edittale: ergastolo - Conseguente inapplicabilità, in base a norma della legge di delega, del rito abbreviato e della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Irragionevole disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53; c.p.p. 1988, art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso in data odierna la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Il 17 febbraio 1992, il p.m. presso il tribunale di Vibo Valentia presentava nella cancelleria di questo g.i.p. richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Battaglia Giuseppe, Battaglia Antonio e Battaglia Brunina per concorso nel delitto di omicidio in danno di Inzillo Bruno, aggravato da premeditazione del fatto.

All'odierna udienza preliminare battaglia Giuseppe chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato e il p.m. non prestava il proprio consenso, trattandosi di delitto aggravato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (cfr. la nota Corte costituzionale n. 176/1991).

Sollevava eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 440 del c.p.p. la difesa dell'imputato Battaglia Giuseppe, osservando come l'attuale disciplina del giudizio abbreviato, nella parte in cui non consente al g.i.p. di valutare preventivamente la ricorrenza dell'aggravante, ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato, violi l'art. 2, n. 3 della c.d. legge delega (principio di parità tra accusa e difesa) e l'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione appare manifestamente infondata.

L'imputato non perde — per il solo fatto di essere contestata un'aggravante che implica l'applicazione della pena dell'ergastolo — il diritto ad ottenere la diminuzione di pena prevista per il giudizio abbreviato. La tempestiva richiesta dell'imputato di procedere con il rito speciale abbreviato consente al giudice del dibattimento, qualora non ritenesse ricorrere in fatto o in diritto l'aggravante contestata, di superare il dissenso del p.m. e di procedere allo sconto di pena previsto dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p. (arg. da Corte costituzionale, 28-15 febbraio 1991, n. 81). Né per ciò solo può dirsi violato il principio del giudice naturale, poichè giudice naturale appare essere — sulla base delle ordinarie

norme sulla competenza per materia — per il delitto di omicidio la corte d'assise, rappresentando il caso di giudizio abbreviato avanti al g.i.p. l'eccezione al principio generale, eccezione che avviene a seguito di espressa richiesta dell'imputato, che così facendo rinuncia implicitamente ad essere giudicato avanti alla giuria popolare (nulla esclude che ciò rientri anche tra le stesse motivazioni della scelta di avanzare la richiesta di applicazione del procedimento speciale).

Ritiene peraltro questo giudice di dover autonomamente sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 53) della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 442 secondo comma, del c.p.p., nella sua attuale formulazione ed interpretazione — per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 176/1991 — nella parte in cui non è prevista la possibilità per l'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato e di ottenere la diminuzione della pena di un terzo in caso di delitto per il quale è astrattamente prevista la pena dell'ergastolo, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il punto 53 della legge delega prevede che nel caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato presentata dall'imputato con il consenso del p.m. le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo. La Corte costituzionale n. 176/1991 ha dichiarato che la norma, non consentendo un calcolo aritmetico della diminuzione nel caso di pena indeterminata nel *quantum*, è illegittima, dato il tenore letterale della disposizione di cui alla legge delega, ma non ha escluso che si possa accedere al giudizio abbreviato per delitti punibili con l'ergastolo per ragioni intrinsecamente legate al titolo di reato contestato. Appare invero irragionevole che l'imputato di reato punibile con la pena dell'ergastolo non possa ottenere la diminuzione di pena di un terzo. In questo caso, infatti, l'imputato sopporta una disparità di trattamento nei confronti di altro imputato di delitti di gravità solo di poco inferiore, per i quali la legge prevede pene di elevato numero di anni di reclusione, che non trova alcuna giustificazione sul piano razionale, tanto più se si considera come attualmente la pena dell'ergastolo conosce i temperamenti di cui all'ordinamento penitenziario (liberazione condizionale dopo 26 anni di pena).

Del resto, la stessa legge delega non si esprime nel senso di escludere la possibilità di rito abbreviato per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo. Se si dovesse ritenere che l'abbia implicitamente escluso, nel discutere di pene determinate nell'ammontare, l'esclusione appare arbitraria, non rientrante nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore. Anche nei confronti dei delitti punibili con l'ergastolo permangono tutte quelle ragioni di incentivo offerto all'imputato per la scelta di un rito che non pesi sull'amministrazione della giustizia, poste a fondamento dell'istituto del giudizio speciale abbreviato.

Ben diverso sarebbe stato il caso se, come il testo della legge delega approvato in assemblea alla camera originariamente prevedeva, il beneficio della diminuzione di pena in caso di giudizio abbreviato fosse stato limitato a particolari categorie di reati (non a caso nel rito processuale inglese, il procedimento *summary* non trova applicazioni oltre determinati limiti sanzionatori).

La questione che si solleva è, infine, rilevante, non potendosi procedere altrimenti al vaglio dell'ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato Battaglia Giuseppe.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso relativamente alla posizione dell'imputato Battaglia Giuseppe;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vibo Valentia, addì 9 aprile 1992

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

N. 375

Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Ortega Bianchi Mattia e prefetto di Palermo

Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il pretore adito in mancanza della quale le notifiche si eseguono mediante deposito in cancelleria - Mancata previsione sia della possibilità che le notificazioni siano eseguite all'indirizzo dichiarato che della indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, in modo da renderne edotto il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle conseguenze della sua inosservanza - Prospettata disparità di trattamento fra i ricorrenti che risiedono nel comune e quelli che non vi risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile recante il n. 5817/1991 del ruolo generale degli affari contenziosi promosso da Ortega Bianchi Mattia contro il prefetto della provincia di Palermo, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.

Con ricorso pervenuto in cancelleria il 16 ottobre 1991 Ortega Bianchi Mattia, residente in Montemaggiore Belsito, proponeva opposizione avverso l'ordinanza dal prefetto della provincia di Palermo notificata il 14 ottobre 1991 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di lire 175.000, oltre le spese, perché ritenuto responsabile di contravvenzione all'art. 102 del codice della strada.

Si doleva dell'opposto provvedimento il ricorrente deducendo che alla data del 2 novembre 1986 (alla quale faceva riferimento l'organo di Polizia per l'accertamento della infrazione) il veicolo del quale veniva ritenuto proprietario era invece da tempo venduto a tale Agatino Ugo.

Con decreto del 21 ottobre 1991 questo pretore fissava la comparizione dell'opponente e del Prefetto di Palermo per l'udienza del 5 maggio 1992, ordinando a quest'ultimo nel contempo di depositare gli atti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981.

Il suddetto provvedimento veniva notificato all'autorità che aveva emesso il provvedimento opposto e, mediante deposito in cancelleria, al ricorrente (che nella opposizione, dichiarando di risiedere in Montemaggiore Belsito, non aveva eletto domicilio in questo comune di Palermo).

Non essendosi quest'ultimo presentato all'udienza del 5 maggio 1992 la causa veniva posta in riserva.

Ciò posto osserva il giudicante che ai sensi del quinto comma, dell'art. 23 della legge n. 689/1981 non essendosi presentato l'opponente (che non ha nominato procuratore) all'udienza fissata senza addurre alcun legittimo impedimento, questo pretore dovrebbe convalidare il provvedimento opposto.

Tale soluzione, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente, con tutta probabilità, nessuna notizia ha avuto dell'udienza fissata, giacché, come sopra accennato, il decreto pretorile gli è stato notificato mediante deposito in cancelleria, non pare si sottragga a censure di incostituzionalità.

Si osserva al riguardo che, come è noto, l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento, analogo al giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione ed all'opponente; pertanto tale opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta, e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa (Cass. 19 dicembre 1989, n. 5721, in rep. foro It. 1989 col. 2857, n. 64).

Una chiara deviazione rispetto ai principi che disciplinano l'ordinario giudizio civile è invece costituita dal disposto del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 per il quale, se l'opponente o il suo procuratore non si presentano alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore convalida il provvedimento opposto. La deviazione, come è evidente, è determinata dal fatto che viene imposto un particolare comportamento all'opponente (che, si ripete, ha la veste sostanziale di convenuto) successivo alla stessa instaurazione del giudizio;

già soggetto a termini perentori. Insomma all'opponente, per poter contestare davanti il giudice la pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, e perché quest'ultima sia chiamata a dimostrare la fondatezza della pretesa anzidetta, viene imposto non solo di promuovere il giudizio entro termini perentori, ma pure di presentarsi alla prima udienza.

Di per se stesso tutto ciò (la imposizione cioè di particolari oneri posti a carico di chi agisce in giudizio) pare pienamente legittimo perché, come più volte osservato, rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilendo peculiari procedure, differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare.

Nella specie, dunque, il legislatore ha inteso attribuire un particolare significato alla mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, desumendo da tale comportamento la cessazione di ogni interesse a coltivare l'opposizione; ed in vista, appunto, della particolarità del giudizio, costituito dalla contestazione di un provvedimento amministrativo, ne ha fatto seguire la conferma «convalida» dell'ordinanza opposta.

Perché possa attribuirsi rilievo a tale comportamento è però necessario che lo stesso sia volontario, sia cioè applicazione di una reale cessazione di interesse, e non invece determinato da circostanze esterne e contingenti, che escludono il collegamento tra volontà e condotta.

E non pare contestabile che tipica circostanza esterna e contingente sia costituita dalla mancata conoscenza della data fissata per l'udienza; mancata conoscenza determinata dal fatto che, come più volte accennato, nella specie il provvedimento pretorile di fissazione dell'udienza è stato notificato all'opponente mediante deposito in cancelleria.

Come è noto, infatti, il quarto comma dell'art. 22 della legge in esame stabilisce che il ricorso deve contenere (quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito; il comma successivo specifica poi che se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente «vengono eseguite mediante deposito in cancelleria».

Tale disciplina non pare si sottragga a sospetti di illegittimità costituzionale.

Si introduce, in primo luogo, un trattamento differenziato secondo che il ricorrente risieda o meno nel comune dove ha sede il pretore adito. Nel primo caso, infatti, la notifica al ricorrente viene effettuata al proprio indirizzo, mentre nel secondo mediante deposito in cancelleria.

Ma, soprattutto, tale meccanismo pare del tutto contrastante con lo spirito del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Mentre, infatti, il legislatore ha indubbiamente inteso favorire la possibilità che il destinatario del provvedimento sanzionatorio possa agevolmente promuovere e condurre l'opposizione (e da qui la possibilità che in giudizio stia personalmente l'opponente — che altrimenti sarebbe verosimilmente indotto a non impugnare il provvedimento sanzionatorio di più modesta incidenza economica se fosse imposto il ricorso alla difesa tecnica — l'assunzione a cura della cancelleria delle notificazioni e delle comunicazioni; l'esenzione degli atti del procedimento da ogni tassa ed imposta; i poteri istruttori attribuiti al giudice, ecc.), dall'altra con la disposizione in esame introduce un vero e proprio trabocchetto processuale nel quale inevitabilmente cade (come l'esperienza pressoché costantemente evidenzia) chi non ricorre (come consente il procedimento) alla difesa tecnica ed ha la sfortuna di risiedere in comune diverso da quella dove ha sede il pretore adito.

L'inconveniente potrebbe essere evitato se si imponesse di notificare il provvedimento pretorile di fissazione dell'udienza all'indirizzo dell'opponente; ovvero se si imponesse, quantomeno, di rendere edotto il medesimo, in sede di emissione della ordinanza ingiunzione (art. 18 della legge n. 689/1981), oltre che della possibilità di impugnarla (come esplicitamente previsto dall'ultimo comma, dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241), anche della necessità di eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito; e delle conseguenze che derivano da tale mancata indicazione.

Ma tali prescrizioni non sono, allo stato, imposte né alla cancelleria né all'amministrazione; e pertanto le disposizioni esaminate non sembra si sottraggano a censure di incostituzionalità sia per l'ingiustificata disparità di trattamento che introducono tra i destinatari del provvedimento sanzionatorio amministrativo (discriminati in base al luogo di residenza); e sia per la inammissibile soppressione del diritto di azione che deriva dal fatto che determinati effetti processuali (quali la convalida dell'ordinanza ingiunzione con la preclusione di esaminarne in giudizio la fondatezza) sono raggiunti senza che l'interessato (al quale, si ripete, si consente di non avvalersi di difesa tecnica) abbia avuto la reale possibilità di farsi sentire dal giudice prima che questi emetta il provvedimento (nel che consiste l'essenza del contraddittorio e, in definitiva, dello stesso processo).

Ne segue la declaratoria di non manifesta infondatezza delle norme esaminate nei termini di cui in dispositivo.

Non pare contestabile, infine, la piena rilevanza della questione ai fini della decisione del presente procedimento che ove venisse accolta la questione prospettata non potrebbe essere definito con la convalida del provvedimento opposto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che le notificazioni al ricorrente vengano eseguite all'indirizzo dichiarato; ovvero nella parte in cui non prevedono, quantomeno, che nella ordinanza ingiunzione il destinatario del provvedimento sanzionatorio, venendo reso edotto della possibilità di proporre opposizione avverso il medesimo, venga altresì invitato a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito, esplicitandosi le conseguenze che dalla omissione di tali indicazioni derivano;

Sospende il presente giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Manca alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione della medesima ai Presidenti della Camera e del Senato.

Palermo, addì 12 maggio 1992

Il pretore: LIBRINO

92C0808

N. 376

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal pretore di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Bivona Carmelo e prefetto di Palermo*

Procedimento civile - Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia - Notificazioni al ricorrente - Obbligo di elezione di domicilio nel comune ove ha sede il pretore adito in mancanza della quale le notifiche si eseguono mediante deposito in cancelleria - Mancata previsione sia della possibilità che le notificazioni siano eseguite all'indirizzo dichiarato che della indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, in modo da renderne edotto il destinatario, dell'obbligo suddetto e delle conseguenze della sua inosservanza - Prospettata disparità di trattamento fra i ricorrenti che risiedono nel comune e quelli che non vi risiedono - Lamentata violazione del diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e 22, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile recante il n. 5531/1991 del ruolo generale degli affari contenziosi promosso da Bivona Carmelo contro il prefetto della provincia di Palermo, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.

Con ricorso pervenuto in cancelleria il 7 ottobre 1991 Bivona Carmelo, residente in Bolognetta, proponeva opposizione avverso l'ordinanza dal prefetto della provincia di Palermo notificata il 24 agosto 1991 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di L. 800.000, oltre le spese, perché ritenuto responsabile di aver fatto circolare sovraccarico l'autocarro della cooperativa della quale era il legale rappresentante.

Si doleva dell'opposto provvedimento il ricorrente deducendo che alla data dell'11 aprile 1990 (alla quale faceva riferimento l'organo di polizia per l'accertamento della infrazione) il veicolo della cooperativa era entro i limiti di peso. Con decreto del 21 ottobre 1991 questo pretore fissava la comparizione dell'opponente e del prefetto di Palermo per l'udienza del 28 aprile 1992, ordinando a quest'ultimo nel contempo di depositare gli atti di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981.

Il suddetto provvedimento veniva notificato all'autorità che aveva emesso il provvedimento opposto e, mediante deposito in cancelleria, al ricorrente (che nella opposizione, dichiarando di risiedere in Bolognetta, non aveva eletto domicilio in questo comune di Palermo).

Non essendosi quest'ultimo presentato all'udienza del 28 aprile 1992 la causa veniva posta in riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 375/1992).

92C0809

N. 377

Ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Bellagarda Paola e Agm Italiana

Lavoro (rapporto di) - Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio - Facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento non è stato intimato per causa di matrimonio - Limitazione a determinate ipotesi - Mancata previsione della facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 223/1991 relativa alla «mobilità» dei lavoratori - Riferimento alla sentenza n. 27/1969 di non fondatezza di identica questione ritenuta superata dal giudice rimettente.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 aprile 1992;

OSSERVA

1. — Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro il 29 gennaio 1992, si costituiva in giudizio Paola Bellagarda esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Agm Italiana in qualità di impiegata addetta all'ufficio acquisti a decorrere dal 30 settembre 1990; che l'azienda convenuta aveva oltre trenta dipendenti; di aver contratto matrimonio in data 22 giugno 1991; di essere stata cionostante licenziata con lettera datata 13 gennaio 1992; di aver regolarmente impugnato il licenziamento *de quo*, che doveva considerarsi illegittimo essendo stato adottato in violazione del divieto di cui all'art. 1 di cui alla legge n. 7/1963 che tutela le lavoratrici entro l'anno dal matrimonio; che il licenziamento era stato inoltre effettuato senza l'osservanza delle procedure dei criteri di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, e senza in ogni caso che sussistesse un giustificato motivo per il recesso.

Si costituiva regolarmente in giudizio la società convenuta, precisando che, in difformità rispetto a quanto sostenuto dall'attrice, erano stati seguiti i criteri previsti dalla citata legge n. 223/1991, secondo le procedure ivi delineate.

All'udienza del 22 aprile 1992 il pretore prendeva la causa a riserva, sollevando quindi con la presente ordinanza una questione di legittimità costituzionale nei termini che vengono qui di seguito prospettati.

2. — È pacifico (perché esplicitamente riconosciuto dalle parti) che la ricorrente, licenziata il 13 gennaio 1992 nell'ambito della procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991, aveva contratto matrimonio in data 22 giugno 1991, e cioè entro l'anno antecedente il licenziamento. Poiché è *ius receptum* che il licenziamento collettivo, presupponendo la continuazione dell'attività dell'azienda, non può rientrare nell'ipotesi di cessazione dell'attività, verificandosi la quale è possibile il licenziamento della lavoratrice durante il periodo di divieto (v. Cass. n. 6236/86, ancorché si riferisca all'art. 2, terzo comma, della legge n. 1204/1971, che però ricalca pressoché parola per parola l'art. 3, secondo comma, della legge n. 860/1950 a sua volta richiamato dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 7/1963), il pretore allo stato attuale della normativa non potrebbe che prendere atto della nullità del recesso, decidendo in tal modo nel merito ed in via definitiva la controversia, non essendo dubitabile, da un lato che la procedura di mobilità prevista e regolamentata dalla legge n. 223/1991 configura una ipotesi di vero e proprio licenziamento (il legislatore usa la dizione «recesso» all'art. 4, e prevede la possibilità di reintegra a norma dell'art. 18 della legge n. 300/1970 all'art. 17), e dall'altro lato che tale licenziamento si è verificato entro l'anno dal matrimonio della ricorrente.

3. — A questo punto però ritiene il pretore di dover sollevare d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 7/1963, nella parte in cui non prevede che al datore di lavoro sia data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi previste dalle lettere A), B) e C) del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 860/1950, anche «nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223/1991, e secondo i criteri ivi determinati»; e questo in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Sia la legge n. 1204/1971 sia la legge n. 7/1963 tutelano la lavoratrice rispettivamente nella sua posizione di madre e di sposa, tenuto conto della possibilità che un datore di lavoro consideri sgradito lo *status* che viene appunto a ricoprire la dipendente.

Ma mentre nell'ipotesi di lavoratrice madre, la legge n. 1204/1971 attua una protezione, nell'ottica dell'art. 37 della Costituzione, che «... non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo si svolge tra madre e figlio, rapporto che deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed effettivo che sono collegate allo sviluppo e alla personalità del bambino, ... impedendo che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie» (Corte costituzionale n. 61/1991), viceversa tali esigenze non sussistono nel modo più assoluto nell'ipotesi di matrimonio della lavoratrice (e sempre che, bene inteso, dal matrimonio non derivi una gravidanza che riconduca la fattispecie a quella di cui alla citata legge n. 1204/1971); in sostanza, mentre è più che comprensibile e giustificabile che una lavoratrice e che il figlio della medesima, proprio nell'interesse di quest'ultimo; non subiscano i traumi derivanti da una risoluzione del rapporto, ancorché effettuata nell'ambito di un licenziamento collettivo, (oggi «procedura di mobilità»), e mentre è altrettanto ragionevole che la stessa legge n. 7/1963 preveda analoga tutela della lavoratrice nell'ambito di un recesso individuale, se sposata da meno di un anno — (limitando quindi saggiamente la legittimità di tale recesso alle sole ipotesi previste dal citato art. 1) —, risulta viceversa irragionevole che la presunzione di illegittimità (e cioè che il recesso sia avvenuto a causa di matrimonio) sia estesa ad una procedura che adotta criteri «oggettivi», come quella delineata nella legge n. 223/1991. Poiché infatti l'art. 17 della legge n. 223/1991 prevede che, nell'ipotesi in cui il pretore reintegri uno dei lavoratori licenziati nell'ambito delle procedure di mobilità, il datore di lavoro possa procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, emerge eclatante, a parere di questo giudice, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui l'art. 1 della legge n. 7/1963 citato, carente come è oggi della aggiunta qui prospettata, privilegia irrazionalmente l'interesse di una lavoratrice a conservare il proprio rapporto di lavoro, solo perché sposata da meno di un anno, in pregiudizio del medesimo interesse a conservare il rapporto di lavoro, che ben deve essere riconosciuto anche al lavoratore o alla lavoratrice, magari sposati da più anni e con numerosi figli, i quali anzi, proprio nella logica dei criteri di cui alla legge n. 223/1991, hanno probabilmente più anzianità aziendale e più carichi di famiglia della neo sposata; il sacrificio di questo secondo interesse, beninteso, è senz'altro giustificato, come già chiarito, nell'ipotesi del divieto di licenziamento previsto dalla legge n. 1204/1971, per l'assoluto preminente interesse della collettività a che un essere umano in fase di formazione, sia prima che dopo il parto, non subisca traumi o comunque le disfunzioni derivanti da una situazione di tensione, che in ogni caso il licenziamento e le conseguenti difficoltà economiche possono ragionevolmente ingenerare nella madre; ben si comprende quindi che in quest'ottica una lavoratrice madre, ancorché licenziata nell'ambito delle procedure di mobilità ai sensi della citata legge, possa godere del beneficio della reintegrazione, anche se con ciò si determina una successiva risoluzione del rapporto nei confronti di un altro lavoratore, che viceversa sotto il profilo dei criteri di scelta delineati nella normativa citata si sarebbe venuto a trovare in una situazione *potiore* rispetto alla lavoratrice reintegrata.

Nessuna di tali considerazioni può valere invece per il divieto di licenziamento di una lavoratrice, per il solo fatto dell'avvenuto matrimonio entro l'anno, tenuto conto che, ripetesi, la presunzione di recesso per causa di matrimonio viene meno per il subentrare di criteri completamente diversi e di tipo oggettivo, come quelli citati, e in totale assenza di una qualche ragionevole diversa situazione che consenta, anche sotto il profilo sociale, etico, sanitario o politico, di ribaltare il sacrificio del recesso su un soggetto diverso, che anzi, come abbiamo già visto, nell'ottica di alcuni almeno dei criteri di scelta viene a trovarsi in una situazione ritenuta addirittura più tutelabile della stessa legge n. 223/1991. Certo la violazione dell'art. 3 della Costituzione emergerebbe con ben più icastica evidenza nel caso di cui trattasi, se invece di discettare su astratti interessi alla conservazione del posto di lavoro, potesse già essere citato in giudizio come «controinteressato» quel lavoratore o quella lavoratrice che, ai sensi dell'art. 17, verrà a trovarsi licenziato al posto di Paola Bellagarda, nonostante eventuali maggiori carichi di famiglia, magari quale unico percettore di reddito nell'ambito familiare, e questo sol perché la ricorrente si è sposata entro l'anno antecedente al licenziamento.

Naturalmente la Corte può anche operare additivamente sulla legge n. 223/1991, in alternativa (meramente logica) alla sentenza additiva sopra prospettata, aggiungendo all'art. 5, secondo comma, della legge n. 223/1991 (ma la collocazione dell'aggiunta è ampiamente discrezionale) l'espressione «nell'ambito dei criteri di scelta di cui sopra, possono essere collocati in mobilità anche le lavoratrici nel periodo di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. 7/1963».

4. — Per dovere di completezza osserva il pretore che in effetti vi è una ulteriore alternativa possibile, ove si voglia ricondurre su base razionale ed eticamente accettabile il caso di specie: con una sua autovevole pronuncia, infatti, la Corte potrebbe anche arrivare ad affermare che la presunzione di illegittimità del recesso stabilita dall'art. 1, terzo comma, della legge n. 7/1963 riguarda solo i licenziamenti individuali e non i licenziamenti riconducibili all'ambito dei

recessi collettivi o delle procedure di mobilità regolamentate dalla legge n. 223/1991. Tale interpretazione, se posta dalla Corte come necessaria, ove si voglia evitare di fare emergere una eventuale incostituzionalità della norma citata, risolverebbe certo il problema in via generale, tenuto conto del significato pressoché «normativo» che assumerebbe la pronuncia stessa; ma lo stato attuale della giurisprudenza non consente certo al giudice remittente di poter pervenire ad una siffatta interpretazione che viceversa ben può essere «imposta» dalla Corte. Le stesse considerazioni valgono nella speculare ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che la limitazione prevista dalla legge n. 7/1963 sia da considerarsi superata per il sopravvenire della legge n. 223, 1991, la quale, nel regolare *ex novo* ed a livello legislativo tutta la materia dei licenziamenti collettivi, modifica il precedente *ius receptum* che estendeva appunto la tutela della legge n. 7/1963 al licenziamento collettivo.

Naturalmente, allo scopo di esercitare una eventuale dichiarazione di inammissibilità della questione per alternative delle questioni prospettate (il che costituisce l'oggetto di maggiore preoccupazione di ogni remittente, perché lascia insoluto il problema di merito, che dovrà comunque essere affrontato) è forse opportuno qui ribadire che il giudice *a quo*, nel sollevare l'eccezione, prospetta più soluzioni solo per esigenze logiche e di completezza, ferma restando l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità e di merito (e alla quale aderisce questo giudice) che ritiene applicabile il divieto di licenziamento *ex* legge n. 7/1963 anche ai licenziamenti collettivi prima e dopo la legge n. 223/1991.

5. È sicuramente doveroso evidenziare che codesta Corte, con la sentenza n. 27/1969, ha già trattato il problema della legittimità della norma di cui trattasi. Con tale sentenza la Corte, dopo aver sostanzialmente esordito affermando che «l'esame della questione richiede una valutazione dei fini perseguiti dal legislatore, allo scopo di accertare se si giustifichi il trattamento di favore fatto dalla legge alle lavoratrici che contraggano matrimonio...», ha proseguito affermando: «Nel quadro di questa premessa, la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure legislative che, in definitiva, perseguono lo scopo di sollevare la donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o, viceversa, di dover rinunciare a questo suo fondamentale diritto per evitare la disoccupazione». Dopo aver convenuto che la disposizione di cui trattasi, in quanto preclude al datore di lavoro la possibilità di provare che il licenziamento non è stato disposto a causa di matrimonio, rende assoluta la presunzione stabilita nel terzo comma, con il quale si esonera la lavoratrice dal difficilissimo onere di provare che il matrimonio o la promessa di matrimonio è stato l'unico motivo del recesso da parte del datore di lavoro, la Corte afferma però più oltre: «La libertà del datore di lavoro è, certo, limitata, ma non è affatto compromessa come suppongono le ordinanze di rimessione. Vero è che dalle ipotesi contemplate dalla legge è esclusa quella concernente la riduzione del personale (nota del giudice *a quo*: autorevole interpretazione, che rende certo oggi difficoltosa una pronuncia interpretativa in senso contrario, così come prospettata nel precedente punto 4) della presente ordinanza); ma anche in questo caso l'imprenditore resta libero di valutare le esigenze connesse al ridimensionamento dell'azienda, ed è solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna che si trovi nella situazione prevista dalla legge. E questa particolare protezione accordata alla lavoratrice nubenda o sposata da meno di un anno, protezione, dunque, ben limitata nel tempo, non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri lavoratori coinvolti nelle vicende dell'azienda. Il legislatore infatti può ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino; nel caso in esame, per tutto quanto si è detto innanzi, la legge è sorretta da ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e nella costituzione».

Sia consentito a questo giudice, prima di emettere una pronuncia che raggiunta il *summum ius*, di auspicare che la Corte modifichi radicalmente l'impostazione adottata nella sentenza citata; ed in proposito non si può non ribadire, in questa sede, che sembra perduta, nelle considerazioni giuridiche sopra riferite, la consapevolezza della scansione temporale delle varie norme: quando il legislatore, nel 1963, si è posto il problema di evitare che la donna lavoratrice sia disincentivata dallo sposarsi (finalità quantomai apprezzabile), era in sostanza legislativamente prevista la recedibilità *ad nutum* da parte del datore di lavoro; e se questa particolare tutela ha ancora conservato il suo significato, pur dopo la legge n. 300/1970 e la recente legge n. 108/1990, per evitare che un datore di lavoro, nel valutare la possibilità o meno di risolvere il rapporto con licenziamento individuale nei confronti di una certa lavoratrice, possa utilizzare i suoi margini di discrezionalità in danno della medesima (costringendolo quindi, nell'alternativa fra licenziare o non licenziare la lavoratrice, ad optare per la non risoluzione del rapporto), viceversa, nell'ambito dei licenziamenti collettivi, ed in maniera eclatante oggi, vigente la legge n. 223/1991, l'alternativa in cui viene posto il datore di lavoro non è più quella in precedenza prospettata, ma la seguente: «licenziare la lavoratrice X o la lavoratrice (lavoratore) Y»; e quindi, come

già in precedenza prospettato, i due interessi contrapposti, uno dei quali deve essere sacrificato, non sono più quelli delle lavoratrici (*ex art. 37 della Costituzione a conservare il rapporto*) e del datore di lavoro (*ex art. 41 della Costituzione a risolverlo*), ma quelli dei due lavoratori *X* e *Y*, entrambi intesi a conservare il rapporto nei confronti del datore comune; e quindi il giudizio viene in realtà a riguardare l'esistenza di razionali ragioni di differenziazione fra chi è sposato da meno di un anno e chi non è sposato o chi è sposato da più di un anno, senza che esista più la possibilità di affermare un nesso eziologico fra matrimonio e scelta della lavoratrice da licenziare, tale scelta dovendo ormai essere effettuata nell'ambito di criteri oggettivi, non solo attinenti ad esigenze tecniche organizzative e produttive, ma anche correlati a criteri di anzianità e di carichi familiari, che sono anzi caratterizzati da una correlazione negativa (in senso statistico) rispetto al personale sposatosi di recente (che probabilmente, cioè, ha meno anzianità e meno carichi di famiglia di altri). E non sembra possano esservi dubbi, a parere di questo pretore, sul fatto che — una volta venuta meno la possibilità che sussista un nesso eziologico fra matrimonio e licenziamento — nessuna razionale discriminazione può essere giustificata tra la donna che si è sposata da meno di dodici mesi, e chi è sposato, viceversa, da più di dodici mesi, per il solo fatto oggettivo che il matrimonio sia stato celebrato più o meno lontano nel passato, col risultato anzi (bèffa nella bèffa) di accordare addirittura una tutela economica maggiore ad una famiglia strutturalmente plurireddito (come probabilmente è quella della donna sposata lavoratrice) rispetto ad un'altra che viceversa ha maggiori probabilità di essere monoreddito. E così il vero pericolo che oggi dovrebbe avere presente il legislatore (e si auspica che se lo rappresenti almeno la Corte costituzionale) non è più quello che una lavoratrice non si sposi per il timore di essere licenziata (nell'ambito di un licenziamento collettivo!), ma piuttosto quello che una lavoratrice acceleri o procrastini la decisione di sposarsi o addirittura opti per essa (in tal modo magari sciogliendo una situazione di dubbio), in funzione delle scadenze procedurali imposte dalla normativa sulla mobilità, scaricando su una terza persona, collega di lavoro, gli oneri dell'assurdo privilegio che (beninteso nella sola ottica sopra prospettata e cioè nell'ambito dei licenziamenti collettivi) la legge le riconosce.

6. — Chiarito quanto sopra in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, occorre ancora osservare, in relazione alla rilevanza della stessa, che parte ricorrente insiste perchè il giudice decida la questione alla luce della normativa vigente, e rigetti invece l'istanza di ammissione delle prove, formulate dalla società convenuta, e preordinate a dimostrare che il licenziamento della ricorrente risponde ai criteri previsti dalla legge n. 223/1991; ed in effetti, sempre alla luce della normativa vigente, questo giudice non può, allo stato, che rigettare le istanze istruttorie di parte convenuta, per assoluta irrilevanza delle medesime ai fini del decidere, poichè la questione riguardante l'adempimento dei citati criteri è completamente assorbita dall'emergere della nullità radicale del licenziamento di cui trattasi per la oggettiva e indiscussa posizione «matrimoniale» della ricorrente; nella logica quindi dell'art. 420, settimo comma, del codice di procedura civile, che prevede l'ammissione dei mezzi di prova solo ove siano ritenuti rilevanti, la pronuncia della Corte si pone quindi come presupposto necessario rispetto a tale ammissione, in quanto implicante una modifica normativa che consenta, a differenza di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, un giudizio di rilevanza sui menzionati mezzi di prova dedotti dal convenuto.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 7/1963, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al precedente terzo comma, è stato effettuato secondo le procedure e nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 223/1991;

In alternativa solleva eccezione di illegittimità costituzionale, sempre con riferimento al citato art. 3 della Costituzione, della legge n. 223/1991, nella parte in cui tale legge non prevede, nell'ambito dell'art. 5 della stessa (o in altro articolo ritenuto dalla Corte più congruo), che nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità l'impresa possa attivare il recesso anche nei confronti delle lavoratrici che si trovino nella situazione di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. 7/1963, ferma restando l'applicazione dei criteri di scelta stabiliti dal primo comma del citato art. 5;

Si ordina alla cancelleria la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, disponendone la notifica alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a comunicazione ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Torino, addì 11 maggio 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 378

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Patuelli Ada*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Abuso dello strumento del decreto-legge per la reiterazione dello stesso non convertito.

(D.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che la decisione della presente controversia promossa in grado di appello dall'I.N.P.S. (il quale assume che il pretore di Ravenna abbia erroneamente ritenuto che nel caso di doppia integrazione al minimo il titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità abbia diritto, ai sensi dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, alla conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione «cristallizzato» a tale data) dipende *in toto* dall'applicazione (comportante l'automatico accoglimento del gravame) dell'interpretazione autentica della predetta norma fornita dall'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, secondo il quale detta disposizione «si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti dal terzo comma dello stesso articolo»;

Rilevato che l'interpretazione ora fatta propria dal decreto-legge era già formulata in sede giurisdizionale dal tribunale di Firenze, il quale aveva conseguentemente sollevato con ordinanza 18 marzo 1991 questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983 «nella parte in cui non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo» per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto «non sussisterebbe valida ragione per un diverso trattamento tra titolari di una sola pensione al minimo e titolari di due pensioni, anch'esse integrate al minimo, considerato che la *ratio* della previsione, nella norma impugnata, del diritto alla "cristallizzazione" con riferimento ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi»;

Ritenuto che con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 418 (poi ribadita con decisione 22-24 gennaio 1992, n. 21) la Corte costituzionale, richiamando anche propri precedenti di cui si dirà, ha disatteso la detta eccezione di incostituzionalità in quanto ha interpretato la norma in senso opposto, dichiarandola, nei termini risultanti dall'interpretazione da lei fornita, conforme al dettato costituzionale (in particolare con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione); sicché se ne deve dedurre che la stessa risulti costituzionalmente illegittima se interpretata nel senso ora imposto dalla cosiddetta «interpretazione autentica» di cui al citato decreto-legge;

Ritenuto che, come espressamente indicato nella citata decisione n. 418/1991, in precedenza, la Corte costituzionale con la propria sentenza n. 314/1985 aveva statuito che il principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal decreto-legge n. 463/1983 deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983, ma non per il periodo antecedente e che con la sentenza n. 418/1991, facendo applicazione di tale principio, aveva ulteriormente precisato: «Ne consegue che successivamente alla data indicata, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica»;

Ritenuto che, se la legittimità della norma è condizionata, come si evince dalla più volte citata sentenza n. 418/1991, dal fatto che la stessa venga applicata nei termini interpretativi indicati dalla stessa Corte costituzionale, ne deriva per necessaria conseguenza la illegittimità costituzionale dell'interpretazione opposta e, quindi, in particolare di una norma che, attraverso il marchingeo della cosiddetta interpretazione autentica, modifichi il contenuto della disposizione originaria rendendo impossibile di intenderla nei termini che ne avrebbero evitato l'illegittimità costituzionale;

Ritenuto che la questione è, come prima detto, determinante ai fini della decisione della presente controversia;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione risultante dal combinato disposto degli artt. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che copia della presente ordinanza venga notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone che il presente procedimento rimanda sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale.

Ravenna, addì 19 marzo 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0811

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

teslata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

teslata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra dello — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
 - ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
 - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
L'EOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
 - ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
 - ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrara
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICI
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GHAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZEILLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cami, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTICGIA e C.
Corso Moro, 3
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
 - ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Di E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Algheri, 364
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S. I.
Via Roma, 80
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Elna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FI ACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria L'O BUE
Via Cassio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PEI IFRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBFRIFRIE
Piazza Garibaldi, 8
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TIRFELLI
Via Macalfe, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLGIANO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria AL FERROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNFSE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANTELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni, 45/11
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHEIFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLIA
Corso A. Palladio, 41/43



* 4 1 1 1 1 0 0 2 9 0 9 2 *

L. 6.000